

Basilea (Svizzera), 25 marzo 2023

Spett.le

AUTOGRILL S.p.A.

Via Luigi Giulietti, 9

2-8100 Novara

A mezzo posta elettronica certificata:

autogrill@legalmail.it

Oggetto: Deposito della lista dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Autogrill S.p.A. ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale.

La sottoscritta Dufry AG, con sede legale in *Brunngässlein* 12, 4052 Basilea (Svizzera), numero iscrizione al Registro Imprese di Basilea (Svizzera) CHE-110.286.241, titolare alla data odierna di numero 193.730.675 azioni ordinarie rappresentative del 50,3% del capitale sociale di Autogrill S.p.A., con sede legale in Novara, via Luigi Giulietti, 9, codice fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di 03091940266, con riferimento al punto 3.3 "*Nomina degli Amministratori; deliberazioni inerenti e conseguenti*" dell'ordine del giorno dell'Assemblea convocata in unica convocazione per il 19 aprile 2023,

PRESENTA

la seguente lista di candidati per il Consiglio di Amministrazione di Autogrill S.p.A.

1. Bruno Chiomento (Presidente) (*)
2. Giuseppina Capaldo (*)
3. Paolo Roverato
4. Xavier Rossinyol Espel
5. Francisco Javier Gavilan (*)
6. Marella Moretti (*)
7. Emanuela Trentin (*)
8. Sabine Regula Furler (*)
9. Nicolas Giroto (*)
10. Carmela Adele Rita Schillaci (*)

(*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (artt. 147-*ter*, comma 4 e 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998), dal Codice *Corporate Governance* e dall'art. 16, comma 1, lett. d), e comma 2, del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 20249 del 28 dicembre 2017.

La presente è corredata dalla seguente documentazione:


- certificazione attestante la titolarità in capo a Dufry AG della partecipazione da questa detenuta;
- dichiarazioni dei candidati che attestano l'accettazione della candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti

prescritti dalla normativa vigente per la carica e, ove applicabile, il possesso dei requisiti di indipendenza;

- *curricula vitae* riguardanti le caratteristiche personali e professionali dei candidati e dichiarazioni in merito agli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.


Distinti saluti.

Dufry AG



Nome: Juan Carlos Torres Carretero

Titolo: Presidente del Consiglio di Amministrazione



Nome: Xavier Rossinyol

Titolo: Group Chief Executive Officer

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto, Bruno Chiomento, nato a Basilea, Svizzera il 17 maggio 1963, residente in Aeschengraben 14, 4051 Basilea (Svizzera), con riferimento alla propria candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Autogrill S.p.A. (di seguito “Autogrill” o la “Società”), in vista dell’Assemblea degli azionisti della Società convocata per il giorno 19 aprile 2023, in unica convocazione

dichiara

- di essere a conoscenza dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari applicabili e dallo statuto di Autogrill in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società;
 - di accettare la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione;
- e, sotto la propria responsabilità,

attesta

1. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni di legge e statutarie con riferimento alla carica di Consigliere di Amministrazione e, in particolare, ai sensi dell’articolo 2383 cod. civ., dichiara l’inesistenza, a suo carico, di interdizioni dall’ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell’Unione europea;
2. di possedere i requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica, inclusi, senza limitazione, quelli espressamente elencati nel seguito;
3. di possedere i requisiti di onorabilità previsti dalle applicabili disposizioni di legge e precisati nell’Allegato 1 alla presente dichiarazione;
4. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 2390 cod. civ. (ossia di non essere socio illimitatamente responsabile, amministratore o direttore generale in società concorrente di Autogrill e di non esercitare, per conto proprio o di terzi, attività in concorrenza con quelle esercitate da Autogrill);
5. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (*Codice dei contratti pubblici*), riportate nell’Allegato 2 alla presente dichiarazione;
6. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come richiamati dall’articolo 147-ter, comma 4, del medesimo Decreto e dall’articolo 10 dello statuto di Autogrill e meglio precisati nell’Allegato 3 alla presente dichiarazione;

7. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dal Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana nel gennaio 2020 (di seguito il “Codice di Corporate Governance”), come recepiti dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione e riportati nell’Allegato 3 alla presente dichiarazione;
8. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 16, comma 1, lett. d), e comma 2, del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 20249 del 28 dicembre 2017, riportati nell’Allegato 3 alla presente dichiarazione;
9. di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo rivestiti in altre società e riportati nell’Allegato 4 alla presente dichiarazione, già contenuti nell’Allegato C al Regolamento del Consiglio di Amministrazione di Autogrill S.p.A..

Il sottoscritto allega (i) un *curriculum vitae* (“**CV**”) contenente un’esauriente informativa in merito alle proprie caratteristiche personali e professionali, nonché (ii) un elenco degli incarichi di amministrazione e controllo rivestiti in altre società alla data della presente dichiarazione ritenuti rilevanti dalla Società, ai sensi del Codice di Corporate Governance, e indicati nell’Allegato 4 alla presente dichiarazione.

Si impegna inoltre a produrre, su richiesta di Autogrill, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto sopra dichiarato e a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione, ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Autorizza, infine, la Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (*Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati*) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, e alla pubblicazione del proprio *curriculum vitae* e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

(*Luogo e Data*)

Basilea (Svizzera), 22 marzo 2023

In fede,

(Firma)

Chismento

ALLEGATO 1

REQUISITI DI ONORABILITÀ DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

*Articolo 147–quinquies D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998
("Requisiti di onorabilità")*

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

*Articolo 148 D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998
("Composizione")*

[...]

4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Ivass, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. [...].

Decreto del Ministero Della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 ("Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'art. 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58")

Articolo 2

("Requisiti di onorabilità")

1. La carica di sindaco delle società indicate dall'art. 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:
 - a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia

pubblica;

- 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
2. La carica di sindaco nelle società di cui all'art. 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

ALLEGATO 2

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)

Art. 80 (Motivi di esclusione):

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

[...]

ALLEGATO 3

REQUISITI DI INDIPENDENZA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

A. REQUISITI DI INDIPENDENZA PREVISTI DAL D.LGS. N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998

*Articolo 147-ter D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998
("Elezione e composizione del consiglio di amministrazione")*

[...]

4. In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-*septiesdecies*, secondo comma, del codice civile. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

*Articolo 148 D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998
("Composizione")*

[...]

3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:
 - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

[...]

*Articolo 2382 del codice civile
("Cause di ineleggibilità e di decadenza")*

1. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto,

l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 2383 del codice civile
("Nomina e revoca degli amministratori")

1. [...] La nomina è in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell'interessato, di una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea. [...]

- B. REQUISITI DI INDIPENDENZA PREVISTI DAL CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE, COME RECEPITI NEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AUTOGRILL S.P.A., APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ IN DATA 18 NOVEMBRE 2021

Articolo 3 del Regolamento del Consiglio di Amministrazione di
Autogrill S.p.A. ("Amministratori Indipendenti")

(6.6)

[...]

Un Amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- i. se è un soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, società fiduciarie o interposta persona) controlla la Società, o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla Società ("**Azionista Significativo**");
- ii. se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
 - della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
 - di un Azionista Significativo della Società;
- iii. se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management⁽¹⁾;

⁽¹⁾ Nel presente Regolamento, il termine "*top management*" indica gli alti dirigenti che non sono membri dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società e del Gruppo ad essa facente capo.

- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
- iv. se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della Società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance di tempo in tempo in vigore o previsti dalla normativa vigente;
- v. se è stato Amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- vi. se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un Amministratore Esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- vii. se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
- viii. se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

(6.7)

L'**Allegato B** al presente Regolamento definisce i criteri quantitativi e/o qualitativi da utilizzare per la valutazione della significatività dei rapporti di cui alle lettere c) e d) del precedente articolo 6.6.

ALLEGATO B

CRITERI QUANTITATIVI E QUALITATIVI PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI AI SENSI DELLA RACCOMANDAZIONE 7, PRIMO PERIODO, LETTERE C) E D), ALL'ARTICOLO 2 DEL CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE

Il presente documento contiene la determinazione dei criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali e della remunerazione aggiuntiva, nonché la definizione di "stretti familiari", da utilizzare da parte del Consiglio di Amministrazione di Autogrill ai fini delle valutazioni relative all'indipendenza degli Amministratori di Autogrill, come previsto dal Codice di Corporate Governance.

A. Relazioni commerciali, finanziarie o professionali significative

Per essere ritenuti indipendenti con riferimento ai contenuti della lettera c) della Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance⁽²⁾, gli Amministratori non devono aver avuto nel Periodo di Riferimento

⁽²⁾ La Raccomandazione 7, primo periodo, lettera c), del Codice di Corporate Governance include la seguente circostanza tra quelle che compromettono l'indipendenza di un amministratore: "*se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: (i) con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management; (ii) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management*".

alcuna relazione commerciale, finanziaria o professionale, che abbia comportato alcun tipo di remunerazione economica, con la Società o le società da essa controllate o con la controllante, o con i relativi Amministratori Esecutivi o il top management.

B. Remunerazioni aggiuntive significative

Per essere ritenuti indipendenti con riferimento ai contenuti della lettera d) della Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance⁽³⁾ gli amministratori non devono aver percepito nel Periodo di Riferimento compensi per altre cariche nel Gruppo pari o superiori al 75% del compenso fisso ordinario percepito per la carica (ivi incluso l'eventuale compenso previsto per la partecipazione ai comitati endo-consiliari) nell'Emittente.

C. Definizione di "stretti familiari"

Ai fini dell'applicazione delle circostanze di cui alla Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance per "stretti familiari" di un Amministratore si intendono (a) i genitori conviventi; (b) i figli conviventi e il coniuge non legalmente separato o il convivente dell'amministratore; (c) i figli conviventi del coniuge non legalmente separato; (d) altri eventuali familiari stabilmente conviventi.

D. Definizioni

Fatti salvi i termini di seguito definiti, nel presente documento i termini con la lettera maiuscola assumono il medesimo significato a essi attribuito nel Regolamento del Consiglio di Amministrazione di Autogrill:

- per "**Periodo di Riferimento**" si intende l'esercizio in corso e ciascuno dei tre esercizi precedenti rispetto alle valutazioni dei requisiti di indipendenza;
- per "**controllante**" si intende il soggetto, persona fisica o giuridica, che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla, direttamente o indirettamente, Autogrill ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. 58/1998;
- per "**Amministratori Esecutivi**" si intendono gli amministratori qualificabili come esecutivi ai sensi del Codice di Corporate Governance;
- per "**Top management**" si intendono i dirigenti, non membri del Consiglio di Amministrazione, titolari del potere e della responsabilità della pianificazione, direzione e controllo della società di riferimento e del gruppo ad essa facente capo. Relativamente ad Autogrill si intendono i soggetti individuati come dirigenti con responsabilità strategiche ai sensi delle disposizioni normative vigenti in materia di politica di remunerazione.

C. REQUISITI DI INDIPENDENZA DI CUI ALL'ART. 16, COMMA 1, LETT. D), E COMMA 2, DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N. 20249 DEL 28 DICEMBRE 2017

Art. 16 del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 20249 del 28 dicembre 2017 (*Condizioni che inibiscono la quotazione di azioni di società controllate sottoposte all'attività di direzione e*

⁽³⁾ Raccomandazione 7, primo periodo, lettera d), del Codice di Corporate Governance include la seguente circostanza tra quelle che compromettono l'indipendenza di un amministratore: "se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente".

coordinamento di altra società)

1. Le azioni di società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di un'altra società o ente non possono essere ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato italiano ove le società controllate:

[...]

d) non dispongano di un comitato per il controllo e i rischi composto da amministratori indipendenti come definiti dal comma 2. Ove istituiti, anche gli altri comitati raccomandati da codici di comportamento in materia di governo societario promossi dai gestori di mercati regolamentati o da associazioni di categoria sono composti da amministratori indipendenti. Per le società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società italiana o estera con azioni quotate in mercati regolamentati è altresì richiesto un consiglio di amministrazione composto in maggioranza da amministratori indipendenti. Ai fini della presente lettera, non possono essere qualificati amministratori indipendenti coloro che ricoprono la carica di amministratore nella società o nell'ente che esercita attività di direzione e coordinamento o nelle società quotate controllate da tale società o ente [...].

2. Ai fini del presente articolo per "amministratori indipendenti" [...] si intendono:

– gli amministratori [...] in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Testo Unico [*D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998*] e degli eventuali ulteriori requisiti individuati nelle procedure previste dall'articolo 4 del regolamento adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 in materia di operazioni con parti correlate o previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla società;

– qualora la società dichiarerà, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 2, del Testo Unico, di aderire ad un codice di comportamento promosso dal gestore di mercati regolamentati o da associazioni di categoria che preveda requisiti di indipendenza almeno equivalenti a quelli dell'articolo 148, comma 3, del Testo Unico, gli amministratori [...] riconosciuti come tali dalla società ai sensi del medesimo codice.

ALLEGATO 4

LIMITI AL CUMULO DI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ'

- A. PRINCIPI SANCITI DAL CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE, COME RECEPITI NEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AUTOGRILL S.P.A., APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ IN DATA 18 NOVEMBRE 2021

Articolo 11

("Competenze")

[...]

(11.2)

In conformità alle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie di tempo in tempo in vigore nonché nei termini previsti dal Codice di Corporate Governance, il Consiglio di Amministrazione:

[...]

- (h) esprime il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della Società, tenendo conto dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto. A tale riguardo, i membri del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a rispettare i limiti al numero massimo di incarichi previsti nell'**Allegato C** al presente Regolamento.

ALLEGATO C

ORIENTAMENTO IN MERITO AL NUMERO MASSIMO DI INCARICHI CHE POSSONO ESSERE RIVESTITI DAGLI AMMINISTRATORI DI AUTOGRILL S.P.A.

Ai sensi della Raccomandazione n. 15 del Codice di Corporate Governance⁽⁴⁾, il Consiglio di Amministrazione di Autogrill ritiene che, ferme restando le cause di ineleggibilità e decadenza nonché i limiti al cumulo di incarichi previsti dalla vigente disciplina di legge e regolamentare, sia compatibile con un efficace svolgimento del ruolo di Amministratore di Autogrill l'assunzione di incarichi di amministrazione e di controllo in altre società nei limiti che seguono.

- A. Un Amministratore esecutivo** della Società, oltre alla carica ricoperta nella Società, non deve:
- i. ricoprire la carica di consigliere esecutivo in altra società quotata, o in una società finanziaria, bancaria o assicurativa o con un patrimonio netto superiore a Euro 5 miliardi (ciascuna di esse, una “**Società Rilevante**”);
 - ii. ricoprire la carica di consigliere non esecutivo o sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di tre Società Rilevanti; né
 - iii. fermi gli ulteriori divieti previsti dalla legge, essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti o ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in società concorrenti.
- B. Un Amministratore non esecutivo** della Società, oltre alla carica ricoperta nella Società, non deve:
- i. ricoprire la carica la carica di consigliere esecutivo in più di una Società Rilevante e la carica di consigliere non esecutivo o di sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di quattro Società Rilevanti;
 - ii. ricoprire la carica la carica di consigliere non esecutivo o di sindaco in più di sei Società Rilevanti; né
 - iii. fermi gli ulteriori divieti previsti dalla legge, essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti o ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in società concorrenti.
- C.** Restano escluse dai limiti di cumulo di cui ai precedenti paragrafi A. e B. le cariche ricoperte da un Amministratore della Società in altre società appartenenti al Gruppo.
- D.** Ai fini di quanto precede, una pluralità di incarichi ricoperti in società quotate o in società finanziarie, bancarie o assicurative, o con un patrimonio netto superiore a Euro 5 miliardi, appartenenti al medesimo gruppo societario è computata come un unico incarico. In caso di incertezza circa la qualifica dell'incarico, l'incarico è considerato come incarico di Amministratore esecutivo.

⁽⁴⁾ La Raccomandazione n. 15 del Codice di Corporate Governance prevede che “*nelle società grandi l'organo di amministrazione esprime il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della società, tenendo conto dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto*”.

In ogni caso, prima di assumere un incarico di amministratore in un'altra società non appartenente al Gruppo, gli Amministratori esecutivi ne danno informativa al Consiglio di Amministrazione, che può chiedere agli interessati di rifiutare l'assunzione dell'incarico qualora ne ravvisi, ragionevolmente, l'incompatibilità con le funzioni attribuite all'Amministratore esecutivo e con l'interesse di Autogrill e/o del Gruppo.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle informazioni ricevute dagli Amministratori, rileva annualmente e rende note nella relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari le cariche sociali ricoperte dai Consiglieri in Società Rilevanti.

Fatto salvo ove diversamente previsto, i termini con la lettera maiuscola assumono il medesimo significato a essi attribuito nel Regolamento del Consiglio di Amministrazione di Autogrill.

CV

Consigliere di Amministrazione indipendente | Senior Board Director

Carriera nella direzione di operazioni critiche per prestigiose organizzazioni multinazionali e nella consulenza a consigli di amministrazione, family owners e alti dirigenti di grandi aziende multinazionali.

- Nato il 17 maggio 1963 a Basilea, Svizzera | Sposato con due figli adulti | Nazionalità: Svizzera, italiana
- Parla correntemente tedesco, inglese, italiano, francese e spagnolo.
- Studi: Master of Science in General Business Administration & Economics presso l'Università di Basilea, Svizzera; Advanced Management Program, Harvard Business School, Boston, USA; US Business Law & Federal Taxation, Pace University, New York, USA.
- Certificazioni: Registered US Certified Public Accountant (CPA); Registered Auditor presso l'Oversight Board svizzero.
- Affiliazioni: Istituto professionale svizzero EXPERT SUISSE; membro del comitato esecutivo dell'Istituto di contabilità, controllo e revisione dell'Università di San Gallo, Svizzera; membro del comitato esecutivo dell'Istituto professionale svizzero EXPERT SUISSE (da gennaio 2009 a giugno 2016); ex allievo dell'Associazione degli economisti di Basilea; ex allievo della Harvard Business School; dell'American Institute of CPAs e della New York State Society of CPAs.
- 5 mesi di tirocinio presso la Boland Bank di Città del Capo, Sudafrica (da luglio a novembre 1989)
- Inizio del mandato come assistente di revisione, senior e manager presso Ernst & Young (EY) Svizzera (dalla fine del 1989 all'agosto 1993).
- Ha lavorato per quattro anni (dall'agosto 1993 al febbraio 1997) allo sviluppo di principi contabili e di revisione internazionali presso l'International Federation of Accountants (IFAC), organizzazione sorella dello IASC (International Accounting Standards Committee).
- Rientrato in EY Svizzera nel marzo 1997, ha assunto diverse funzioni e fatto carriera all'interno dell'azienda in una serie di attività rivolte al mercato e di posizioni dirigenziali e di leadership (da oggi):

Presidente del Consiglio di amministrazione di EY Svizzera (dal 2016 al 31 dicembre 2020).

CEO, EY Svizzera (dal 2009 al 2016)

Ha fatto parte del Consiglio di fondazione del fondo pensione EY; è **stato membro e ha presieduto il Comitato di gestione patrimoniale**, il fondo pensione gestisce fondi per circa un miliardo di CHF (dal 2009 al 30 giugno 2021).

COO della regione Germania, Svizzera e Austria (GSA), EY EMEA (2008–2014).

Membro del GSA Regional Leadership

COO e Deputy CEO, Membro del Management Committee, Managing Partner di Quality & Risk Management e Membro del Partner Compensation Committee in Svizzera (2006–2008).

AABS Industries Leader, EY Svizzera (2004–2006)

Responsabile del gruppo Retail & Consumer Products (RCP) in AABS e RCP Industry Leader, EY

Svizzera

Membro del Global RCP Industry Leadership Team, EY Global (dal 2001 al 2004)

Responsabile regionale del gruppo RCP in AABS, EY Svizzera (dal 1998 al 2001),

Equity Partner, EY Svizzera (dal 1998 fino al pensionamento)

Membro dei desk IFRS e US GAAP di E&Y, EY Svizzera (dal 1997).

- Capacità di operare in prima persona all'interno di consigli di amministrazione nazionali e riconoscimento di un contributo attivo nell'influencare lo sviluppo della strategia generale e la progettazione della visione aziendale.
- Ampia e completa esperienza nell'assistenza a clienti multinazionali quotati in borsa che presentano bilanci secondo gli IFRS e gli US GAAP, nonché in operazioni sul mercato dei capitali in vari settori.
- Ampia esperienza nella consulenza a grandi aziende multinazionali a conduzione familiare.
- Esperienza di consulenza a supporto di Consigli di Amministrazione e famiglie proprietarie di grandi aziende multinazionali.
- Altre esperienze nei consigli di amministrazione:

Membro del Consiglio di amministrazione di Ultra-Brag AG, Basilea, Svizzera (da maggio 2022 a oggi).

Membro del Consiglio di amministrazione di Windex Investment Club Srl, Milano, Italia (dall'aprile 2022 a oggi).

Membro della sottocommissione per i compensi della FIFA (da ottobre 2021 a oggi)

Membro del Consiglio di amministrazione indipendente e presidente del Comitato controllo e rischi, Bergos AG (dal 29 settembre 2021 a oggi)

Presidente del Consiglio di amministrazione di Neutra Treuhand AG (dal 2016 a oggi)

Presidente del Comitato finanziario dell'UNICEF Svizzera da dicembre 2012 a marzo 2015.

Cariche ricoperte dai consiglieri di amministrazione in altre società non appartenenti al Gruppo Autogrill, ai sensi dell'Allegato C al Regolamento del Consiglio di Amministrazione di Autogrill S.p.A., approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 18 novembre 2021

	Società quotate		Società assicurative-		Società finanziarie		Società bancarie		Società con patrimonio netto superiore a 5 miliardi di Euro	
	Società	Carica ⁽¹⁾	Società	Carica ⁽¹⁾	Società	Carica ⁽¹⁾	Società	Carica ⁽¹⁾	Società	Carica ⁽¹⁾
1	-	-	-	-	-	-	Bergos AG	C.N.E.	-	-
2										
3										
4										
5										
6										

Il sottoscritto dichiara di non essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti, di non esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi né di essere amministratore o direttore generale in società concorrenti.-

(1) (a) Per gli incarichi di consigliere di amministrazione, si prega di specificare se trattasi di esecutivo o non esecutivo, anche solo con le seguenti abbreviazioni: C.E. = consigliere di amministrazione esecutivo; C.N.E. = consigliere di amministrazione non esecutivo;

(b) per gli incarichi di sindaco, si prega di specificare se trattasi di presidente del collegio sindacale, sindaco effettivo o sindaco supplente, anche solo con le seguenti abbreviazioni: P.d.C.S = presidente del collegio sindacale; S.E. = sindaco effettivo; S.S. = sindaco supplente.

In caso di più incarichi ricoperti in società appartenenti a uno stesso gruppo societario si prega di indicare il gruppo di appartenenza.

Data

22 marzo 2023

Nome

Bruno Chiomento

Firma _____

DICHIARAZIONE

La sottoscritta, Giuseppina Capaldo, nata a Roma il 22 maggio 1969, residente in Roma, Viale Regina Margherita 270, con riferimento alla propria candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Autogrill S.p.A. (di seguito "Autogrill" o la "Società"), in vista dell'Assemblea degli azionisti della Società convocata per il giorno 19 aprile 2023, in unica convocazione

dichiara

- di essere a conoscenza dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari applicabili e dallo statuto di Autogrill in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società;
 - di accettare la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione;
- e, sotto la propria responsabilità,


attesta

1. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni di legge e statutarie con riferimento alla carica di Consigliere di Amministrazione e, in particolare, ai sensi dell'articolo 2383 cod. civ., dichiara l'inesistenza, a suo carico, di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;
2. di possedere i requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica, inclusi, senza limitazione, quelli espressamente elencati nel seguito;
3. di possedere i requisiti di onorabilità previsti dalle applicabili disposizioni di legge e precisati nell'Allegato 1 alla presente dichiarazione;
4. di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (ossia di non essere socio illimitatamente responsabile, amministratore o direttore generale in società concorrente di Autogrill e di non esercitare, per conto proprio o di terzi, attività in concorrenza con quelle esercitate da Autogrill);
5. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (*Codice dei contratti pubblici*), riportate nell'Allegato 2 alla presente dichiarazione;
6. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come richiamati dall'articolo 147-ter, comma 4, del medesimo Decreto e dall'articolo 10 dello statuto di Autogrill e meglio precisati nell'Allegato 3 alla presente dichiarazione;
7. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dal Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana nel gennaio 2020 (di seguito il "Codice di Corporate Governance"), come recepiti dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione e riportati nell'Allegato 3 alla presente dichiarazione;
8. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 16, comma 1, lett. d), e comma 2, del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 20249 del 28 dicembre 2017, riportati nell'Allegato 3 alla presente dichiarazione;
9. di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo rivestiti in altre società e riportati nell'Allegato 4 alla presente dichiarazione, già contenuti nell'Allegato C al Regolamento del Consiglio di Amministrazione di Autogrill S.p.A..

La sottoscritta allega (i) un *curriculum vitae* ("CV") contenente un'esauriente informativa in merito alle proprie caratteristiche personali e professionali, nonché (ii) un elenco degli incarichi di amministrazione e controllo rivestiti in altre società alla data della presente dichiarazione ritenuti rilevanti dalla Società, ai sensi del Codice di Corporate Governance, e indicati nell'Allegato 4 alla presente dichiarazione.

Si impegna inoltre a produrre, su richiesta di Autogrill, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto sopra dichiarato e a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione, ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Autorizza, infine, la Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (*Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati*) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, e alla pubblicazione del proprio *curriculum vitae* e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.




(Luogo e Data)

Roma, 25 marzo 2023

In fede,

(Firma)



ALLEGATO 1

REQUISITI DI ONORABILITÀ DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 147-quinquies D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998
(*"Requisiti di onorabilità"*)

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

Articolo 148 D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998
(*"Composizione"*)

[...]

4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Ivass, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. [...].

Decreto del Ministero Della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 (*"Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'art. 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58"*)

A
r
t
i
c
o
l
o
2

(*"Requisiti di onorabilità"*)

1. La carica di sindaco delle società indicate dall'art. 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:
 - a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
2. La carica di sindaco nelle società di cui all'art. 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il

ALLEGATO 2

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)

Art. 80 (Motivi di esclusione):

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

[...]

ALLEGATO 3

REQUISITI DI INDIPENDENZA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

A. REQUISITI DI INDIPENDENZA PREVISTI DAL D.LGS. N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998

*Articolo 147-ter D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998
("Elezioni e composizione del consiglio di amministrazione")*

[...]

4. In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione,

ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

Articolo 148 D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998

("Composizione")

[...]

3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

[...]

Articolo 2382 del codice civile

("Cause di ineleggibilità e di decadenza")

1. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 2383 del codice civile

("Nomina e revoca degli amministratori")

1. [...] La nomina è in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell'interessato, di una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea. [...]

B. REQUISITI DI INDIPENDENZA PREVISTI DAL CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE, COME RECEPITI NEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AUTOGRILL S.P.A., APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ IN DATA 18 NOVEMBRE 2021

Articolo 3 del Regolamento del Consiglio di Amministrazione di Autogrill S.p.A. ("Amministratori Indipendenti")

(6.6)

[...]

Un Amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- i. se è un soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, società fiduciarie o interposta persona) controlla la Società, o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla Società ("Azionista Significativo");
- ii. se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
 - della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
 - di un Azionista Significativo della Società;
- iii. se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management();
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o,

- se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
- iv. se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della Società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance di tempo in tempo in vigore o previsti dalla normativa vigente;
- v. se è stato Amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi,
- vi. se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un Amministratore Esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- vii. se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
- viii. se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

(6.7)

L'Allegato B al presente Regolamento definisce i criteri quantitativi e/o qualitativi da utilizzare per la valutazione della significatività dei rapporti di cui alle lettere c) e d) del precedente articolo 6.6.

ALLEGATO B

CRITERI QUANTITATIVI E QUALITATIVI PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI AI SENSI DELLA RACCOMANDAZIONE 7, PRIMO PERIODO, LETTERE C) E D), ALL'ARTICOLO 2 DEL CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE

Il presente documento contiene la determinazione dei criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali e della remunerazione aggiuntiva, nonché la definizione di "stretti familiari", da utilizzare da parte del Consiglio di Amministrazione di Autogrill ai fini delle valutazioni relative all'indipendenza degli Amministratori di Autogrill, come previsto dal Codice di Corporate Governance.

A. Relazioni commerciali, finanziarie o professionali significative

Per essere ritenuti indipendenti con riferimento ai contenuti della lettera c) della Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance(), gli Amministratori non devono aver avuto nel Periodo di Riferimento alcuna relazione commerciale, finanziaria o professionale, che abbia comportato alcun tipo di remunerazione economica, con la Società o le società da essa controllate o con la controllante, o con i relativi Amministratori Esecutivi o il top management.

B. Remunerazioni aggiuntive significative

Per essere ritenuti indipendenti con riferimento ai contenuti della lettera d) della Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance() gli amministratori non devono aver percepito nel Periodo di Riferimento compensi per altre cariche nel Gruppo pari o superiori al 75% del compenso fisso ordinario percepito per la carica (ivi incluso l'eventuale compenso previsto per la partecipazione ai comitati endo-consiliari) nell'Emittente.

C. Definizione di "stretti familiari"

Ai fini dell'applicazione delle circostanze di cui alla Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance per "stretti familiari" di un Amministratore si intendono (a) i genitori conviventi; (b) i figli conviventi e il coniuge non legalmente separato o il convivente dell'amministratore; (c) i figli conviventi del coniuge non legalmente separato; (d) altri eventuali familiari stabilmente conviventi.

D. Definizioni

Fatti salvi i termini di seguito definiti, nel presente documento i termini con la lettera maiuscola assumono il medesimo significato a essi attribuito nel Regolamento del Consiglio di Amministrazione di Autogrill:

- per "Periodo di Riferimento" si intende l'esercizio in corso e ciascuno dei tre esercizi precedenti rispetto alle valutazioni dei requisiti di indipendenza;
- per "controllante" si intende il soggetto, persona fisica o giuridica, che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla, direttamente o indirettamente, Autogrill ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. 58/1998;
- per "Amministratori Esecutivi" si intendono gli amministratori qualificabili come esecutivi ai sensi del Codice di Corporate Governance;
- per "Top management" si intendono i dirigenti, non membri del Consiglio di Amministrazione, titolari del potere e della responsabilità della pianificazione, direzione e controllo della società di riferimento e del gruppo ad essa facente capo. Relativamente ad Autogrill si intendono i soggetti individuati come dirigenti con responsabilità strategiche ai sensi delle disposizioni normative vigenti in materia di politica di remunerazione.

C. REQUISITI DI INDIPENDENZA DI CUI ALL'ART. 16, COMMA 1, LETT. D), E COMMA 2, DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N. 20249 DEL 28 DICEMBRE 2017

Art. 16 del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 20249 del 28 dicembre 2017 (*Condizioni che inibiscono la quotazione di azioni di società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società*)

1. Le azioni di società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di un'altra società o ente non possono essere ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato italiano ove le società controllate:

[...]

d) non dispongano di un comitato per il controllo e i rischi composto da amministratori indipendenti come definiti dal comma 2. Ove istituiti, anche gli altri comitati raccomandati da codici di comportamento in materia di governo societario promossi dai gestori di mercati regolamentati o da associazioni di categoria sono composti da amministratori indipendenti. Per le società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società italiana o estera con azioni quotate in mercati regolamentati è altresì richiesto un consiglio di amministrazione composto in maggioranza da amministratori indipendenti. Ai fini della presente lettera, non possono essere qualificati amministratori indipendenti coloro che ricoprono la carica di amministratore nella società o nell'ente che esercita attività di direzione e coordinamento o nelle società quotate controllate da tale società o ente [...].

2. Ai fini del presente articolo per "amministratori indipendenti" [...] si intendono:

- gli amministratori [...] in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Testo Unico [D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998] e degli eventuali ulteriori requisiti individuati nelle procedure previste dall'articolo 4 del regolamento adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 in materia di operazioni con parti correlate o previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla società;

- qualora la società dichiari, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 2, del Testo Unico, di aderire ad un codice di comportamento promosso dal gestore di mercati regolamentati o da associazioni di categoria che preveda requisiti di indipendenza almeno equivalenti a quelli dell'articolo 148, comma 3, del Testo Unico, gli amministratori [...] riconosciuti come tali dalla società ai sensi del medesimo codice. □

ALLEGATO 4

LIMITI AL CUMULO DI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ

A. PRINCIPI SANCTI DAL CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE, COME RECEPITI NEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AUTOGRILL S.P.A., APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ IN DATA 18 NOVEMBRE 2021

Articolo 11

("Competenze")

[...]

(11.2)

In conformità alle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie di tempo in tempo in vigore nonché nei termini previsti dal Codice di Corporate Governance, il Consiglio di Amministrazione:

[...]

(h) esprime il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della Società, tenendo conto dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto. A tale riguardo, i membri del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a rispettare i limiti al numero massimo di incarichi previsti nell'Allegato C al presente Regolamento. □

ALLEGATO C

ORIENTAMENTO IN MERITO AL NUMERO MASSIMO DI INCARICHI CHE POSSONO ESSERE RIVESTITI DAGLI AMMINISTRATORI DI AUTOGRILL S.P.A.

Ai sensi della Raccomandazione n. 15 del Codice di Corporate Governance(), il Consiglio di Amministrazione di Autogrill ritiene che, ferme restando le cause di ineleggibilità e decadenza nonché i limiti al cumulo di incarichi previsti dalla vigente disciplina di legge e regolamentare, sia compatibile con un efficace svolgimento del ruolo di Amministratore di Autogrill l'assunzione di incarichi di amministrazione e di controllo in altre società nei limiti che seguono.

A. Un Amministratore esecutivo della Società, oltre alla carica ricoperta nella Società, non deve:

- i. ricoprire la carica di consigliere esecutivo in altra società quotata, o in una società finanziaria, bancaria o assicurativa o con un patrimonio netto superiore a Euro 5 miliardi (ciascuna di esse, una "Società Rilevante");
- ii. ricoprire la carica di consigliere non esecutivo o sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di tre Società Rilevanti; né
- iii. fermi gli ulteriori divieti previsti dalla legge, essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti o ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in società concorrenti.

B. Un Amministratore non esecutivo della Società, oltre alla carica ricoperta nella Società, non deve:

- i. ricoprire la carica la carica di consigliere esecutivo in più di una Società Rilevante e la carica di consigliere non esecutivo o di sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di quattro Società Rilevanti;
- ii. ricoprire la carica la carica di consigliere non esecutivo o di sindaco in più di sei Società Rilevanti; né
- iii. fermi gli ulteriori divieti previsti dalla legge, essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti o ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in società concorrenti.

C. Restano escluse dai limiti di cumulo di cui ai precedenti paragrafi A. e B. le cariche ricoperte da un Amministratore della Società in altre società appartenenti al Gruppo.

D. Ai fini di quanto precede, una pluralità di incarichi ricoperti in società quotate o in società finanziarie, bancarie o assicurative, o con un patrimonio netto superiore a Euro 5 miliardi, appartenenti al medesimo gruppo societario è computata come un unico incarico. In caso di incertezza circa la qualifica dell'incarico, l'incarico è considerato come incarico di Amministratore esecutivo.

In ogni caso, prima di assumere un incarico di amministratore in un'altra società non appartenente al Gruppo, gli Amministratori esecutivi ne danno informativa al Consiglio di Amministrazione, che può chiedere agli interessati di rifiutare l'assunzione dell'incarico qualora ne ravvisi, ragionevolmente, l'incompatibilità con le funzioni attribuite all'Amministratore esecutivo e con l'interesse di Autogrill e/o del Gruppo.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle informazioni ricevute dagli Amministratori, rileva annualmente e rende note nella relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari le cariche sociali ricoperte dai Consiglieri in Società Rilevanti.

Fatto salvo ove diversamente previsto, i termini con la lettera maiuscola assumono il medesimo significato a essi attribuito nel Regolamento del Consiglio di Amministrazione di Autogrill.

□

Curriculum Vitae

□

Cariche ricoperte dai consiglieri di amministrazione in altre società non appartenenti al Gruppo Autogrill, ai sensi dell'Allegato C al Regolamento del Consiglio di Amministrazione di Autogrill S.p.A., approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 18 novembre 2021

Società quotate	Società assicurative	Società finanziarie	Società bancarie	Società con patrimonio netto superiore a 5 miliardi di Euro
-----------------	----------------------	---------------------	------------------	---

Società	Carica ⁽¹⁾	Società	Carica ⁽¹⁾	Società	Carica ⁽¹⁾	Società	Carica ⁽¹⁾	Società	Carica ⁽¹⁾
---------	-----------------------	---------	-----------------------	---------	-----------------------	---------	-----------------------	---------	-----------------------

- | | | | | | | | | | |
|----|--|--|-------------|------|--|--|--|--|--|
| 1. | | | Prelios SGR | S.E. | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | | |

La sottoscritta dichiara di non essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti, di non esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi né di essere amministratore o direttore generale in società concorrenti.

(1) (a) Per gli incarichi di consigliere di amministrazione, si prega di specificare se trattasi di esecutivo o non esecutivo, anche solo con le seguenti abbreviazioni: C.E. = consigliere di amministrazione esecutivo; C.N.E. = consigliere di amministrazione non esecutivo;

(b) per gli incarichi di sindaco, si prega di specificare se trattasi di presidente del collegio sindacale, sindaco effettivo o sindaco supplente, anche solo con le seguenti abbreviazioni: P.d.C.S = presidente del collegio sindacale; S.E. = sindaco effettivo; S.S. = sindaco supplente.

In caso di più incarichi ricoperti in società appartenenti a uno stesso gruppo societario si prega di indicare il gruppo di appartenenza.

Data

25 marzo 2023

Nome

Giuseppina Capaldo

Firma



PROF. AVV. GIUSEPPINA CAPALDO

Born in Rome on 22 May 1969

Rome, Viale Regina Margherita 270 – 00198 –

mob. +39 335 7241283

e-mail: giuseppinacapaldo22@gmail.com

pec: giuseppinacapaldo@ordineavvocatiroma.org

EDUCATIONAL AND PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

- Graduated in Economics and Commerce, June 15, 1991, at the University of Rome "La Sapienza", with marks 110 laude / 110.
- Graduated in Law, July 8, 1993, at the University of Rome "La Sapienza", with marks 110 laude / 110.
- **Lawyer:** qualified to practice law, she has been registered with the Bar Association of Rome since March 2003. **Cassation Lawyer**
- **Auditor:** registered in the "Register of Auditors" (no. 103390), with Ministerial Decree 25/11/1999 published in the O. G., supplement no. 100 _ IV special series of 17th December 1999.
- **Chartered Accountant:** Qualified to practice the profession, for having passed at the University of Rome "La Sapienza", the State exam in the year 1991 - November 1992 (II session).

ACADEMIC QUALIFICATIONS

- **Full Professor of Private Law** at Sapienza University of Rome – Faculty of Economics. Holder over the years, among others, of the courses of Institutions of Private Law; Financial Market Law; Derivatives and Financial Transactions Law; Corporate Finance Law; Private Law of Sustainability.
- **(2011–present)** Coordinator of the curriculum of Private Market Law in the **PhD** in "Roman Law, Ordering Theory and Private Law of the Market"
- **(2014-2020) Vice Rector for Planning of Resources and Asset** at Sapienza University of Rome
- (2008-2014) *Vice Rector for Strategic Planning and Financial Control* at Sapienza University of Rome
- (2009-2013) *Director of the Master in "New Rules for Intermediaries, Issuers and Financial Markets"* of the Sapienza University of Rome. *Coordinator of the module "Corporate Finance"* in the Master in "International Business Law";

PROF. AVV. GIUSEPPINA CAPALDO
*Full Professor of Private Law
in the University of Rome "La Sapienza"*

- (2007-2013) *Director of the Department of Law and Business at Sapienza University of Rome*
- (2007-2011) *Coordinator of the PhD School in "Contract Law and Business" at the Department of Law and Business of the Faculty of Economics.*
- (2009-2012) *Member of the Technical Commission for Patents - Sapienza and (2010-2012) Member of the OIR – Steering committee - Sapienza for the development of indicators for evaluating efficiency and effectiveness within the university system.*

PROFESSIONAL ACTIVITIES

Administration and control roles

Member of the administrative and control board of listed and unlisted companies, including:

- **(2021-present)** *Prelios Sgr, Auditor*
- (2018-2021) *TIM S.p.a., Member of the Board of Directors; member of the Related Parties Committee; Member of the nomination and remuneration committee.*
- (2015-2020) *FERRARI N.V. Member of the Board of Directors of Ferrari N.V., Member of the Audit Committee; Member of the Governance and Sustainability Committee; -Chairman and member of the Compensation Committee,*
- (2012-2015) *EXOR S.p.A. Member of the Board of Directors and Chairman of the Control and Risk Committee;*
- (2012-2021) *WEBUILD S.p.A. Member of the Board of Directors, Member of the Control and Risk Committee; Member of the Related Parties Committee;*
- (2017-2018) *MPS - Banca monte dei Paschi di Siena from December 2017 to April 2018;*
- (2014-2017) *CREDITO FONDLARIO S.p.A. Member of the Board of Directors.*

- (2012-2015) *Ariscom - Compagnia di Assicurazioni S.p.a, Member of the Board of Directors*
- (2006-2010) *A. di R. - Assicurazioni di Roma, member of the Board of Directors*
- (2017-2019) *Statutory auditor in Casa di Cura privata Santa Camilla S.p.A. and (2017-2020) alternate auditor Casa di cura privata medaglia d'oro de Cesaris s.r.l.*

- *Member of management and scientific bodies of non-profit organizations and study and research. including*
 - (2012-2016) *Member of the board of directors of Vi.se.s – Volontari Iniziative Sviluppo Economico Sociale - Ong Onlus*
 - (2010-2013) *Member of the Board of Directors of the Pasteur Institute – Fondazione Cenci Bolognetti.*

She gives advice- and drafts opinions.

PROF. AVV. GIUSEPPINA CAPALDO
*Full Professor of Private Law
in the University of Rome "La Sapienza"*

She has extensive professional experience in the field of commercial contracts and in the banking, financial and insurance sectors.

She has experience in large corporate restructuring operations, financial transactions, real estate.

(2004-2007) She collaborated with the law firm Macchi di Cellere and Gangemi, in the Banking and Finance, Corporate, Insurance, Contracts, M&A sectors.

RESEARCH ACTIVITIES

She has directed and participated in European and national interest research projects and has scientifically collaborated with institutions and universities.

She has organized a lot of conferences and participated as a speaker in many initiatives. Author of monographic publications and numerous essays on civil law, as well as commercial and banking law, derivative financial instruments and structured finance transactions, legal theory of the market and private law of sustainability.

Editorial Board

- Member of the Board of Directors of *Jus Civile* (Isnn 2281-3918).
- Member of the Board of Directors of *Persona e Mercato*.
- Member of the Board of Directors of *Nuovo Diritto Civile*
- Member of the Referee Committee of *European Journal of Privacy Law & Technologies* (EJPLT)

Research Centers

Since 2007 she has participated in many research centers - for different period of duration - because of the different interests and projects in progress. Please note:

- EuroSapienza
- CeTM - Research Centre for the Protection of the Person of the Child
- Impresapiens Research Centre
- CEMAS - Centre for Research and Cooperation with Eurasia, the Mediterranean and Sub-Saharan Africa
- Saperi &Co

ESSENCELab

In the academic year 2020/2021 she founded **Essence-Lab** (acronym for Environment, Society, Sustainability, Engagement, Circular Economy), with 36 researchers from many Italian universities, which took the form of a cycle of seminars on Private Law of the Sustainable Market.

- 28 January 2021: The Europe of rights and the sustainable single market (Giuseppina Capaldo);
- 11 February 2021: The subjects of sustainable private law (Giuseppina Capaldo);
- 25 February 2021: The remedies of sustainable private law (Daniele Imbruglia);
- 11 March 2021: Greenwashing in b2c and b2b relationships (Francesca Bertelli);
- 25 March 2021: Financial contract and sustainability indices (Federico Pistelli);
- 15 April 2021: Contract and sustainable finance (Maristella Giannini);
- 22 April 2021: Sustainable development and ecological contract (Ettore William Di Mauro);
- 6 May 2021: Circular economy, common goods, sustainability (Lucio Casalini);
- 20 maggio 2021 Digital finance and sustainability (Martina Scopsi);
- May 27, 2021: Sustainability certifications (Shaira Thobani);
- 12 October 2021 conference "The regulation of the European single market between the new paradigms of innovation and sustainability" (within the ASVIS events)

Recent Conferences and Seminars

- 1) **Sapienza, 31st January 2023** *Walks with risk. For a framework of the "new" risks.*
- 2) **LUISS Guido Carli, December 3rd, 2022,** *Payment instruments in the metaverse*
- 3) **Ca' Foscari University, 29th November 2022,** *Private economic initiative and sustainable single market*
- 4) **Sapienza University of Rome, 19th and 20th October 2022,** *New paradigms of filiation*
- 5) **Sapienza 25th May 2022,** *Tokens and NFTs in the private legal system*
- 6) **UP Annual Conference - University of Roma TRE – 6th November 2021**
Aggregate of hedging and investor protection. The segregation of the cover pool.
- 7) **Protech Workshop UniSob Naples – 28th October 2021,** *Legal design for transparency in consumer contracts operating in online and offline environments. A new chance for interaction between academic and Stakeholders*
- 8) **ADP association PHDs in Private law – 9th September 2021 – Florence** *Ninth Dialogue with young scholars*
- 9) **Sapienza University of Rome – 14th July 2021** *The stock market between economic and legal paradigms. Reflections on the Contract at the presentation of the book of Carlo Angelici: On the "Contract" of the Stock Exchange*
- 10) **Digital Innovation and Sustainability – Summer School 7 th-8th June** *Artificial Intelligence and Infrastructure for Sustainable Development*
- 11) **EssenceLab - PhD in Roman Law, Theory of legal systems, Private market law – Sapienza University of Rome, 28th January 2021** *The Europe of rights and the sustainable single market*

12) Sapienza University of Rome, 11th February 2021 *The subjects of sustainable private law*

RESEARCH PROJECTS

European Projects:

2018-2022 Participant in *Transnational Protocols: A cooperative tool for Managing Cross-Border Insolvency* – ToP project - Justice Program dell'UE.

PRIN

- For the *2009 call PRIN, Head of a research unit* on "Treaty of Lisbon and banking, financial and insurance markets", within the national research *Treaty of Lisbon and European Private Law*
- For the *2007 call PRIN, Head of a research unit*, on the topic "Destination constraints on goods, separate assets and the principle of circulation", within the national research "Free movement of goods: effectiveness of the principle and remedies in Italy and Europe";
- For the *2004 call PRIN, Head of a research unit*, on the theme *Freedom of enterprise and fundamental rights between Community and internal legal system and international trade rules*
- For the *PRIN 2002 call member of a research unit on the* theme *The so-called separate assets*

OTHER PROJECTS

- Head of the *University Research Project 2021, "Analysis and discipline of the risks created and managed by smart contracts between blockchain technology and cyber-risk in the business risk system"*.
- Participant *University Research 2015: "The insolvency of the 'non-fallible' debtor: between creditor protection, fresh start and reform of insolvency proceedings"*
- Participant *University Research 2014: "Multiple voting shares"*
- Head of the *university research project 2010, Lisbon Treaty and banking, financial and insurance markets*
- Responsible *for the 2009 university research project "Law, geo-law and meanings in linguistic-legal mediation"*
- Head of the research project of the *federated university* of juridical, humanistic and economic sciences *2009 "Banking contracts and credit remuneration: competitiveness of the system and customer protection"*
- Head of *the 2008 university research* project "Destination constraints on goods, separate assets and circulation principle"
- Head of the research project of the *federated university* of juridical, humanistic and economic sciences *2008 "Civil law profiles of financial risk. Management tools and techniques"*

- Scientific project "*The financing of the cooperatives*" for the Institute of Studies for the cooperative enterprise (2008)
- Research project "*Mutuality and lucrative purpose: the new discipline of prevailing mutuality* (2007)" for the Institute of Studies for the Cooperative Enterprise.
- Head of the **2006 university research** project *Market and solidarity: negative integration and positive integration into the European constitutional model*
- Head of the **research project of the federated university** of juridical, humanistic and economic sciences **2005** "*The power of private autonomy to determine the rules of patrimonial responsibility: the funding intended for a specific business*".

MAIN RECENT PUBLICATIONS

Monographs and monographic works

1. (2023) and AA.VV., *Private Economic Initiative and Sustainable Single Market* (to be printed)
2. (2020) *Contract Randomness and Remedies*, p. 1-284, Wolters and Kluwer, 2020.
3. (2009) *Le Pubblicità*, p. 1-448, Naples, Esi with G. Mariconda, N. Atlante, C. Verde
4. (2004) *Contratto aleatorio e alea*, p. 1-342, Milan, Giuffrè
5. (1999) *Profili civistici del rischio finanziario e contratto di swap*, p. 1-230 Milano, Giuffrè

Editor

6. (2022) *Liber Amicorum per Giuseppe Vettori*, edited by G. Passagnoli, F. Addis, G. Capaldo, A. Rizzi, S. Orlando - ISBN 979-12-210-1540-9
7. (2022) *Yearbook of the Digital Legal Observatory*, Yearbook 2022 Legal Observatory on Digital Innovation. Yearbook 2022 Juridical Observatory on Digital Innovation by G. CAPALDO, S. ORLANDO,
8. (2021) *Yearbook of the Digital Legal Observatory*, Yearbook 2021 Legal Observatory on Digital Innovation. Yearbook 2021 Juridical Observatory on Digital Innovation by G. CAPALDO, S. ORLANDO. - (2021), pp. 13-399. [10.13133/9788893771863]
9. (2010) G. CAPALDO (a cura di), *L'anatocismo nei contratti e nelle operazioni bancarie*, Cedam, Padova, pp. 1- 342, ISBN 9788813305192.
10. (2010) G. Capaldo and Mirzia Bianca (eds.), *Gli strumenti di articolazione del patrimonio*, Giuffrè, Milano, pp. 1–380, ISBN 978881414683.

Recent essays, articles and book chapters

9. (2023) G. CAPALDO, *I Token nell'ordinamento privatistico*, in print
- 10 (2023), G. CAPALDO, *Strumenti di pagamento nel metaverso*, in *Atti digitali del convegno gli stati generali del diritto di internet*, in *Diritto di Internet* 1/2023, p. 13;
3311. (2022) G. CAPALDO, *Dalla governance degli enti privati alla regolazione del mercato unico sostenibile*, in *Persona e Mercato*, Studi in onore di G. Vettori, p. 551;
12. (2021), *Swap e gioco: Venticinque anni di capitalismo finanziario e regolazione del mercato* 3, in *Nuovo diritto civile*, 1, p. 207 ss.
13. (2021), *The digital strategy as defined by the European Parliament resolution of 25 November 2020 "Towards a more sustainable single market for businesses and consumers"*, in *Persona e Mercato*, 2021, p. 212
14. (2021) *The European Union's Digital Strategy towards a Sustainable Single Market*, in *Yearbook of the Digital Legal Observatory*, SUE, 10.13133/9788893771863] p. 35,
- 15 (2021) G. CAPALDO, S. ORLANDO,, *The legal Nature of the insolvency protocols between insolvency practitioners under the Eir recast and the "comply or explain" regime*, in *Transnational Protocols: A cooperative tool for Managing Cross-Border Insolvency – ToP project UE*, Wolters Kluwer, 2021;
16. (2021) G. CAPALDO, S. ORLANDO, *The legal nature of insolvency protocols between insolvency practitioners according to the European Insolvency Regulation (EU Reg. 2015/848) and the "comply or explain" regime*, e-book *Transnational insolvency protocols*, Wolters Kluwer;
17. (2020) *Linee evolutive su temi per una società sostenibile*, in *Persona e Mercato*, n. 4, p. 334-349;
18. (2019), *In memoria di Giuseppe Benedetti*, in *Giustizia Civile*, 2019, p. 5 ss.
19. (2019) *La novella alla legge 130/1999: nuove figure di separazione patrimoniale*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, pp. 376-383;
20. (2018) *Cartolarizzazione di crediti di leasing e articolazione del patrimonio*, in *Riv. della banca e del mercato finanziario*, p. 37-51;
21. (2015) *Consorzi e associazioni. Intorno al riconoscimento della personalità giuridica e della responsabilità patrimoniale*, in *Riv. banca e merc. fin.*, pp.709-721.
22. (2012), *Tutela del cliente e gestione d'impresa nei contratti bancari*, in *Governo dell'impresa e responsabilità dei gestitori*, pp. 359–387, Cedam, Padova, 9788813333041
23. (2012), *L'informazione*, in M. Prosperetti and A. Colavolpe (eds.), *Il mercato del risparmio. Struttura, autorità, tecniche illecite e di protezione*, Ipsoa, Milan, p.74- 116, ISBN 9788821740404
24. (2012) *Regole di mercato e tutela dei consumatori nei contratti turistici*, in *Contratto e responsabilità. Oltre il consumatore. Il contratto dei consumatori, turisti, clienti, investitori e imprese deboli* (edited by G. Vettori), p. 1479-1502, Cedam, Padova
25. (2011), *Geo-diritto e mercati globali: considerazioni minime*, (edited by) P. Sandulli and M. Faioli, *Attività transnazionali. Sapere giuridico e scienza della traduzione*, Quaderni Seminario Permanente "Levi Sandri", Edizioni Nuova cultura, pp. 167- 181, ISBN 9788861344556

26. (2011), *Il contratto di abbonamento alla pay tv*, in (edited by) R. Bocchini and A. Gambino, *I contratti di somministrazione e di distribuzione*, p. 429-464, Utet, Torino, ISBN 9788859806073
27. (2010), *Autonomia privata e statuti di responsabilità patrimoniale. Prestiti destinati a un'attività specifica*, in M. BIANCA - G. CAPALDO (a cura di), *Gli strumenti di articolazione del patrimonio*. Giuffrè, Milan pp. 65-76, ISBN 9788814146831
28. (2010), *Articolo 76. Contratto di borsa a termine*, in A. Nigro; M. Sandulli, *La legge fallimentare dopo la riforma*, p.1066-1079, Giappichelli, Torino I, Isbn 9788834800164
29. (2010), *Article 72-quarter. Leasing finanziario*, in A. Nigro; M. Sandulli, *La legge fallimentare dopo la riforma*, p. 1038 -1046 Giappichelli, Torino, ISBN 9788834800164
30. (2010), *I contratti e le operazioni bancarie nel sistema bancario e finanziario*, in G. Capaldo (a cura di) *L'anatocismo nei contratti e nelle operazioni bancarie*, p. 1- 42, Padova, Cedam, ISBN 9788813305192
31. (2009) *L'art. 1472 c.c. fra emptio rei speratae ed emptio spei: risolvibilità per inadempimento di un contratto aleatorio?* in a cura di P. Perlingieri e S. Polidori. Studi in onore di Domenico Rubino, vol. II, Singole fattispecie negoziali, p. 211-244, Napoli, Esi, ISBN: 9788849518511,
32. (2009) - *L'informazione*, in AA.VV., *Banche, assicurazioni, Mercati finanziari*. p. 169-202, Milano, Kluwer-Ipsosa;
32. (2009), *Contratto di comodato, Commento all' art. 1803 in Codice civile Iper testo*, III edizione, a cura di M. Confortini, G. Bonilini. Torino, Utet
33. (2009) *Contratto di mutuo. Commento all'art. 1813*, in *Codice civile Iper testo*, III edition, edited by M. Confortini, G. Bonilini. Torino, Utet
34. (2009) *Contratto di Deposito. Commento all'art. 1834*, in *Codice civile Iper testo*, III edition, edited by M. Confortini, G. Bonilini. Torino, Utet
35. (2008) *I patrimoni separati nella struttura delle operazioni finanziarie*, in Studi in onore di Giuseppe Benedetti, p. 211-233, Napoli, Esi
36. (2007) - *Patrimoni separati*, in N.Irti, (a cura di) *Dizionario del diritto privato*. P. 1201-1209, Milan, Giuffrè
37. (2007), *Contratti relativi all'acquisizione di un diritto condiviso di godimento dei beni*, G. Vettori (ed.), *Il codice del consumo*, p. 615-635, Padova, Cedam
38. (2007), *Contratti relativi all'acquisizione di servizi turistici*, In G. Vettori (a cura di), *Il codice del consumo*, p. 615-635, Padova, Cedam
39. (2006) *Autonomia privata e responsabilità patrimoniale nelle nuove figure di patrimoni destinati ad un specifico affare*, in *Il diritto civile oggi*, Napoli, Esi, p. 901-908
40. (2006) - *Dai contratti aleatori all'alea: attualità di una categoria*, in *Obbligazioni e Contratti*, vol. 2006; p. 296-301, Isnn: 1826-2570;
41. (2006), *Autonomia privata e responsabilità patrimoniale nelle nuove figure di patrimoni destinati* in M. TAMPONI (a cura di) *Patrimoni separati e securitalizzazioni*, Roma, Luiss University Press, p. 53-70;
42. (2005). *Protezione del risparmio e dei diritti dei mutuatari di titoli nelle operazioni di cartolarizzazione*. in G. Vettori (a cura di), *Consumatori e mercato*, p. 675-695, Padova: Cedam

PROF. AVV. GIUSEPPINA CAPALDO
Full Professor of Private Law
in the University of Rome "La Sapienza"

43. (2005), *Attività separate nella struttura delle operazioni finanziarie*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, vol. 2005; p. 201-220, Isnn: 0391-1896

Rome 24 January 2023

Giuseppina Capaldo



Giuseppina Capaldo

Giuseppina Capaldo is Full Professor of Private Law at Sapienza University of Rome and Supreme Court Lawyer.

Member of the Board of Directors and Statutory Auditor in listed and unlisted companies, including Standing Auditor in Prelios Sgr (2021- present); Member of the Board of Directors of Webuild S.p.A. (2012-2021); Ferrari N.V. (2015-2020), TIM S.p.A. (2018-2021), Exor S.p.A. (2012-2015), Credito Fondiario S.p.A. (2014-2017) and Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (December 2017-2018). She was a member of the Board of Directors of Ariscom S.p.A. (Italian insurance company) (2012-2015) and A.D.I.R. - Assicurazioni di Roma (2006-2010). She collaborated with the law firm Macchi di Cellere Gangemi in the Banking and Finance, Corporate and M&A sectors (2004-2007). From 2014 to 2020 she was Deputy-Rector for Resources Planning and Asset of La Sapienza University of Rome, previously Deputy-Rector for Strategic Planning (2008-2014); Director of the Department of "Law and Business" (2007-2013); and Coordinator of the PhD "Contract Law and Business " (2007-2011), she currently coordinates the curriculum of the PhD in Private Market Law (2012-present).

Prof. Capaldo graduated in Economics (1991) and Law (1993) at Sapienza University, is qualified to practice as Chartered Accountant since 1992 and is registered in the Register of Auditors (since 1999). In addition, Prof. Capaldo has been admitted to practice law in Italy since 2003. She is the author of numerous publications in the fields of civil law, contract law, financial markets and legal market theory.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto, Paolo Roverato, nato a Padova il 4 aprile 1963, residente in Padova, Via Strazzabosco 21, con riferimento alla propria candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Autogrill S.p.A. (di seguito “**Autogrill**” o la “**Società**”), in vista dell’Assemblea degli azionisti della Società convocata per il giorno 19 aprile 2023, in unica convocazione

dichiara

- di essere a conoscenza dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari applicabili e dallo statuto di Autogrill in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società;
- di accettare la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione; e, sotto la propria responsabilità,

attesta

1. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni di legge e statutarie con riferimento alla carica di Consigliere di Amministrazione e, in particolare, ai sensi dell’articolo 2383 cod. civ., dichiara l’inesistenza, a suo carico, di interdizioni dall’ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell’Unione europea;
2. di possedere i requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica, inclusi, senza limitazione, quelli espressamente elencati nel seguito;
3. di possedere i requisiti di onorabilità previsti dalle applicabili disposizioni di legge e precisati nell’Allegato 1 alla presente dichiarazione;
4. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 2390 cod. civ. (ossia di non essere socio illimitatamente responsabile, amministratore o direttore generale in società concorrente di Autogrill e di non esercitare, per conto proprio o di terzi, attività in concorrenza con quelle esercitate da Autogrill);
5. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (*Codice dei contratti pubblici*), riportate nell’Allegato 2 alla presente dichiarazione;
6. di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come richiamati dall’articolo 147-ter, comma 4, del medesimo Decreto e dall’articolo 10 dello statuto di Autogrill e meglio precisati nell’Allegato 3 alla presente dichiarazione;
7. di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dal

Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana nel gennaio 2020 (di seguito il “Codice di Corporate Governance”), come recepiti dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione e riportati nell'Allegato 3 alla presente dichiarazione;

8. di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 16, comma 1, lett. d), e comma 2, del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 20249 del 28 dicembre 2017, riportati nell'Allegato 3 alla presente dichiarazione;
9. di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo rivestiti in altre società e riportati nell'Allegato 4 alla presente dichiarazione, già contenuti nell'Allegato C al Regolamento del Consiglio di Amministrazione di Autogrill S.p.A..

Il sottoscritto allega (i) un *curriculum vitae* (“CV”) contenente un'esauriente informativa in merito alle proprie caratteristiche personali e professionali, nonché (ii) un elenco degli incarichi di amministrazione e controllo rivestiti in altre società alla data della presente dichiarazione ritenuti rilevanti dalla Società, ai sensi del Codice di Corporate Governance, e indicati nell'Allegato 4 alla presente dichiarazione.

Si impegna inoltre a produrre, su richiesta di Autogrill, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto sopra dichiarato e a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione, ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Autorizza, infine, la Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (*Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati*) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, e alla pubblicazione del proprio *curriculum vitae* e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

(*Luogo e Data*)

Padova, 22 marzo 2023

In fede,

(Firma)

Enzo Corvetti

ALLEGATO 1

REQUISITI DI ONORABILITÀ DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 147-quinquies D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998
("Requisiti di onorabilità")

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

Articolo 148 D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998
("Composizione")

[...]

4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Ivass, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. [...].

Decreto del Ministero Della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 ("Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'art. 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58")

Articolo 2

("Requisiti di onorabilità")

1. La carica di sindaco delle società indicate dall'art. 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:
 - a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la

pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

2. La carica di sindaco nelle società di cui all'art. 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

ALLEGATO 2

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)

Art. 80 (Motivi di esclusione):

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6

settembre 2011, n. 159.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

[...]

ALLEGATO 3

REQUISITI DI INDIPENDENZA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

A. REQUISITI DI INDIPENDENZA PREVISTI DAL D.LGS. N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998

*Articolo 147-ter D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998
("Elezione e composizione del consiglio di amministrazione")*

[...]

4. In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-*septiesdecies*, secondo comma, del codice civile. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

*Articolo 148 D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998
("Composizione")*

[...]

3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:
 - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

[...]

*Articolo 2382 del codice civile
("Cause di ineleggibilità e di decadenza")*

1. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio,

l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 2383 del codice civile
("Nomina e revoca degli amministratori")

1. [...] La nomina è in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell'interessato, di una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea. [...]

- B. REQUISITI DI INDIPENDENZA PREVISTI DAL CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE, COME RECEPITI NEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AUTOGRILL S.P.A., APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ IN DATA 18 NOVEMBRE 2021

Articolo 3 del Regolamento del Consiglio di Amministrazione di
Autogrill S.p.A. ("Amministratori Indipendenti")

(6.6)

[...]

Un Amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- i. se è un soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, società fiduciarie o interposta persona) controlla la Società, o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla Società ("**Azionista Significativo**");
- ii. se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
 - della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
 - di un Azionista Significativo della Società;
- iii. se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management⁽¹⁾;

(1) Nel presente Regolamento, il termine "*top management*" indica gli alti dirigenti che non sono membri dell'organo

- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
- iv. se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della Società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance di tempo in tempo in vigore o previsti dalla normativa vigente;
- v. se è stato Amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- vi. se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un Amministratore Esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- vii. se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
- viii. se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

(6.7)

L'**Allegato B** al presente Regolamento definisce i criteri quantitativi e/o qualitativi da utilizzare per la valutazione della significatività dei rapporti di cui alle lettere c) e d) del precedente articolo 6.6.

ALLEGATO B

CRITERI QUANTITATIVI E QUALITATIVI PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI AI SENSI DELLA RACCOMANDAZIONE 7, PRIMO PERIODO, LETTERE C) E D), ALL'ARTICOLO 2 DEL CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE

Il presente documento contiene la determinazione dei criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali e della remunerazione aggiuntiva, nonché la definizione di "stretti familiari", da utilizzare da parte del Consiglio di Amministrazione di Autogrill ai fini delle valutazioni relative all'indipendenza degli Amministratori di Autogrill, come previsto dal Codice di Corporate Governance.

A. Relazioni commerciali, finanziarie o professionali significative

Per essere ritenuti indipendenti con riferimento ai contenuti della lettera c) della Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance⁽²⁾, gli Amministratori non devono aver avuto nel Periodo di

di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società e del Gruppo ad essa facente capo.

⁽²⁾ La Raccomandazione 7, primo periodo, lettera c), del Codice di Corporate Governance include la seguente circostanza tra quelle che compromettono l'indipendenza di un amministratore: "*se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: (i) con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management; (ii) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto*

Riferimento alcuna relazione commerciale, finanziaria o professionale, che abbia comportato alcun tipo di remunerazione economica, con la Società o le società da essa controllate o con la controllante, o con i relativi Amministratori Esecutivi o il top management.

B. Remunerazioni aggiuntive significative

Per essere ritenuti indipendenti con riferimento ai contenuti della lettera d) della Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance⁽³⁾ gli amministratori non devono aver percepito nel Periodo di Riferimento compensi per altre cariche nel Gruppo pari o superiori al 75% del compenso fisso ordinario percepito per la carica (ivi incluso l'eventuale compenso previsto per la partecipazione ai comitati endo-consiliari) nell'Emittente.

C. Definizione di "stretti familiari"

Ai fini dell'applicazione delle circostanze di cui alla Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance per "stretti familiari" di un Amministratore si intendono (a) i genitori conviventi; (b) i figli conviventi e il coniuge non legalmente separato o il convivente dell'amministratore; (c) i figli conviventi del coniuge non legalmente separato; (d) altri eventuali familiari stabilmente conviventi.

D. Definizioni

Fatti salvi i termini di seguito definiti, nel presente documento i termini con la lettera maiuscola assumono il medesimo significato a essi attribuito nel Regolamento del Consiglio di Amministrazione di Autogrill:

- per "**Periodo di Riferimento**" si intende l'esercizio in corso e ciascuno dei tre esercizi precedenti rispetto alle valutazioni dei requisiti di indipendenza;
- per "**controllante**" si intende il soggetto, persona fisica o giuridica, che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla, direttamente o indirettamente, Autogrill ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. 58/1998;
- per "**Amministratori Esecutivi**" si intendono gli amministratori qualificabili come esecutivi ai sensi del Codice di Corporate Governance;
- per "**Top management**" si intendono i dirigenti, non membri del Consiglio di Amministrazione, titolari del potere e della responsabilità della pianificazione, direzione e controllo della società di riferimento e del gruppo ad essa facente capo. Relativamente ad Autogrill si intendono i soggetti individuati come dirigenti con responsabilità strategiche ai sensi delle disposizioni normative vigenti in materia di politica di remunerazione.

C. REQUISITI DI INDIPENDENZA DI CUI ALL'ART. 16, COMMA 1, LETT. D), E COMMA 2, DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N. 20249 DEL 28 DICEMBRE 2017

Art. 16 del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 20249 del 28 dicembre 2017 (*Condizioni che*

parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management".

⁽³⁾ Raccomandazione 7, primo periodo, lettera d), del Codice di Corporate Governance include la seguente circostanza tra quelle che compromettono l'indipendenza di un amministratore: "*se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente*".

inibiscono la quotazione di azioni di società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società)

1. Le azioni di società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di un'altra società o ente non possono essere ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato italiano ove le società controllate:

[...]

d) non dispongano di un comitato per il controllo e i rischi composto da amministratori indipendenti come definiti dal comma 2. Ove istituiti, anche gli altri comitati raccomandati da codici di comportamento in materia di governo societario promossi dai gestori di mercati regolamentati o da associazioni di categoria sono composti da amministratori indipendenti. Per le società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società italiana o estera con azioni quotate in mercati regolamentati è altresì richiesto un consiglio di amministrazione composto in maggioranza da amministratori indipendenti. Ai fini della presente lettera, non possono essere qualificati amministratori indipendenti coloro che ricoprono la carica di amministratore nella società o nell'ente che esercita attività di direzione e coordinamento o nelle società quotate controllate da tale società o ente [...].

2. Ai fini del presente articolo per "amministratori indipendenti" [...] si intendono:

- gli amministratori [...] in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Testo Unico [D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998] e degli eventuali ulteriori requisiti individuati nelle procedure previste dall'articolo 4 del regolamento adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 in materia di operazioni con parti correlate o previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla società;
- qualora la società dichiari, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 2, del Testo Unico, di aderire ad un codice di comportamento promosso dal gestore di mercati regolamentati o da associazioni di categoria che preveda requisiti di indipendenza almeno equivalenti a quelli dell'articolo 148, comma 3, del Testo Unico, gli amministratori [...] riconosciuti come tali dalla società ai sensi del medesimo codice.

ALLEGATO 4

LIMITI AL CUMULO DI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ'

- A. PRINCIPI SANCITI DAL CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE, COME RECEPITI NEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AUTOGRILL S.P.A., APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ IN DATA 18 NOVEMBRE 2021

Articolo 11

("Competenze")

[...]

(11.2)

In conformità alle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie di tempo in tempo in vigore nonché nei termini previsti dal Codice di Corporate Governance, il Consiglio di Amministrazione:

[...]

- (h) esprime il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della Società, tenendo conto dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto. A tale riguardo, i membri del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a rispettare i limiti al numero massimo di incarichi previsti nell'**Allegato C** al presente Regolamento.

ALLEGATO C

ORIENTAMENTO IN MERITO AL NUMERO MASSIMO DI INCARICHI CHE POSSONO ESSERE RIVESTITI DAGLI AMMINISTRATORI DI AUTOGRILL S.P.A.

Ai sensi della Raccomandazione n. 15 del Codice di Corporate Governance⁽⁴⁾, il Consiglio di Amministrazione di Autogrill ritiene che, ferme restando le cause di ineleggibilità e decadenza nonché i limiti al cumulo di incarichi previsti dalla vigente disciplina di legge e regolamentare, sia compatibile con un efficace svolgimento del ruolo di Amministratore di Autogrill l'assunzione di incarichi di amministrazione e di controllo in altre società nei limiti che seguono.

- A. Un Amministratore esecutivo** della Società, oltre alla carica ricoperta nella Società, non deve:
- i. ricoprire la carica di consigliere esecutivo in altra società quotata, o in una società finanziaria, bancaria o assicurativa o con un patrimonio netto superiore a Euro 5 miliardi (ciascuna di esse, una "**Società Rilevante**");
 - ii. ricoprire la carica di consigliere non esecutivo o sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di tre Società Rilevanti; né
 - iii. fermi gli ulteriori divieti previsti dalla legge, essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti o ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in società concorrenti.
- B. Un Amministratore non esecutivo** della Società, oltre alla carica ricoperta nella Società, non deve:
- i. ricoprire la carica la carica di consigliere esecutivo in più di una Società Rilevante e la carica di consigliere non esecutivo o di sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di quattro Società Rilevanti;
 - ii. ricoprire la carica la carica di consigliere non esecutivo o di sindaco in più di sei Società Rilevanti; né
 - iii. fermi gli ulteriori divieti previsti dalla legge, essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti o ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in società concorrenti.
- C.** Restano escluse dai limiti di cumulo di cui ai precedenti paragrafi A. e B. le cariche ricoperte da un Amministratore della Società in altre società appartenenti al Gruppo.
- D.** Ai fini di quanto precede, una pluralità di incarichi ricoperti in società quotate o in società finanziarie, bancarie o assicurative, o con un patrimonio netto superiore a Euro 5 miliardi, appartenenti al medesimo gruppo societario è computata come un unico incarico. In caso di incertezza circa la qualifica dell'incarico, l'incarico è considerato come incarico di Amministratore esecutivo.

⁽⁴⁾ La Raccomandazione n. 15 del Codice di Corporate Governance prevede che "*nelle società grandi l'organo di amministrazione esprime il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della società, tenendo conto dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto*".

In ogni caso, prima di assumere un incarico di amministratore in un'altra società non appartenente al Gruppo, gli Amministratori esecutivi ne danno informativa al Consiglio di Amministrazione, che può chiedere agli interessati di rifiutare l'assunzione dell'incarico qualora ne ravvisi, ragionevolmente, l'incompatibilità con le funzioni attribuite all'Amministratore esecutivo e con l'interesse di Autogrill e/o del Gruppo.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle informazioni ricevute dagli Amministratori, rileva annualmente e rende note nella relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari le cariche sociali ricoperte dai Consiglieri in Società Rilevanti.

Fatto salvo ove diversamente previsto, i termini con la lettera maiuscola assumono il medesimo significato a essi attribuito nel Regolamento del Consiglio di Amministrazione di Autogrill.

CV

Nato a Padova nel 1963, è laureato in economia e commercio presso l'Università Ca' Foscari di Venezia. È dottore commercialista e revisore dei conti.

Inizia la carriera professionale presso un primario studio commercialista di Padova e prosegue nel 1989 in Arthur Andersen S.p.A., diventando dirigente nel 1994. Dal 2002 è dirigente di Edizione S.p.A..

Entrato nel Consiglio di Amministrazione di Autogrill S.p.A. nel 2008, nel 2021 ha assunto la carica di Presidente, mentre attualmente ricopre la carica di Amministratore Delegato.

In passato è stato consigliere di amministrazione in numerose società, tra le quali World Duty Free S.p.A., Telecom Italia Media S.p.A., Gemina S.p.A., Aeroporti di Roma S.p.A., Investimenti Infrastrutture S.p.A., Leonardo S.r.l., Schemaventotto S.p.A., Schematrentaquattro S.p.A., Schematrentanove S.r.l., Immobiliare Italia S.r.l., SagatAeroporto di Torino S.p.A. e Aeroporto di Firenze S.p.A.. È stato altresì amministratore delegato di Aeroporti Holding S.p.A..

Attualmente riveste le seguenti cariche: consigliere di Edizione Property S.p.A., di Compañia Tierras Sud Argentino S.A. e di Maccarese S.p.A..

Cariche ricoperte dai consiglieri di amministrazione in altre società non appartenenti al Gruppo Autogrill, ai sensi dell'Allegato C al Regolamento del Consiglio di Amministrazione di Autogrill S.p.A., approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 18 novembre 2021

	Società quotate		Società assicurative		Società finanziarie		Società bancarie		Società con patrimonio netto superiore a 5 miliardi di Euro	
	Società	Carica ⁽¹⁾	Società	Carica ⁽¹⁾	Società	Carica ⁽¹⁾	Società	Carica ⁽¹⁾	Società	Carica ⁽¹⁾
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										

Il sottoscritto dichiara di non essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti, di non esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi né di essere amministratore o direttore generale in società concorrenti.

(1) (a) Per gli incarichi di consigliere di amministrazione, si prega di specificare se trattasi di esecutivo o non esecutivo, anche solo con le seguenti abbreviazioni: C.E. = consigliere di amministrazione esecutivo; C.N.E. = consigliere di amministrazione non esecutivo;

(b) per gli incarichi di sindaco, si prega di specificare se trattasi di presidente del collegio sindacale, sindaco effettivo o sindaco supplente, anche solo con le seguenti abbreviazioni: P.d.C.S = presidente del collegio sindacale; S.E. = sindaco effettivo; S.S. = sindaco supplente.

In caso di più incarichi ricoperti in società appartenenti a uno stesso gruppo societario si prega di indicare il gruppo di appartenenza.

Data

22 marzo 2023

Nome

Paolo Roverato

Firma 

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto, Xavier Rossinyol Espel, nato a Barcellona (Spagna) il 12 maggio 1970, residente in Wollerau (Svizzera), Studenbuhlstrasse 24, con riferimento alla propria candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Autogrill S.p.A. (di seguito “**Autogrill**” o la “**Società**”), in vista dell’Assemblea degli azionisti della Società convocata per il giorno 19 aprile 2023, in unica convocazione

dichiara

- di essere a conoscenza dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari applicabili e dallo statuto di Autogrill in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società;
 - di accettare la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione;
- e, sotto la propria responsabilità,

attesta

1. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni di legge e statutarie con riferimento alla carica di Consigliere di Amministrazione e, in particolare, ai sensi dell’articolo 2383 cod. civ., dichiara l’inesistenza, a suo carico, di interdizioni dall’ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell’Unione europea;
2. di possedere i requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica, inclusi, senza limitazione, quelli espressamente elencati nel seguito;
3. di possedere i requisiti di onorabilità previsti dalle applicabili disposizioni di legge e precisati nell’Allegato 1 alla presente dichiarazione;
4. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 2390 cod. civ. (ossia di non essere socio illimitatamente responsabile, amministratore o direttore generale in società concorrente di Autogrill e di non esercitare, per conto proprio o di terzi, attività in concorrenza con quelle esercitate da Autogrill);
5. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (*Codice dei contratti pubblici*), riportate nell’Allegato 2 alla presente dichiarazione;
6. di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come richiamati dall’articolo 147-ter, comma 4, del medesimo Decreto e dall’articolo 10 dello statuto di Autogrill e meglio precisati nell’Allegato 3 alla presente dichiarazione;

7. di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dal Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana nel gennaio 2020 (di seguito il “Codice di Corporate Governance”), come recepiti dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione e riportati nell'Allegato 3 alla presente dichiarazione;
8. di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 16, comma 1, lett. d), e comma 2, del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 20249 del 28 dicembre 2017, riportati nell'Allegato 3 alla presente dichiarazione;
9. di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo rivestiti in altre società e riportati nell'Allegato 4 alla presente dichiarazione, già contenuti nell'Allegato C al Regolamento del Consiglio di Amministrazione di Autogrill S.p.A..

Il sottoscritto allega (i) un *curriculum vitae* (“CV”) contenente un'esauriente informativa in merito alle proprie caratteristiche personali e professionali, nonché (ii) un elenco degli incarichi di amministrazione e controllo rivestiti in altre società alla data della presente dichiarazione ritenuti rilevanti dalla Società, ai sensi del Codice di Corporate Governance, e indicati nell'Allegato 4 alla presente dichiarazione.

Si impegna inoltre a produrre, su richiesta di Autogrill, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto sopra dichiarato e a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione, ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.


Autorizza, infine, la Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (*Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati*) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, e alla pubblicazione del proprio *curriculum vitae* e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

(Luogo e Data)

Basilea (Svizzera), 22 Marzo 2023

In fede,

(Firma)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Karl Schmid", written over a horizontal line.

ALLEGATO 1

REQUISITI DI ONORABILITÀ DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

*Articolo 147–quinquies D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998
("Requisiti di onorabilità")*

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

*Articolo 148 D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998
("Composizione")*

[...]

4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Ivass, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. [...].

Decreto del Ministero Della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 ("Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'art. 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58")

Articolo 2

("Requisiti di onorabilità")

1. La carica di sindaco delle società indicate dall'art. 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:
 - a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia

pubblica;

- 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
2. La carica di sindaco nelle società di cui all'art. 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

ALLEGATO 2

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)

Art. 80 (Motivi di esclusione):

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

[...]

ALLEGATO 3

REQUISITI DI INDIPENDENZA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

A. REQUISITI DI INDIPENDENZA PREVISTI DAL D.LGS. N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998

*Articolo 147-ter D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998
("Elezione e composizione del consiglio di amministrazione")*

[...]

4. In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-*septiesdecies*, secondo comma, del codice civile. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

*Articolo 148 D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998
("Composizione")*

[...]

3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:
 - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

[...]

*Articolo 2382 del codice civile
("Cause di ineleggibilità e di decadenza")*

1. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto,

l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 2383 del codice civile
("Nomina e revoca degli amministratori")

1. [...] La nomina è in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell'interessato, di una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea. [...]

- B. REQUISITI DI INDIPENDENZA PREVISTI DAL CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE, COME RECEPITI NEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AUTOGRILL S.P.A., APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ IN DATA 18 NOVEMBRE 2021

Articolo 3 del Regolamento del Consiglio di Amministrazione di
Autogrill S.p.A. ("Amministratori Indipendenti")

(6.6)

[...]

Un Amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- i. se è un soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, società fiduciarie o interposta persona) controlla la Società, o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla Società ("**Azionista Significativo**");
- ii. se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
 - della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
 - di un Azionista Significativo della Società;
- iii. se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management⁽¹⁾;

⁽¹⁾ Nel presente Regolamento, il termine "*top management*" indica gli alti dirigenti che non sono membri dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società e del Gruppo ad essa facente capo.

- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
- iv. se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della Società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance di tempo in tempo in vigore o previsti dalla normativa vigente;
- v. se è stato Amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- vi. se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un Amministratore Esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- vii. se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
- viii. se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

(6.7)

L'**Allegato B** al presente Regolamento definisce i criteri quantitativi e/o qualitativi da utilizzare per la valutazione della significatività dei rapporti di cui alle lettere c) e d) del precedente articolo 6.6.

ALLEGATO B

CRITERI QUANTITATIVI E QUALITATIVI PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI AI SENSI DELLA RACCOMANDAZIONE 7, PRIMO PERIODO, LETTERE C) E D), ALL'ARTICOLO 2 DEL CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE

Il presente documento contiene la determinazione dei criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali e della remunerazione aggiuntiva, nonché la definizione di "stretti familiari", da utilizzare da parte del Consiglio di Amministrazione di Autogrill ai fini delle valutazioni relative all'indipendenza degli Amministratori di Autogrill, come previsto dal Codice di Corporate Governance.

A. Relazioni commerciali, finanziarie o professionali significative

Per essere ritenuti indipendenti con riferimento ai contenuti della lettera c) della Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance⁽²⁾, gli Amministratori non devono aver avuto nel Periodo di Riferimento

⁽²⁾ La Raccomandazione 7, primo periodo, lettera c), del Codice di Corporate Governance include la seguente circostanza tra quelle che compromettono l'indipendenza di un amministratore: "se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: (i) con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management; (ii) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management".

alcuna relazione commerciale, finanziaria o professionale, che abbia comportato alcun tipo di remunerazione economica, con la Società o le società da essa controllate o con la controllante, o con i relativi Amministratori Esecutivi o il top management.

B. Remunerazioni aggiuntive significative

Per essere ritenuti indipendenti con riferimento ai contenuti della lettera d) della Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance⁽³⁾ gli amministratori non devono aver percepito nel Periodo di Riferimento compensi per altre cariche nel Gruppo pari o superiori al 75% del compenso fisso ordinario percepito per la carica (ivi incluso l'eventuale compenso previsto per la partecipazione ai comitati endo-consiliari) nell'Emittente.

C. Definizione di "stretti familiari"

Ai fini dell'applicazione delle circostanze di cui alla Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance per "stretti familiari" di un Amministratore si intendono (a) i genitori conviventi; (b) i figli conviventi e il coniuge non legalmente separato o il convivente dell'amministratore; (c) i figli conviventi del coniuge non legalmente separato; (d) altri eventuali familiari stabilmente conviventi.

D. Definizioni

Fatti salvi i termini di seguito definiti, nel presente documento i termini con la lettera maiuscola assumono il medesimo significato a essi attribuito nel Regolamento del Consiglio di Amministrazione di Autogrill:

- per "**Periodo di Riferimento**" si intende l'esercizio in corso e ciascuno dei tre esercizi precedenti rispetto alle valutazioni dei requisiti di indipendenza;
- per "**controllante**" si intende il soggetto, persona fisica o giuridica, che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla, direttamente o indirettamente, Autogrill ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. 58/1998;
- per "**Amministratori Esecutivi**" si intendono gli amministratori qualificabili come esecutivi ai sensi del Codice di Corporate Governance;
- per "**Top management**" si intendono i dirigenti, non membri del Consiglio di Amministrazione, titolari del potere e della responsabilità della pianificazione, direzione e controllo della società di riferimento e del gruppo ad essa facente capo. Relativamente ad Autogrill si intendono i soggetti individuati come dirigenti con responsabilità strategiche ai sensi delle disposizioni normative vigenti in materia di politica di remunerazione.

C. REQUISITI DI INDIPENDENZA DI CUI ALL'ART. 16, COMMA 1, LETT. D), E COMMA 2, DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N. 20249 DEL 28 DICEMBRE 2017

Art. 16 del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 20249 del 28 dicembre 2017 (*Condizioni che inibiscono la quotazione di azioni di società controllate sottoposte all'attività di direzione e*

⁽³⁾ Raccomandazione 7, primo periodo, lettera d), del Codice di Corporate Governance include la seguente circostanza tra quelle che compromettono l'indipendenza di un amministratore: "se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente".

coordinamento di altra società)

1. Le azioni di società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di un'altra società o ente non possono essere ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato italiano ove le società controllate:

[...]

d) non dispongano di un comitato per il controllo e i rischi composto da amministratori indipendenti come definiti dal comma 2. Ove istituiti, anche gli altri comitati raccomandati da codici di comportamento in materia di governo societario promossi dai gestori di mercati regolamentati o da associazioni di categoria sono composti da amministratori indipendenti. Per le società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società italiana o estera con azioni quotate in mercati regolamentati è altresì richiesto un consiglio di amministrazione composto in maggioranza da amministratori indipendenti. Ai fini della presente lettera, non possono essere qualificati amministratori indipendenti coloro che ricoprono la carica di amministratore nella società o nell'ente che esercita attività di direzione e coordinamento o nelle società quotate controllate da tale società o ente [...].

2. Ai fini del presente articolo per "amministratori indipendenti" [...] si intendono:

- gli amministratori [...] in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Testo Unico [*D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998*] e degli eventuali ulteriori requisiti individuati nelle procedure previste dall'articolo 4 del regolamento adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 in materia di operazioni con parti correlate o previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla società;
- qualora la società dichiarerà, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 2, del Testo Unico, di aderire ad un codice di comportamento promosso dal gestore di mercati regolamentati o da associazioni di categoria che preveda requisiti di indipendenza almeno equivalenti a quelli dell'articolo 148, comma 3, del Testo Unico, gli amministratori [...] riconosciuti come tali dalla società ai sensi del medesimo codice.

ALLEGATO 4

LIMITI AL CUMULO DI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ'

- A. PRINCIPI SANCITI DAL CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE, COME RECEPITI NEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AUTOGRILL S.P.A., APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ IN DATA 18 NOVEMBRE 2021

Articolo 11

("Competenze")

[...]

(11.2)

In conformità alle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie di tempo in tempo in vigore nonché nei termini previsti dal Codice di Corporate Governance, il Consiglio di Amministrazione:

[...]

- (h) esprime il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della Società, tenendo conto dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto. A tale riguardo, i membri del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a rispettare i limiti al numero massimo di incarichi previsti nell'**Allegato C** al presente Regolamento.

ALLEGATO C

ORIENTAMENTO IN MERITO AL NUMERO MASSIMO DI INCARICHI CHE POSSONO ESSERE RIVESTITI DAGLI AMMINISTRATORI DI AUTOGRILL S.P.A.

Ai sensi della Raccomandazione n. 15 del Codice di Corporate Governance⁽⁴⁾, il Consiglio di Amministrazione di Autogrill ritiene che, ferme restando le cause di ineleggibilità e decadenza nonché i limiti al cumulo di incarichi previsti dalla vigente disciplina di legge e regolamentare, sia compatibile con un efficace svolgimento del ruolo di Amministratore di Autogrill l'assunzione di incarichi di amministrazione e di controllo in altre società nei limiti che seguono.

- A. Un Amministratore esecutivo** della Società, oltre alla carica ricoperta nella Società, non deve:
- i. ricoprire la carica di consigliere esecutivo in altra società quotata, o in una società finanziaria, bancaria o assicurativa o con un patrimonio netto superiore a Euro 5 miliardi (ciascuna di esse, una “Società Rilevante”);
 - ii. ricoprire la carica di consigliere non esecutivo o sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di tre Società Rilevanti; né
 - iii. fermi gli ulteriori divieti previsti dalla legge, essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti o ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in società concorrenti.
- B. Un Amministratore non esecutivo** della Società, oltre alla carica ricoperta nella Società, non deve:
- i. ricoprire la carica la carica di consigliere esecutivo in più di una Società Rilevante e la carica di consigliere non esecutivo o di sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di quattro Società Rilevanti;
 - ii. ricoprire la carica la carica di consigliere non esecutivo o di sindaco in più di sei Società Rilevanti; né
 - iii. fermi gli ulteriori divieti previsti dalla legge, essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti o ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in società concorrenti.
- C.** Restano escluse dai limiti di cumulo di cui ai precedenti paragrafi A. e B. le cariche ricoperte da un Amministratore della Società in altre società appartenenti al Gruppo.
- D.** Ai fini di quanto precede, una pluralità di incarichi ricoperti in società quotate o in società finanziarie, bancarie o assicurative, o con un patrimonio netto superiore a Euro 5 miliardi, appartenenti al medesimo gruppo societario è computata come un unico incarico. In caso di incertezza circa la qualifica dell'incarico, l'incarico è considerato come incarico di Amministratore esecutivo.

⁽⁴⁾ La Raccomandazione n. 15 del Codice di Corporate Governance prevede che “nelle società grandi l'organo di amministrazione esprime il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della società, tenendo conto dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto”.

In ogni caso, prima di assumere un incarico di amministratore in un'altra società non appartenente al Gruppo, gli Amministratori esecutivi ne danno informativa al Consiglio di Amministrazione, che può chiedere agli interessati di rifiutare l'assunzione dell'incarico qualora ne ravvisi, ragionevolmente, l'incompatibilità con le funzioni attribuite all'Amministratore esecutivo e con l'interesse di Autogrill e/o del Gruppo.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle informazioni ricevute dagli Amministratori, rileva annualmente e rende note nella relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari le cariche sociali ricoperte dai Consiglieri in Società Rilevanti.

Fatto salvo ove diversamente previsto, i termini con la lettera maiuscola assumono il medesimo significato a essi attribuito nel Regolamento del Consiglio di Amministrazione di Autogrill.

CV

Xavier Rossinyol ricopre il ruolo di CEO di Dufry dal 2022. Prima di ricoprire questo ruolo, Xavier Rossinyol è stato CEO di Gategroup dal 2015 al 2021, Chief Operating Officer EMEA & Asia di Dufry dal 2012 al 2015, Chief Financial Officer di Dufry dal 2004 al 2012 e ha ricoperto varie posizioni presso Areas (membro del gruppo francese Elixir) dal 1995 al 2003. Xavier Rossinyol ha conseguito una laurea in economia aziendale presso l'ESADE (Spagna), un MBA presso l'ESADE e l'Università della British Columbia (Canada e Hong Kong) e un master in diritto commerciale presso l'Università Pompeu Fabra (Spagna).

Cariche ricoperte dai consiglieri di amministrazione in altre società non appartenenti al Gruppo Autogrill, ai sensi dell'Allegato C al Regolamento del Consiglio di Amministrazione di Autogrill S.p.A., approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 18 novembre 2021

	Società quotate		Società assicurative		Società finanziarie		Società bancarie		Società con patrimonio netto superiore a 5 miliardi di Euro	
	Società	Carica ⁽¹⁾	Società	Carica ⁽¹⁾	Società	Carica ⁽¹⁾	Società	Carica ⁽¹⁾	Società	Carica ⁽¹⁾
1	Dufry AG	CEO (*)	-	-	-	-	-	-	-	-
2										
3										
4										
5										
6										

(*) Il candidato, *chief executive officer* di Dufry, non è tuttavia membro del Consiglio di Amministrazione di quest'ultima

Il sottoscritto dichiara di non essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti, di non esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi né di essere amministratore o direttore generale in società concorrenti.

(1) (a) Per gli incarichi di consigliere di amministrazione, si prega di specificare se trattasi di esecutivo o non esecutivo, anche solo con le seguenti abbreviazioni: C.E. = consigliere di amministrazione esecutivo; C.N.E. = consigliere di amministrazione non esecutivo;

(b) per gli incarichi di sindaco, si prega di specificare se trattasi di presidente del collegio sindacale, sindaco effettivo o sindaco supplente, anche solo con le seguenti abbreviazioni: P.d.C.S = presidente del collegio sindacale; S.E. = sindaco effettivo; S.S. = sindaco supplente.

In caso di più incarichi ricoperti in società appartenenti a uno stesso gruppo societario si prega di indicare il gruppo di appartenenza.


Data:

22 marzo 2023

Nome:

Xavier Rossinyol

Firma



DICHIARAZIONE

Il sottoscritto, Francisco Javier Gavilan, nato in Spagna il 4 ottobre 1971, residente in Boca Raton, Florida (U.S.A.) 33496, 17593 Middle Lake Drive, con riferimento alla propria candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Autogrill S.p.A. (di seguito “**Autogrill**” o la “**Società**”), in vista dell’Assemblea degli azionisti della Società convocata per il giorno 19 aprile 2023, in unica convocazione

dichiara

- di essere a conoscenza dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari applicabili e dallo statuto di Autogrill in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società;
- di accettare la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione; e, sotto la propria responsabilità,

attesta

1. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni di legge e statutarie con riferimento alla carica di Consigliere di Amministrazione e, in particolare, ai sensi dell’articolo 2383 cod. civ., dichiara l’inesistenza, a suo carico, di interdizioni dall’ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell’Unione europea;
2. di possedere i requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica, inclusi, senza limitazione, quelli espressamente elencati nel seguito;
3. di possedere i requisiti di onorabilità previsti dalle applicabili disposizioni di legge e precisati nell’Allegato 1 alla presente dichiarazione;
4. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 2390 cod. civ. (ossia di non essere socio illimitatamente responsabile, amministratore o direttore generale in società concorrente di Autogrill e di non esercitare, per conto proprio o di terzi, attività in concorrenza con quelle esercitate da Autogrill);
5. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (*Codice dei contratti pubblici*), riportate nell’Allegato 2 alla presente dichiarazione;
6. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come richiamati dall’articolo 147-ter, comma 4, del medesimo Decreto e dall’articolo 10 dello statuto di Autogrill e meglio precisati nell’Allegato 3 alla presente dichiarazione;

7. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dal Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana nel gennaio 2020 (di seguito il “Codice di Corporate Governance”), come recepiti dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione e riportati nell’Allegato 3 alla presente dichiarazione;
8. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 16, comma 1, lett. d), e comma 2, del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 20249 del 28 dicembre 2017, riportati nell’Allegato 3 alla presente dichiarazione;
9. di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo rivestiti in altre società e riportati nell’Allegato 4 alla presente dichiarazione, già contenuti nell’Allegato C al Regolamento del Consiglio di Amministrazione di Autogrill S.p.A..

Il sottoscritto allega (i) un *curriculum vitae* (“CV”) contenente un’esauriente informativa in merito alle proprie caratteristiche personali e professionali, nonché (ii) un elenco degli incarichi di amministrazione e controllo rivestiti in altre società alla data della presente dichiarazione ritenuti rilevanti dalla Società, ai sensi del Codice di Corporate Governance, e indicati nell’Allegato 4 alla presente dichiarazione.

Si impegna inoltre a produrre, su richiesta di Autogrill, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto sopra dichiarato e a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione, ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Autorizza, infine, la Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (*Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati*) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, e alla pubblicazione del proprio *curriculum vitae* e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

(*Luogo e Data*)

Boca Raton (FL), 22 marzo 2023

In fede,

(Firma)

Javier Gavilan

ALLEGATO 1

REQUISITI DI ONORABILITÀ DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

*Articolo 147–quinquies D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998
("Requisiti di onorabilità")*

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

*Articolo 148 D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998
("Composizione")*

[...]

4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Ivass, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. [...].

Decreto del Ministero Della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 ("Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'art. 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58")

Articolo 2

("Requisiti di onorabilità")

1. La carica di sindaco delle società indicate dall'art. 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:
 - a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia

pubblica;

- 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
2. La carica di sindaco nelle società di cui all'art. 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

ALLEGATO 2

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)

Art. 80 (Motivi di esclusione):

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

[...]

ALLEGATO 3

REQUISITI DI INDIPENDENZA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

A. REQUISITI DI INDIPENDENZA PREVISTI DAL D.LGS. N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998

*Articolo 147-ter D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998
("Elezioni e composizione del consiglio di amministrazione")*

[...]

4. In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-*septiesdecies*, secondo comma, del codice civile. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

*Articolo 148 D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998
("Composizione")*

[...]

3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:
 - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

[...]

*Articolo 2382 del codice civile
("Cause di ineleggibilità e di decadenza")*

1. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto,

l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 2383 del codice civile
("Nomina e revoca degli amministratori")

1. [...] La nomina è in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell'interessato, di una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea. [...]
- B. REQUISITI DI INDIPENDENZA PREVISTI DAL CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE, COME RECEPITI NEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AUTOGRILL S.P.A., APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ IN DATA 18 NOVEMBRE 2021

Articolo 3 del Regolamento del Consiglio di Amministrazione di
Autogrill S.p.A. ("Amministratori Indipendenti")

(6.6)

[...]

Un Amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- i. se è un soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, società fiduciarie o interposta persona) controlla la Società, o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla Società ("**Azionista Significativo**");
- ii. se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
 - della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
 - di un Azionista Significativo della Società;
- iii. se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management⁽¹⁾;

⁽¹⁾ Nel presente Regolamento, il termine "*top management*" indica gli alti dirigenti che non sono membri dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società e del Gruppo ad essa facente capo.

- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
- iv. se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della Società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance di tempo in tempo in vigore o previsti dalla normativa vigente;
- v. se è stato Amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- vi. se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un Amministratore Esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- vii. se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
- viii. se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

(6.7)

L'**Allegato B** al presente Regolamento definisce i criteri quantitativi e/o qualitativi da utilizzare per la valutazione della significatività dei rapporti di cui alle lettere c) e d) del precedente articolo 6.6.

ALLEGATO B

CRITERI QUANTITATIVI E QUALITATIVI PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI AI SENSI DELLA RACCOMANDAZIONE 7, PRIMO PERIODO, LETTERE C) E D), ALL'ARTICOLO 2 DEL CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE

Il presente documento contiene la determinazione dei criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali e della remunerazione aggiuntiva, nonché la definizione di "stretti familiari", da utilizzare da parte del Consiglio di Amministrazione di Autogrill ai fini delle valutazioni relative all'indipendenza degli Amministratori di Autogrill, come previsto dal Codice di Corporate Governance.

A. Relazioni commerciali, finanziarie o professionali significative

Per essere ritenuti indipendenti con riferimento ai contenuti della lettera c) della Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance⁽²⁾, gli Amministratori non devono aver avuto nel Periodo di Riferimento

⁽²⁾ La Raccomandazione 7, primo periodo, lettera c), del Codice di Corporate Governance include la seguente circostanza tra quelle che compromettono l'indipendenza di un amministratore: "*se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: (i) con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management; (ii) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management*".

alcuna relazione commerciale, finanziaria o professionale, che abbia comportato alcun tipo di remunerazione economica, con la Società o le società da essa controllate o con la controllante, o con i relativi Amministratori Esecutivi o il top management.

B. Remunerazioni aggiuntive significative

Per essere ritenuti indipendenti con riferimento ai contenuti della lettera d) della Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance⁽³⁾ gli amministratori non devono aver percepito nel Periodo di Riferimento compensi per altre cariche nel Gruppo pari o superiori al 75% del compenso fisso ordinario percepito per la carica (ivi incluso l'eventuale compenso previsto per la partecipazione ai comitati endo-consiliari) nell'Emittente.

C. Definizione di "stretti familiari"

Ai fini dell'applicazione delle circostanze di cui alla Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance per "stretti familiari" di un Amministratore si intendono (a) i genitori conviventi; (b) i figli conviventi e il coniuge non legalmente separato o il convivente dell'amministratore; (c) i figli conviventi del coniuge non legalmente separato; (d) altri eventuali familiari stabilmente conviventi.

D. Definizioni

Fatti salvi i termini di seguito definiti, nel presente documento i termini con la lettera maiuscola assumono il medesimo significato a essi attribuito nel Regolamento del Consiglio di Amministrazione di Autogrill:

- per "**Periodo di Riferimento**" si intende l'esercizio in corso e ciascuno dei tre esercizi precedenti rispetto alle valutazioni dei requisiti di indipendenza;
- per "**controllante**" si intende il soggetto, persona fisica o giuridica, che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla, direttamente o indirettamente, Autogrill ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. 58/1998;
- per "**Amministratori Esecutivi**" si intendono gli amministratori qualificabili come esecutivi ai sensi del Codice di Corporate Governance;
- per "**Top management**" si intendono i dirigenti, non membri del Consiglio di Amministrazione, titolari del potere e della responsabilità della pianificazione, direzione e controllo della società di riferimento e del gruppo ad essa facente capo. Relativamente ad Autogrill si intendono i soggetti individuati come dirigenti con responsabilità strategiche ai sensi delle disposizioni normative vigenti in materia di politica di remunerazione.

C. REQUISITI DI INDIPENDENZA DI CUI ALL'ART. 16, COMMA 1, LETT. D), E COMMA 2, DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N. 20249 DEL 28 DICEMBRE 2017

Art. 16 del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 20249 del 28 dicembre 2017 (*Condizioni che inibiscono la quotazione di azioni di società controllate sottoposte all'attività di direzione e*

⁽³⁾ Raccomandazione 7, primo periodo, lettera d), del Codice di Corporate Governance include la seguente circostanza tra quelle che compromettono l'indipendenza di un amministratore: "*se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente*".

coordinamento di altra società)

1. Le azioni di società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di un'altra società o ente non possono essere ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato italiano ove le società controllate:

[...]

d) non dispongano di un comitato per il controllo e i rischi composto da amministratori indipendenti come definiti dal comma 2. Ove istituiti, anche gli altri comitati raccomandati da codici di comportamento in materia di governo societario promossi dai gestori di mercati regolamentati o da associazioni di categoria sono composti da amministratori indipendenti. Per le società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società italiana o estera con azioni quotate in mercati regolamentati è altresì richiesto un consiglio di amministrazione composto in maggioranza da amministratori indipendenti. Ai fini della presente lettera, non possono essere qualificati amministratori indipendenti coloro che ricoprono la carica di amministratore nella società o nell'ente che esercita attività di direzione e coordinamento o nelle società quotate controllate da tale società o ente [...].

2. Ai fini del presente articolo per "amministratori indipendenti" [...] si intendono:

- gli amministratori [...] in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Testo Unico [*D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998*] e degli eventuali ulteriori requisiti individuati nelle procedure previste dall'articolo 4 del regolamento adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 in materia di operazioni con parti correlate o previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla società;
- qualora la società dichiarerà, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 2, del Testo Unico, di aderire ad un codice di comportamento promosso dal gestore di mercati regolamentati o da associazioni di categoria che preveda requisiti di indipendenza almeno equivalenti a quelli dell'articolo 148, comma 3, del Testo Unico, gli amministratori [...] riconosciuti come tali dalla società ai sensi del medesimo codice.

ALLEGATO 4

LIMITI AL CUMULO DI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ'

- A. PRINCIPI SANCITI DAL CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE, COME RECEPITI NEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AUTOGRILL S.P.A., APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ IN DATA 18 NOVEMBRE 2021

Articolo 11

("Competenze")

[...]

(11.2)

In conformità alle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie di tempo in tempo in vigore nonché nei termini previsti dal Codice di Corporate Governance, il Consiglio di Amministrazione:

[...]

- (h) esprime il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della Società, tenendo conto dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto. A tale riguardo, i membri del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a rispettare i limiti al numero massimo di incarichi previsti nell'**Allegato C** al presente Regolamento.

ALLEGATO C

ORIENTAMENTO IN MERITO AL NUMERO MASSIMO DI INCARICHI CHE POSSONO ESSERE RIVESTITI DAGLI AMMINISTRATORI DI AUTOGRILL S.P.A.

Ai sensi della Raccomandazione n. 15 del Codice di Corporate Governance⁽⁴⁾, il Consiglio di Amministrazione di Autogrill ritiene che, ferme restando le cause di ineleggibilità e decadenza nonché i limiti al cumulo di incarichi previsti dalla vigente disciplina di legge e regolamentare, sia compatibile con un efficace svolgimento del ruolo di Amministratore di Autogrill l'assunzione di incarichi di amministrazione e di controllo in altre società nei limiti che seguono.

- A. Un Amministratore esecutivo** della Società, oltre alla carica ricoperta nella Società, non deve:
- i. ricoprire la carica di consigliere esecutivo in altra società quotata, o in una società finanziaria, bancaria o assicurativa o con un patrimonio netto superiore a Euro 5 miliardi (ciascuna di esse, una “Società Rilevante”);
 - ii. ricoprire la carica di consigliere non esecutivo o sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di tre Società Rilevanti; né
 - iii. fermi gli ulteriori divieti previsti dalla legge, essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti o ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in società concorrenti.
- B. Un Amministratore non esecutivo** della Società, oltre alla carica ricoperta nella Società, non deve:
- i. ricoprire la carica la carica di consigliere esecutivo in più di una Società Rilevante e la carica di consigliere non esecutivo o di sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di quattro Società Rilevanti;
 - ii. ricoprire la carica la carica di consigliere non esecutivo o di sindaco in più di sei Società Rilevanti; né
 - iii. fermi gli ulteriori divieti previsti dalla legge, essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti o ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in società concorrenti.
- C.** Restano escluse dai limiti di cumulo di cui ai precedenti paragrafi A. e B. le cariche ricoperte da un Amministratore della Società in altre società appartenenti al Gruppo.
- D.** Ai fini di quanto precede, una pluralità di incarichi ricoperti in società quotate o in società finanziarie, bancarie o assicurative, o con un patrimonio netto superiore a Euro 5 miliardi, appartenenti al medesimo gruppo societario è computata come un unico incarico. In caso di incertezza circa la qualifica dell'incarico, l'incarico è considerato come incarico di Amministratore esecutivo.

⁽⁴⁾ La Raccomandazione n. 15 del Codice di Corporate Governance prevede che “*nelle società grandi l'organo di amministrazione esprime il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della società, tenendo conto dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto*”.

In ogni caso, prima di assumere un incarico di amministratore in un'altra società non appartenente al Gruppo, gli Amministratori esecutivi ne danno informativa al Consiglio di Amministrazione, che può chiedere agli interessati di rifiutare l'assunzione dell'incarico qualora ne ravvisi, ragionevolmente, l'incompatibilità con le funzioni attribuite all'Amministratore esecutivo e con l'interesse di Autogrill e/o del Gruppo.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle informazioni ricevute dagli Amministratori, rileva annualmente e rende note nella relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari le cariche sociali ricoperte dai Consiglieri in Società Rilevanti.

Fatto salvo ove diversamente previsto, i termini con la lettera maiuscola assumono il medesimo significato a essi attribuito nel Regolamento del Consiglio di Amministrazione di Autogrill.

CV

FRANCISCO JAVIER GAVILAN



Professionista di successo e di talento, esperto del settore Food & Beverage da oltre 25 anni, con una profonda conoscenza dei mercati internazionali. Responsabile dell'acquisizione, dello sviluppo, dell'espansione e della gestione di attività di ristorazione e di concessioni di Food & Beverage in centri urbani, centri commerciali, aeroporti e autostrade. Fondatore di International Meal Company (IMC), di cui è stato CEO dal 2006 al 2015.

Prima di IMC, Javier ha guidato Aerocomidas portandolo a diventare il più grande operatore di ristorazione negli aeroporti messicani con il supporto del suo principale azionista dell'epoca, la società di *private equity* Advent International. Javier ha portato AREAS negli Stati Uniti vincendo una gara per una concessione all'aeroporto internazionale di Miami. In precedenza ha ampliato in Cile, Argentina, Messico e Stati Uniti la presenza di uno dei principali operatori di concessioni a livello mondiale, Elior Group.

Attualmente fornisce servizi di consulenza ad aziende del settore F&B che perseguono una crescita in America Latina e negli Stati Uniti, grazie alla sua esperienza in fusioni e acquisizioni, ristrutturazioni, miglioramento delle operatività e creazione di soluzioni per aziende complesse che necessitano di un nuovo obiettivo motivante per la cultura dell'eccellenza del cliente.

Principali competenze

Esperienza in operazioni e finanza nell'ambito della ristorazione

Forte capacità di negoziazione e di prendere decisioni

Trilingue: spagnolo, inglese e portoghese

Risultati principali

Completamento con successo del processo di IPO in BOVESPA

Fusioni e acquisizioni di oltre 20 aziende del settore

Cariche ricoperte dai consiglieri di amministrazione in altre società non appartenenti al Gruppo Autogrill, ai sensi dell'Allegato C al Regolamento del Consiglio di Amministrazione di Autogrill S.p.A., approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 18 novembre 2021

	Società quotate		Società assicurative		Società finanziarie		Società bancarie		Società con patrimonio netto superiore a 5 miliardi di Euro	
	Società	Carica ⁽¹⁾	Società	Carica ⁽¹⁾	Società	Carica ⁽¹⁾	Società	Carica ⁽¹⁾	Società	Carica ⁽¹⁾
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2										
3										
4										
5										
6										

Il sottoscritto dichiara di non essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti, di non esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi né di essere amministratore o direttore generale in società concorrenti.

(1) (a) Per gli incarichi di consigliere di amministrazione, si prega di specificare se trattasi di esecutivo o non esecutivo, anche solo con le seguenti abbreviazioni: C.E. = consigliere di amministrazione esecutivo; C.N.E. = consigliere di amministrazione non esecutivo;

(b) per gli incarichi di sindaco, si prega di specificare se trattasi di presidente del collegio sindacale, sindaco effettivo o sindaco supplente, anche solo con le seguenti abbreviazioni: P.d.C.S = presidente del collegio sindacale; S.E. = sindaco effettivo; S.S. = sindaco supplente.

In caso di più incarichi ricoperti in società appartenenti a uno stesso gruppo societario si prega di indicare il gruppo di appartenenza.

Data

22 marzo 2023

Nome

Francisco Javier Gavilan

Firma Javier Gavilan

DICHIARAZIONE

La sottoscritta, Marella Moretti, nata a Torino il 4 novembre 1965, codice fiscale MRTMLL65S44L219D , residente in Parigi (Francia) – 1 ,place du Palais Bourbon – 75007 Parigi (Francia), con riferimento alla propria candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Autogrill S.p.A. (di seguito “**Autogrill**” o la “**Società**”), in vista dell’Assemblea degli azionisti della Società convocata per il giorno 19 aprile 2023, in unica convocazione

dichiara

- di essere a conoscenza dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari applicabili e dallo statuto di Autogrill in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società;
 - di accettare la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione;
- e, sotto la propria responsabilità,

attesta

1. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni di legge e statutarie con riferimento alla carica di Consigliere di Amministrazione e, in particolare, ai sensi dell’articolo 2383 cod. civ., dichiara l'inesistenza, a suo carico, di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;
2. di possedere i requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica, inclusi, senza limitazione, quelli espressamente elencati nel seguito;
3. di possedere i requisiti di onorabilità previsti dalle applicabili disposizioni di legge e precisati nell’Allegato 1 alla presente dichiarazione;
4. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 2390 cod. civ. (ossia di non essere socio illimitatamente responsabile, amministratore o direttore generale in società concorrente di Autogrill e di non esercitare, per conto proprio o di terzi, attività in concorrenza con quelle esercitate da Autogrill);
5. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (*Codice dei contratti pubblici*), riportate nell’Allegato 2 alla presente dichiarazione;
6. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come richiamati dall’articolo 147-ter, comma 4, del medesimo Decreto e dall’articolo 10 dello statuto di Autogrill e meglio precisati nell’Allegato 3 alla presente dichiarazione;

7. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dal Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana nel gennaio 2020 (di seguito il “Codice di Corporate Governance”), come recepiti dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione e riportati nell’Allegato 3 alla presente dichiarazione;
8. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 16, comma 1, lett. d), e comma 2, del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 20249 del 28 dicembre 2017, riportati nell’Allegato 3 alla presente dichiarazione;
9. di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo rivestiti in altre società e riportati nell’Allegato 4 alla presente dichiarazione, già contenuti nell’Allegato C al Regolamento del Consiglio di Amministrazione di Autogrill S.p.A..

La sottoscritta allega (i) un *curriculum vitae* (“CV”) contenente un’esauriente informativa in merito alle proprie caratteristiche personali e professionali, nonché (ii) un elenco degli incarichi di amministrazione e controllo rivestiti in altre società alla data della presente dichiarazione ritenuti rilevanti dalla Società, ai sensi del Codice di Corporate Governance, e indicati nell’Allegato 4 alla presente dichiarazione.


Si impegna inoltre a produrre, su richiesta di Autogrill, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto sopra dichiarato e a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione, ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Autorizza, infine, la Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (*Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati*) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, e alla pubblicazione del proprio *curriculum vitae* e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

(*Luogo e Data*)

Parigi (Francia), 22 Marzo 2023

In fede,

(Firma)


ALLEGATO 1

REQUISITI DI ONORABILITÀ DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 147-quinquies D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998
("Requisiti di onorabilità")

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

Articolo 148 D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998
("Composizione")

[...]

4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Ivass, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. [...].

Decreto del Ministero Della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 ("Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'art. 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58")

Articolo 2

("Requisiti di onorabilità")

1. La carica di sindaco delle società indicate dall'art. 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:
 - a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia

pubblica;

- 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
2. La carica di sindaco nelle società di cui all'art. 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

ALLEGATO 2

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)

Art. 80 (Motivi di esclusione):

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

[...]

ALLEGATO 3

REQUISITI DI INDIPENDENZA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

A. REQUISITI DI INDIPENDENZA PREVISTI DAL D.LGS. N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998

*Articolo 147-ter D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998
("Elezione e composizione del consiglio di amministrazione")*

[...]

4. In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-*septiesdecies*, secondo comma, del codice civile. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

*Articolo 148 D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998
("Composizione")*

[...]

3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:
 - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

[...]

*Articolo 2382 del codice civile
("Cause di ineleggibilità e di decadenza")*

1. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto,

l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 2383 del codice civile
("Nomina e revoca degli amministratori")

1. [...] La nomina è in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell'interessato, di una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea. [...]

- B. REQUISITI DI INDIPENDENZA PREVISTI DAL CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE, COME RECEPITI NEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AUTOGRILL S.P.A., APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ IN DATA 18 NOVEMBRE 2021

Articolo 3 del Regolamento del Consiglio di Amministrazione di
Autogrill S.p.A. ("Amministratori Indipendenti")

(6.6)

[...]

Un Amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- i. se è un soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, società fiduciarie o interposta persona) controlla la Società, o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla Società ("**Azionista Significativo**");
- ii. se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
 - della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
 - di un Azionista Significativo della Società;
- iii. se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management⁽¹⁾;

⁽¹⁾ Nel presente Regolamento, il termine "*top management*" indica gli alti dirigenti che non sono membri dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società e del Gruppo ad essa facente capo.

- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
- iv. se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della Società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance di tempo in tempo in vigore o previsti dalla normativa vigente;
- v. se è stato Amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- vi. se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un Amministratore Esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- vii. se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
- viii. se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

(6.7)

L'**Allegato B** al presente Regolamento definisce i criteri quantitativi e/o qualitativi da utilizzare per la valutazione della significatività dei rapporti di cui alle lettere c) e d) del precedente articolo 6.6.

ALLEGATO B

CRITERI QUANTITATIVI E QUALITATIVI PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI AI SENSI DELLA RACCOMANDAZIONE 7, PRIMO PERIODO, LETTERE C) E D), ALL'ARTICOLO 2 DEL CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE

Il presente documento contiene la determinazione dei criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali e della remunerazione aggiuntiva, nonché la definizione di "stretti familiari", da utilizzare da parte del Consiglio di Amministrazione di Autogrill ai fini delle valutazioni relative all'indipendenza degli Amministratori di Autogrill, come previsto dal Codice di Corporate Governance.

A. Relazioni commerciali, finanziarie o professionali significative

Per essere ritenuti indipendenti con riferimento ai contenuti della lettera c) della Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance⁽²⁾, gli Amministratori non devono aver avuto nel Periodo di Riferimento

⁽²⁾ La Raccomandazione 7, primo periodo, lettera c), del Codice di Corporate Governance include la seguente circostanza tra quelle che compromettono l'indipendenza di un amministratore: "se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: (i) con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management; (ii) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management".

alcuna relazione commerciale, finanziaria o professionale, che abbia comportato alcun tipo di remunerazione economica, con la Società o le società da essa controllate o con la controllante, o con i relativi Amministratori Esecutivi o il top management.

B. Remunerazioni aggiuntive significative

Per essere ritenuti indipendenti con riferimento ai contenuti della lettera d) della Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance⁽³⁾ gli amministratori non devono aver percepito nel Periodo di Riferimento compensi per altre cariche nel Gruppo pari o superiori al 75% del compenso fisso ordinario percepito per la carica (ivi incluso l'eventuale compenso previsto per la partecipazione ai comitati endo-consiliari) nell'Emittente.

C. Definizione di "stretti familiari"

Ai fini dell'applicazione delle circostanze di cui alla Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance per "stretti familiari" di un Amministratore si intendono (a) i genitori conviventi; (b) i figli conviventi e il coniuge non legalmente separato o il convivente dell'amministratore; (c) i figli conviventi del coniuge non legalmente separato; (d) altri eventuali familiari stabilmente conviventi.

D. Definizioni

Fatti salvi i termini di seguito definiti, nel presente documento i termini con la lettera maiuscola assumono il medesimo significato a essi attribuito nel Regolamento del Consiglio di Amministrazione di Autogrill:

- per "**Periodo di Riferimento**" si intende l'esercizio in corso e ciascuno dei tre esercizi precedenti rispetto alle valutazioni dei requisiti di indipendenza;
- per "**controllante**" si intende il soggetto, persona fisica o giuridica, che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla, direttamente o indirettamente, Autogrill ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. 58/1998;
- per "**Amministratori Esecutivi**" si intendono gli amministratori qualificabili come esecutivi ai sensi del Codice di Corporate Governance;
- per "**Top management**" si intendono i dirigenti, non membri del Consiglio di Amministrazione, titolari del potere e della responsabilità della pianificazione, direzione e controllo della società di riferimento e del gruppo ad essa facente capo. Relativamente ad Autogrill si intendono i soggetti individuati come dirigenti con responsabilità strategiche ai sensi delle disposizioni normative vigenti in materia di politica di remunerazione.

C. REQUISITI DI INDIPENDENZA DI CUI ALL'ART. 16, COMMA 1, LETT. D), E COMMA 2, DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N. 20249 DEL 28 DICEMBRE 2017

Art. 16 del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 20249 del 28 dicembre 2017 (*Condizioni che inibiscono la quotazione di azioni di società controllate sottoposte all'attività di direzione e*

⁽³⁾ Raccomandazione 7, primo periodo, lettera d), del Codice di Corporate Governance include la seguente circostanza tra quelle che compromettono l'indipendenza di un amministratore: "se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente".

coordinamento di altra società)

1. Le azioni di società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di un'altra società o ente non possono essere ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato italiano ove le società controllate:

[...]

d) non dispongano di un comitato per il controllo e i rischi composto da amministratori indipendenti come definiti dal comma 2. Ove istituiti, anche gli altri comitati raccomandati da codici di comportamento in materia di governo societario promossi dai gestori di mercati regolamentati o da associazioni di categoria sono composti da amministratori indipendenti. Per le società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società italiana o estera con azioni quotate in mercati regolamentati è altresì richiesto un consiglio di amministrazione composto in maggioranza da amministratori indipendenti. Ai fini della presente lettera, non possono essere qualificati amministratori indipendenti coloro che ricoprono la carica di amministratore nella società o nell'ente che esercita attività di direzione e coordinamento o nelle società quotate controllate da tale società o ente [...].

2. Ai fini del presente articolo per "amministratori indipendenti" [...] si intendono:

- gli amministratori [...] in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Testo Unico [*D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998*] e degli eventuali ulteriori requisiti individuati nelle procedure previste dall'articolo 4 del regolamento adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 in materia di operazioni con parti correlate o previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla società;
- qualora la società dichiarerà, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 2, del Testo Unico, di aderire ad un codice di comportamento promosso dal gestore di mercati regolamentati o da associazioni di categoria che preveda requisiti di indipendenza almeno equivalenti a quelli dell'articolo 148, comma 3, del Testo Unico, gli amministratori [...] riconosciuti come tali dalla società ai sensi del medesimo codice.

ALLEGATO 4

LIMITI AL CUMULO DI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ'

- A. PRINCIPI SANCITI DAL CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE, COME RECEPITI NEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AUTOGRILL S.P.A., APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ IN DATA 18 NOVEMBRE 2021

Articolo 11

("Competenze")

[...]

(11.2)

In conformità alle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie di tempo in tempo in vigore nonché nei termini previsti dal Codice di Corporate Governance, il Consiglio di Amministrazione:

[...]

- (h) esprime il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della Società, tenendo conto dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto. A tale riguardo, i membri del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a rispettare i limiti al numero massimo di incarichi previsti nell'**Allegato C** al presente Regolamento.

ALLEGATO C

ORIENTAMENTO IN MERITO AL NUMERO MASSIMO DI INCARICHI CHE POSSONO ESSERE RIVESTITI DAGLI AMMINISTRATORI DI AUTOGRILL S.P.A.

Ai sensi della Raccomandazione n. 15 del Codice di Corporate Governance⁽⁴⁾, il Consiglio di Amministrazione di Autogrill ritiene che, ferme restando le cause di ineleggibilità e decadenza nonché i limiti al cumulo di incarichi previsti dalla vigente disciplina di legge e regolamentare, sia compatibile con un efficace svolgimento del ruolo di Amministratore di Autogrill l'assunzione di incarichi di amministrazione e di controllo in altre società nei limiti che seguono.

- A. Un Amministratore esecutivo** della Società, oltre alla carica ricoperta nella Società, non deve:
- i. ricoprire la carica di consigliere esecutivo in altra società quotata, o in una società finanziaria, bancaria o assicurativa o con un patrimonio netto superiore a Euro 5 miliardi (ciascuna di esse, una “Società Rilevante”);
 - ii. ricoprire la carica di consigliere non esecutivo o sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di tre Società Rilevanti; né
 - iii. fermi gli ulteriori divieti previsti dalla legge, essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti o ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in società concorrenti.
- B. Un Amministratore non esecutivo** della Società, oltre alla carica ricoperta nella Società, non deve:
- i. ricoprire la carica la carica di consigliere esecutivo in più di una Società Rilevante e la carica di consigliere non esecutivo o di sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di quattro Società Rilevanti;
 - ii. ricoprire la carica la carica di consigliere non esecutivo o di sindaco in più di sei Società Rilevanti; né
 - iii. fermi gli ulteriori divieti previsti dalla legge, essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti o ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in società concorrenti.
- C.** Restano escluse dai limiti di cumulo di cui ai precedenti paragrafi A. e B. le cariche ricoperte da un Amministratore della Società in altre società appartenenti al Gruppo.
- D.** Ai fini di quanto precede, una pluralità di incarichi ricoperti in società quotate o in società finanziarie, bancarie o assicurative, o con un patrimonio netto superiore a Euro 5 miliardi, appartenenti al medesimo gruppo societario è computata come un unico incarico. In caso di incertezza circa la qualifica dell'incarico, l'incarico è considerato come incarico di Amministratore esecutivo.

In ogni caso, prima di assumere un incarico di amministratore in un'altra società non appartenente al

⁽⁴⁾ La Raccomandazione n. 15 del Codice di Corporate Governance prevede che “nelle società grandi l'organo di amministrazione esprime il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della società, tenendo conto dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto”.

Gruppo, gli Amministratori esecutivi ne danno informativa al Consiglio di Amministrazione, che può chiedere agli interessati di rifiutare l'assunzione dell'incarico qualora ne ravvisi, ragionevolmente, l'incompatibilità con le funzioni attribuite all'Amministratore esecutivo e con l'interesse di Autogrill e/o del Gruppo.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle informazioni ricevute dagli Amministratori, rileva annualmente e rende note nella relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari le cariche sociali ricoperte dai Consiglieri in Società Rilevanti.

Fatto salvo ove diversamente previsto, i termini con la lettera maiuscola assumono il medesimo significato a essi attribuito nel Regolamento del Consiglio di Amministrazione di Autogrill.

CV

Marella Moretti è nata a Torino. Ha conseguito il diploma della Scuola di Amministrazione Aziendale dell'Università di Torino, con specializzazione in Finanza.

Ha iniziato la sua carriera nel 1988 come International Corporate Finance Analyst presso l'headquarter di Fiat SpA a Torino. Dal 1991 al 1996 ha proseguito la sua carriera come responsabile Financial Planning and Control di Fiat France a Parigi. In seguito ha ricoperto diverse funzioni di crescente responsabilità in Fiat France: Responsabile Corporate Finance (1996–1998); Vice Direttore Affari Finanziari (1998–1999) e Direttore Affari Finanziari (2000–2005). Dal 2005 al 2020 è stata Chief Financial Officer di Fiat Chrysler Finance et Services a Parigi.

Da settembre 2020 è Director Global Investor Relations di Fiat Chrysler Automobiles (Stellantis da gennaio 2021).

Ha ricoperto anche le seguenti ulteriori cariche all'interno dei gruppi Stellantis, CNH Industrial e Iveco.

Dal 2009 al 2022 è stata Direttore Generale Delegato (*Directeur General Delegué*) ed è tuttora membro del Consiglio di Amministrazione di IC Financial Services, la società finanziaria captive di Iveco e CNH Industrial in Europa, regolata e sotto vigilanza della Banca Centrale Europea e dell'ACPR della Banque de France.

Dal 2019 a marzo 2023 è stata Amministratore esecutivo di Fiat Chrysler Finance Luxembourg. Dal 2011 al 2019 è stata membro del Consiglio di Amministrazione di Fiat Chrysler Finance Europe. Dal 2011 al 2022 è stata Direttore Generale e membro del Consiglio di amministrazione di CNH Industrial Finance France.

Dal 2017 è Consigliere indipendente non esecutivo, membro del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Parti Correlate, di Telecom Italia SpA, il primo operatore di telecomunicazioni in Italia e uno dei principali leader in Brasile, quotata su Euronext Milano.

È inoltre Consigliere indipendente non esecutivo e membro del Comitato di Audit di FL Entertainment NV, gruppo globale di intrattenimento e media (quotato su Euronext Amsterdam) con 2 attività: è leader mondiale della produzione indipendente e distribuzione di contenuti (Banijay Group), e opera nelle scommesse sportive online e gaming attraverso la piattaforma in più rapida crescita in Europa (Betclix Everest Group).

Dal 2011 al 2014 è stata membro indipendente del Consiglio di sorveglianza e del Comitato Audit di Unibail-Rodamco, leader dell'immobiliare commerciale in Europa, quotata su Euronext Parigi.

È stata membro della commissione Europa del MEDEF (associazione di rappresentanza delle imprese francesi), della ONG Care France e dell'organizzazione Women Corporate Directors (international chapter).

Cariche ricoperte dai consiglieri di amministrazione in altre società non appartenenti al Gruppo Autogrill, ai sensi dell'Allegato C al Regolamento del Consiglio di Amministrazione di Autogrill S.p.A., approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 18 novembre 2021

Società quotate		Società assicurative		Società finanziarie		Società bancarie		Società con patrimonio netto superiore a 5 miliardi di Euro		
Società	Carica ⁽¹⁾	Società	Carica ⁽¹⁾	Società	Carica ⁽¹⁾	Società	Carica ⁽¹⁾	Società	Carica ⁽¹⁾	
1	TIM S.p.A.	C.N.E.	-	-			-	-	Tim SpA	C.N.E.
2					IC Financial Services SA	C.N.E.				
3	FL Entertainment NV	C.N.E.								
4										
5										

La sottoscritta dichiara di non essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti, di non esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi né di essere amministratore o direttore generale in società concorrenti.

(1) (a) Per gli incarichi di consigliere di amministrazione, si prega di specificare se trattasi di esecutivo o non esecutivo, anche solo con le seguenti abbreviazioni: C.E. = consigliere di amministrazione esecutivo; C.N.E. = consigliere di amministrazione non esecutivo;

(b) per gli incarichi di sindaco, si prega di specificare se trattasi di presidente del collegio sindacale, sindaco effettivo o sindaco supplente, anche solo con le seguenti abbreviazioni: P.d.C.S = presidente del collegio sindacale; S.E. = sindaco effettivo; S.S. = sindaco supplente.

In caso di più incarichi ricoperti in società appartenenti a uno stesso gruppo societario si prega di indicare il gruppo di appartenenza.

Data: 22 marzo 2023

Nome:

Marella Moretti

Firma

DICHIARAZIONE

La sottoscritta, Emanuela Trentin, nata a Milano il 31 gennaio 1972, residente in Milano, Via Antonio Locatelli 6, con riferimento alla propria candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Autogrill S.p.A. (di seguito “**Autogrill**” o la “**Società**”), in vista dell’Assemblea degli azionisti della Società convocata per il giorno 19 aprile 2023, in unica convocazione

dichiara

- di essere a conoscenza dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari applicabili e dallo statuto di Autogrill in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società;
 - di accettare la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione;
- e, sotto la propria responsabilità,

attesta

1. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni di legge e statutarie con riferimento alla carica di Consigliere di Amministrazione e, in particolare, ai sensi dell’articolo 2383 cod. civ., dichiara l’inesistenza, a suo carico, di interdizioni dall’ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell’Unione europea;
2. di possedere i requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica, inclusi, senza limitazione, quelli espressamente elencati nel seguito;
3. di possedere i requisiti di onorabilità previsti dalle applicabili disposizioni di legge e precisati nell’Allegato 1 alla presente dichiarazione;
4. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 2390 cod. civ. (ossia di non essere socio illimitatamente responsabile, amministratore o direttore generale in società concorrente di Autogrill e di non esercitare, per conto proprio o di terzi, attività in concorrenza con quelle esercitate da Autogrill);
5. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (*Codice dei contratti pubblici*), riportate nell’Allegato 2 alla presente dichiarazione;
6. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come richiamati dall’articolo 147-ter, comma 4, del medesimo Decreto e dall’articolo 10 dello statuto di Autogrill e meglio precisati nell’Allegato 3 alla presente dichiarazione;
7. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dal Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana nel gennaio 2020 (di seguito il “Codice di Corporate Governance”), come recepiti dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione e riportati nell’Allegato 3 alla presente dichiarazione;
8. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 16, comma 1, lett. d), e comma 2, del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 20249 del 28 dicembre 2017, riportati nell’Allegato 3 alla presente dichiarazione;
9. di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo

rivestiti in altre società e riportati nell'Allegato 4 alla presente dichiarazione, già contenuti nell'Allegato C al Regolamento del Consiglio di Amministrazione di Autogrill S.p.A..


La sottoscritta allega (i) un *curriculum vitae* ("**CV**") contenente un'esauriente informativa in merito alle proprie caratteristiche personali e professionali, nonché (ii) un elenco degli incarichi di amministrazione e controllo rivestiti in altre società alla data della presente dichiarazione ritenuti rilevanti dalla Società, ai sensi del Codice di Corporate Governance, e indicati nell'Allegato 4 alla presente dichiarazione.

Si impegna inoltre a produrre, su richiesta di Autogrill, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto sopra dichiarato e a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione, ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Autorizza, infine, la Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (*Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati*) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, e alla pubblicazione del proprio *curriculum vitae* e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

(Luogo e Data)

Milano, 22 Marzo 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. Caramanna', written over a horizontal line.

ALLEGATO 1

REQUISITI DI ONORABILITÀ DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

*Articolo 147-quinquies D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998
("Requisiti di onorabilità")*

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

*Articolo 148 D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998
("Composizione")*

[...]

4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Ivass, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. [...].

Decreto del Ministero Della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 ("Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'art. 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58")

Articolo 2

("Requisiti di onorabilità")

1. La carica di sindaco delle società indicate dall'art. 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:
 - a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
2. La carica di sindaco nelle società di cui all'art. 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

ALLEGATO 2

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)

Art. 80 (Motivi di esclusione):

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - b-bis*) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente

sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

[...]

ALLEGATO 3

REQUISITI DI INDIPENDENZA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

A. REQUISITI DI INDIPENDENZA PREVISTI DAL D.LGS. N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998

*Articolo 147-ter D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998
("Elezione e composizione del consiglio di amministrazione")*

[...]

4. In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

*Articolo 148 D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998
("Composizione")*

[...]

3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:
 - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

[...]

*Articolo 2382 del codice civile
("Cause di ineleggibilità e di decadenza")*

1. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

*Articolo 2383 del codice civile
("Nomina e revoca degli amministratori")*

1. [...] La nomina è in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell'interessato, di una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato

membro dell'Unione europea. [...]

B. REQUISITI DI INDIPENDENZA PREVISTI DAL CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE, COME RECEPITI NEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AUTOGRILL S.P.A., APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ IN DATA 18 NOVEMBRE 2021

*Articolo 3 del Regolamento del Consiglio di Amministrazione di
Autogrill S.p.A. ("Amministratori Indipendenti")*

(6.6)

[...]

Un Amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- i. se è un soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, società fiduciarie o interposta persona) controlla la Società, o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla Società ("**Azionista Significativo**");
- ii. se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
 - della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
 - di un Azionista Significativo della Società;
- iii. se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management¹⁾;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
- iv. se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della Società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance di tempo in tempo in vigore o previsti dalla normativa vigente;
- v. se è stato Amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- vi. se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un Amministratore Esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- vii. se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
- viii. se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

(6.7)

¹⁾ Nel presente Regolamento, il termine "*top management*" indica gli alti dirigenti che non sono membri dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società e del Gruppo ad essa facente capo.

L'**Allegato B** al presente Regolamento definisce i criteri quantitativi e/o qualitativi da utilizzare per la valutazione della significatività dei rapporti di cui alle lettere c) e d) del precedente articolo 6.6.

ALLEGATO B

CRITERI QUANTITATIVI E QUALITATIVI PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI AI SENSI DELLA RACCOMANDAZIONE 7, PRIMO PERIODO, LETTERE C) E D), ALL'ARTICOLO 2 DEL CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE

Il presente documento contiene la determinazione dei criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali e della remunerazione aggiuntiva, nonché la definizione di "stretti familiari", da utilizzare da parte del Consiglio di Amministrazione di Autogrill ai fini delle valutazioni relative all'indipendenza degli Amministratori di Autogrill, come previsto dal Codice di Corporate Governance.

A. Relazioni commerciali, finanziarie o professionali significative

Per essere ritenuti indipendenti con riferimento ai contenuti della lettera c) della Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance⁽²⁾, gli Amministratori non devono aver avuto nel Periodo di Riferimento alcuna relazione commerciale, finanziaria o professionale, che abbia comportato alcun tipo di remunerazione economica, con la Società o le società da essa controllate o con la controllante, o con i relativi Amministratori Esecutivi o il top management.

B. Remunerazioni aggiuntive significative

Per essere ritenuti indipendenti con riferimento ai contenuti della lettera d) della Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance⁽³⁾ gli amministratori non devono aver percepito nel Periodo di Riferimento compensi per altre cariche nel Gruppo pari o superiori al 75% del compenso fisso ordinario percepito per la carica (ivi incluso l'eventuale compenso previsto per la partecipazione ai comitati endo-consiliari) nell'Emittente.

C. Definizione di "stretti familiari"

Ai fini dell'applicazione delle circostanze di cui alla Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance per "stretti familiari" di un Amministratore si intendono (a) i genitori conviventi; (b) i figli conviventi e il coniuge non legalmente separato o il convivente dell'amministratore; (c) i figli conviventi del coniuge non legalmente separato; (d) altri eventuali familiari stabilmente conviventi.

D. Definizioni

Fatti salvi i termini di seguito definiti, nel presente documento i termini con la lettera maiuscola assumono il medesimo significato a essi attribuito nel Regolamento del Consiglio di Amministrazione di Autogrill:

- per "**Periodo di Riferimento**" si intende l'esercizio in corso e ciascuno dei tre esercizi precedenti rispetto alle valutazioni dei requisiti di indipendenza;
- per "**controllante**" si intende il soggetto, persona fisica o giuridica, che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla, direttamente o indirettamente, Autogrill ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. 58/1998;
- per "**Amministratori Esecutivi**" si intendono gli amministratori qualificabili come esecutivi ai sensi del Codice di Corporate Governance;
- per "**Top management**" si intendono i dirigenti, non membri del Consiglio di

²⁾ La Raccomandazione 7, primo periodo, lettera c), del Codice di Corporate Governance include la seguente circostanza tra quelle che compromettono l'indipendenza di un amministratore: "se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: (i) con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management; (ii) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management".

³⁾ Raccomandazione 7, primo periodo, lettera d), del Codice di Corporate Governance include la seguente circostanza tra quelle che compromettono l'indipendenza di un amministratore: "se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente".

Amministrazione, titolari del potere e della responsabilità della pianificazione, direzione e controllo della società di riferimento e del gruppo ad essa facente capo. Relativamente ad Autogrill si intendono i soggetti individuati come dirigenti con responsabilità strategiche ai sensi delle disposizioni normative vigenti in materia di politica di remunerazione.

C. REQUISITI DI INDIPENDENZA DI CUI ALL'ART. 16, COMMA 1, LETT. D), E COMMA 2, DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N. 20249 DEL 28 DICEMBRE 2017

Art. 16 del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 20249 del 28 dicembre 2017 (*Condizioni che inibiscono la quotazione di azioni di società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società*)

1. Le azioni di società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di un'altra società o ente non possono essere ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato italiano ove le società controllate:

[...]

d) non dispongano di un comitato per il controllo e i rischi composto da amministratori indipendenti come definiti dal comma 2. Ove istituiti, anche gli altri comitati raccomandati da codici di comportamento in materia di governo societario promossi dai gestori di mercati regolamentati o da associazioni di categoria sono composti da amministratori indipendenti. Per le società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società italiana o estera con azioni quotate in mercati regolamentati è altresì richiesto un consiglio di amministrazione composto in maggioranza da amministratori indipendenti. Ai fini della presente lettera, non possono essere qualificati amministratori indipendenti coloro che ricoprono la carica di amministratore nella società o nell'ente che esercita attività di direzione e coordinamento o nelle società quotate controllate da tale società o ente [...].

2. Ai fini del presente articolo per "amministratori indipendenti" [...] si intendono:

- gli amministratori [...] in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Testo Unico [*D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998*] e degli eventuali ulteriori requisiti individuati nelle procedure previste dall'articolo 4 del regolamento adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 in materia di operazioni con parti correlate o previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla società;

- qualora la società dichiarerà, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 2, del Testo Unico, di aderire ad un codice di comportamento promosso dal gestore di mercati regolamentati o da associazioni di categoria che preveda requisiti di indipendenza almeno equivalenti a quelli dell'articolo 148, comma 3, del Testo Unico, gli amministratori [...] riconosciuti come tali dalla società ai sensi del medesimo codice.

ALLEGATO 4

LIMITI AL CUMULO DI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ'

A. PRINCIPI SANCITI DAL CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE, COME RECEPITI NEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AUTOGRILL S.P.A., APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ IN DATA 18 NOVEMBRE 2021

Articolo 11

("Competenze")

[...]

(11.2)

In conformità alle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie di tempo in tempo in vigore nonché nei termini previsti dal Codice di Corporate Governance, il Consiglio di Amministrazione:

[...]

- (h) esprime il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della Società, tenendo conto dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto. A tale riguardo, i membri del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a rispettare i limiti al numero massimo di incarichi previsti nell'**Allegato C** al presente Regolamento.

ALLEGATO C

ORIENTAMENTO IN MERITO AL NUMERO MASSIMO DI INCARICHI CHE POSSONO ESSERE RIVESTITI DAGLI AMMINISTRATORI DI AUTOGRILL S.P.A.

Ai sensi della Raccomandazione n. 15 del Codice di Corporate Governance⁽⁴⁾, il Consiglio di Amministrazione di Autogrill ritiene che, ferme restando le cause di ineleggibilità e decadenza nonché i limiti al cumulo di incarichi previsti dalla vigente disciplina di legge e regolamentare, sia compatibile con un efficace svolgimento del ruolo di Amministratore di Autogrill l'assunzione di incarichi di amministrazione e di controllo in altre società nei limiti che seguono.

- A. Un **Amministratore esecutivo** della Società, oltre alla carica ricoperta nella Società, non deve:
- i. ricoprire la carica di consigliere esecutivo in altra società quotata, o in una società finanziaria, bancaria o assicurativa o con un patrimonio netto superiore a Euro 5 miliardi (ciascuna di esse, una "**Società Rilevante**");
 - ii. ricoprire la carica di consigliere non esecutivo o sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di tre Società Rilevanti; né
 - iii. fermi gli ulteriori divieti previsti dalla legge, essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti o ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in società concorrenti.
- B. Un **Amministratore non esecutivo** della Società, oltre alla carica ricoperta nella Società, non deve:
- i. ricoprire la carica la carica di consigliere esecutivo in più di una Società Rilevante e la carica di consigliere non esecutivo o di sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di quattro Società Rilevanti;
 - ii. ricoprire la carica la carica di consigliere non esecutivo o di sindaco in più di sei Società Rilevanti; né
 - iii. fermi gli ulteriori divieti previsti dalla legge, essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti o ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in società concorrenti.
- C. Restano escluse dai limiti di cumulo di cui ai precedenti paragrafi A. e B. le cariche ricoperte da un Amministratore della Società in altre società appartenenti al Gruppo.
- D. Ai fini di quanto precede, una pluralità di incarichi ricoperti in società quotate o in società finanziarie, bancarie o assicurative, o con un patrimonio netto superiore a Euro 5 miliardi, appartenenti al medesimo gruppo societario è computata come un unico incarico. In caso di incertezza circa la qualifica dell'incarico, l'incarico è considerato come incarico di Amministratore esecutivo.

In ogni caso, prima di assumere un incarico di amministratore in un'altra società non appartenente al Gruppo, gli Amministratori esecutivi ne danno informativa al Consiglio di Amministrazione, che può chiedere agli interessati di rifiutare l'assunzione dell'incarico qualora ne ravvisi, ragionevolmente, l'incompatibilità con le funzioni attribuite all'Amministratore esecutivo e con l'interesse di Autogrill e/o del Gruppo.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle informazioni ricevute dagli Amministratori, rileva annualmente e rende note nella relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari le cariche sociali ricoperte dai Consiglieri in Società Rilevanti.

Fatto salvo ove diversamente previsto, i termini con la lettera maiuscola assumono il medesimo significato a essi attribuito nel Regolamento del Consiglio di Amministrazione di Autogrill.

⁴) La Raccomandazione n. 15 del Codice di Corporate Governance prevede che "nelle società grandi l'organo di amministrazione esprime il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della società, tenendo conto dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto".

CV

Aprile 2022 – Ad oggi: Kryalos SGR (11 miliardi di Asset Under Management - 100 dipendenti) – Milano Consigliere di amministrazione

Membro del Comitato per la Remunerazione e del Comitato per la Sostenibilità

Maggio 2019 – Ad oggi: Siram Veolia - CEO (gestione di 1,2 miliardi di euro di fatturato - 3.000 dipendenti)

A diretto riporto del Senior Executive Vice President del Gruppo Veolia, Italia & Africa / Medio Oriente, responsabile dell'implementazione della strategia Veolia in Italia assicurando il raggiungimento dei risultati economici e finanziari.

Principali progetti e risultati:

- Definizione del nuovo modello di business di Siram Veolia e di nuove offerte in linea con il nuovo posizionamento (ad esempio, partenariati pubblico-privati per l'offerta integrata di efficienza energetica e idrica).
- Aumento del fatturato da 0,7 miliardi di euro a 1,2 miliardi di euro e aumento della redditività
- Integrazione di 5 concessioni idriche (circa 500 dipendenti e 80 milioni di EBITDA, non consolidato)
- Razionalizzazione del business con la vendita di un'attività non centrale (il settore residenziale)
- Sviluppo di partnership chiave (Saipem; Sinloc; Leonardo)
- Riorganizzazione del Gruppo, con la creazione di 5 Regioni e la finalizzazione del change management nei ruoli chiave
- Riprogettazione della governance
- Sviluppo delle relazioni istituzionali e riposizionamento di Siram Veolia nel contesto economico e politico italiano

Febbraio 2015 - Maggio 2019: Siram Veolia – Milano

Group HR & Communication Director

Membro del Consiglio di Amministrazione di Siram S.p.A.

A diretto riporto dell'Amministratore Delegato di Siram Veolia, responsabile della gestione delle risorse umane del Gruppo Siram, dell'organizzazione, della comunicazione, del change management e dei servizi generali.

Inoltre, svolge il ruolo di coordinatore delle risorse umane per il Gruppo Veolia in Italia, tra cui Veolia Water Technologies (1.000 dipendenti) e Veolia Integrated Global Services (200 dipendenti).

Principali progetti e risultati:

- Definizione del nuovo posizionamento di Siram da ESCO a modello di business "Circular economy" (Vision, Mission, Essence e messaggi chiave).
- Definizione e gestione del piano di comunicazione: Media ed eventi a livello Corporate e locale in collaborazione con i Direttori delle BU
- Finalizzazione del ridisegno dell'organizzazione del gruppo e del turnaround del management
- Riprogettazione della governance del gruppo (consiglieri di amministrazione delle società controllate, sistema di comitati, ...)
- Guida del processo di trasformazione digitale (es.: progetti Innovation Map e Siram L@b)
- Avviato il progetto Mestieri.net, per lo sviluppo dell'eccellenza interna e la digitalizzazione delle mansioni tradizionali.
- Ridisegno dei processi di retribuzione e implementazione del nuovo sistema di incentivazione a breve termine (MBO)
- Cessione di aziende/attività non core e gestione del piano di esuberi che ha coinvolto più di 200 persone

Marzo 2013 - Gennaio 2015: Sogefi S.p.A. (società quotata alla Borsa di Milano - segmento STAR) - 1,3 miliardi di fatturato - 7.600 dipendenti - 43 stabilimenti in 21 Paesi) - **Milano e Parigi**

Group HR & Organization Director

Responsabile dello sviluppo e della gestione di tutte le attività HR e Organizzazione (inclusa la Comunicazione Interna) nel Gruppo Sogefi, a diretto riporto del Group CEO, assicurando l'implementazione di un approccio globale alla gestione delle risorse umane.

Principali progetti e risultati:

- Riprogettazione del modello organizzativo globale per Matrice (Business Unit e Paesi)
- Sviluppo di un'identità comune del Gruppo Sogefi (definizione della Vision-Mission-Values, linee guida HR comuni, politiche e processi)
- Implementazione di un sistema di pianificazione e monitoraggio della forza lavoro (focus su costo del lavoro e organico fisso)
- Sviluppo di un progetto di efficienza con l'implementazione di un piano di ristrutturazione globale che coinvolge più di 500 persone (tre stabilimenti in Francia, spostamento dello stabilimento in Brasile, fusione e spostamento dei due stabilimenti in Cina)
- Attuazione del turnaround del management sia in Europa che all'estero
- Realizzazione di sinergie (operative e sulle interfacce con i clienti) e incremento dell'attività nella linea di business Engine Systems attraverso l'integrazione delle due organizzazioni parallele specializzate nella filtrazione dei fluidi e nei prodotti per l'air&cooling.
- Finalizzazione della fusione in Francia di quattro entità legali, con la creazione di un'unica società e l'introduzione di funzioni di supporto comuni (Risorse Umane, Finanza, Legale).
- Implementazione di un programma di gestione dei talenti che promuove la mobilità internazionale al fine di trattenere e motivare i talenti e coprire le esigenze di competenza nei Paesi emergenti/crescenti (Asia e Sud America).

Novembre 2000 - Febbraio 2013: Prelios S.p.A (ex Pirelli Real Estate S.p.A) - Milano

Gennaio 2009- Febbraio 2013

Head of Group Organization, Development & Compensation

Riportando al Group HR Director, ero responsabile di:

Recruiting: selezione dei fornitori di executive search, gestione del processo di sourcing, assunzione e boarding per il livello top manager e per i tirocinanti

Remunerazione: selezione dei consulenti per la retribuzione dei dirigenti, progettazione dei piani di incentivazione annuali e a lungo termine, definizione delle politiche retributive e dei benefit di gruppo, coordinamento e supervisione del processo di retribuzione. Gestione del processo di mobilità internazionale

Organizzazione: inclusa la guida e la gestione dei progetti organizzativi (re-design e rightsizing).

Reporting: pianificazione e reporting della forza lavoro (head count e costo del lavoro)

Formazione e sviluppo: mappatura delle competenze e analisi dei gap, progettazione di programmi di formazione e sviluppo, iniziative di talent management, sviluppo di percorsi di carriera e tabelle di sostituzione.

Governance: assicurare la coerenza tra le strutture organizzative, le deleghe di potere e le strutture dei consigli di amministrazione. Progettazione e gestione di comitati di gestione interni.

Payroll: coordinamento del team payroll e dell'outsourcer.

Oltre alle responsabilità sopra descritte, da gennaio 2011 sono stata responsabile della funzione HR di Prelios SGR, società controllata da Prelios SpA. In questo contesto ho supportato la finalizzazione del turnaround aziendale, compresa l'assunzione del nuovo top management e la definizione del nuovo modello di business e organizzativo.

Luglio 2004 - Giugno 2009

Responsabile Sviluppo Organizzativo di Gruppo

Riportando al Direttore Risorse Umane del Gruppo, ho avuto le seguenti responsabilità a livello di

gruppo (Italia, Germania e Polonia):

Reporting organizzativo, Formazione e Sviluppo, Governance.

Febbraio 2002 - Giugno 2004

Responsabile della riprogettazione dei processi aziendali

Mi sono occupata della mappatura e del re-design dei principali processi e flussi.

In questo periodo ho fatto parte del team dedicato allo start-up di Pirelli RE Franchising (rete di franchising), al lancio della "Società di Gestione del Risparmio" (Pirelli RE SGR e Pirelli RE SGR Opportunities) e alla quotazione alla Borsa di Milano di Pirelli RE.

Novembre 2000 - gennaio 2002

Specialista di organizzazione

Oltre alle ordinarie attività organizzative ho fatto parte dei team di progetto dedicati alle fusioni e acquisizioni di società di servizi (la principale è stata l'acquisizione di UNIM da INA Assitalia - 350 persone).

Aprile 1998 - Novembre 2000: Bayer S.p.A. - Milano

Analista di Business Process Reengineering, nel dipartimento IT, ho fatto parte della struttura BPR dedicata a progetti di riorganizzazione e ridisegno dei processi per Bayer Italia, in particolare per le Divisioni Industriali.

Ho inoltre partecipato al progetto internazionale incentrato sull'implementazione del sistema SAP, con sede a Leverkusen (Germania).

STUDI

Febbraio 1999: Laurea in "Ingegneria Gestionale" presso il Politecnico di Milano.

LINGUE

Inglese: Fluente; Francese: Fluente

DATI PERSONALI

Nato a Milano il 31/01/1972 - Coniugata, 2 figli

Cariche ricoperte dai consiglieri di amministrazione in altre società non appartenenti al Gruppo Autogrill, ai sensi dell'Allegato C al Regolamento del Consiglio di Amministrazione di Autogrill S.p.A., approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 18 novembre 2021

	Società quotate		Società assicurative		Società finanziarie		Società bancarie		Società con patrimonio netto superiore a 5 miliardi di Euro	
	Società	Carica ⁽¹⁾	Società	Carica ⁽¹⁾	Società	Carica ⁽¹⁾	Società	Carica ⁽¹⁾	Società	Carica ⁽¹⁾
1	-	-	-	-	Kryalos SGR	C.N.E.	-	-	-	-
2										
3										
4										
5										
6										

La sottoscritta dichiara di non essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti, di non esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi né di essere amministratore o direttore generale in società concorrenti.

⁽¹⁾ (a) Per gli incarichi di consigliere di amministrazione, si prega di specificare se trattasi di esecutivo o non esecutivo, anche solo con le seguenti abbreviazioni: C.E. = consigliere di amministrazione esecutivo; C.N.E. = consigliere di amministrazione non esecutivo;

(b) per gli incarichi di sindaco, si prega di specificare se trattasi di presidente del collegio sindacale, sindaco effettivo o sindaco supplente, anche solo con le seguenti abbreviazioni: P.d.C.S = presidente del collegio sindacale; S.E. = sindaco effettivo; S.S. = sindaco supplente.

In caso di più incarichi ricoperti in società appartenenti a uno stesso gruppo societario si prega di indicare il gruppo di appartenenza.

Data:

22 marzo 2023

Nome:

Emanuela Trentin

Firma 

DICHIARAZIONE

La sottoscritta, Sabine Regula Furler, nata a Rüschtikon, Svizzera, l'11 marzo 1964, residente in Svizzera, Rütelerstrasse 9, Horgen (ZH), con riferimento alla propria candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Autogrill S.p.A. (di seguito "Autogrill" o la "Società"), in vista dell'Assemblea degli azionisti della Società convocata per il giorno 19 aprile 2023, in unica convocazione

dichiara

- di essere a conoscenza dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari applicabili e dallo statuto di Autogrill in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società;
- di accettare la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione; e, sotto la propria responsabilità,

attesta

1. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni di legge e statutarie con riferimento alla carica di Consigliere di Amministrazione e, in particolare, ai sensi dell'articolo 2383 cod. civ., dichiara l'inesistenza, a suo carico, di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;
2. di possedere i requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica, inclusi, senza limitazione, quelli espressamente elencati nel seguito;
3. di possedere i requisiti di onorabilità previsti dalle applicabili disposizioni di legge e precisati nell'Allegato 1 alla presente dichiarazione;
4. di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (ossia di non essere socio illimitatamente responsabile, amministratore o direttore generale in società concorrente di Autogrill e di non esercitare, per conto proprio o di terzi, attività in concorrenza con quelle esercitate da Autogrill);
5. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (*Codice dei contratti pubblici*), riportate nell'Allegato 2 alla presente dichiarazione;
6. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come richiamati dall'articolo 147-ter, comma 4, del medesimo Decreto e dall'articolo 10 dello statuto di Autogrill e meglio precisati nell'Allegato 3 alla presente dichiarazione;



7. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dal Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana nel gennaio 2020 (di seguito il "Codice di Corporate Governance"), come recepiti dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione e riportati nell'Allegato 3 alla presente dichiarazione;
8. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 16, comma 1, lett. d), e comma 2, del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 20249 del 28 dicembre 2017, riportati nell'Allegato 3 alla presente dichiarazione;
9. di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo rivestiti in altre società e riportati nell'Allegato 4 alla presente dichiarazione, già contenuti nell'Allegato C al Regolamento del Consiglio di Amministrazione di Autogrill S.p.A..

La sottoscritta allega (i) un *curriculum vitae* ("CV") contenente un'esauriente informativa in merito alle proprie caratteristiche personali e professionali, nonché (ii) un elenco degli incarichi di amministrazione e controllo rivestiti in altre società alla data della presente dichiarazione ritenuti rilevanti dalla Società, ai sensi del Codice di Corporate Governance, e indicati nell'Allegato 4 alla presente dichiarazione.

Si impegna inoltre a produrre, su richiesta di Autogrill, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto sopra dichiarato e a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione, ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Autorizza, infine, la Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (*Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati*) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, e alla pubblicazione del proprio *curriculum vitae* e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

(Luogo e Data)

Horgen (Svizzera), 23 marzo 2023



In fede,

(Firma)

Salina Fuller



ALLEGATO 1

REQUISITI DI ONORABILITÀ DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

*Articolo 147–quinquies D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998
("Requisiti di onorabilità")*

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

*Articolo 148 D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998
("Composizione")*

[...]

4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Ivass, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. [...].

Decreto del Ministero Della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 ("Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'art. 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58")

Articolo 2

("Requisiti di onorabilità")

1. La carica di sindaco delle società indicate dall'art. 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:
 - a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia

pubblica;

- 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
2. La carica di sindaco nelle società di cui all'art. 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.



ALLEGATO 2

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)

Art. 80 (Motivi di esclusione):

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

[...]

ALLEGATO 3

REQUISITI DI INDIPENDENZA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

A. REQUISITI DI INDIPENDENZA PREVISTI DAL D.LGS. N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998

*Articolo 147-ter D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998
("Elezione e composizione del consiglio di amministrazione")*

[...]

4. In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-*septiesdecies*, secondo comma, del codice civile. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

*Articolo 148 D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998
("Composizione")*

[...]

3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:
- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

[...]

*Articolo 2382 del codice civile
("Cause di ineleggibilità e di decadenza")*

1. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto,

l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 2383 del codice civile
("Nomina e revoca degli amministratori")

1. [...] La nomina è in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell'interessato, di una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea. [...]
- B. REQUISITI DI INDIPENDENZA PREVISTI DAL CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE, COME RECEPITI NEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AUTOGRILL S.P.A., APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ IN DATA 18 NOVEMBRE 2021

Articolo 3 del Regolamento del Consiglio di Amministrazione di
Autogrill S.p.A. ("Amministratori Indipendenti")

(6.6)

[...]

Un Amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- i. se è un soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, società fiduciarie o interposta persona) controlla la Società, o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla Società ("Azionista Significativo");
- ii. se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
 - della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
 - di un Azionista Significativo della Società;
- iii. se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management⁽¹⁾;

(1) Nel presente Regolamento, il termine "*top management*" indica gli alti dirigenti che non sono membri dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società e del Gruppo ad essa facente capo.

- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
- iv. se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della Società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance di tempo in tempo in vigore o previsti dalla normativa vigente;
- v. se è stato Amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- vi. se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un Amministratore Esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- vii. se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
- viii. se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

(6.7)

L'**Allegato B** al presente Regolamento definisce i criteri quantitativi e/o qualitativi da utilizzare per la valutazione della significatività dei rapporti di cui alle lettere c) e d) del precedente articolo 6.6.

ALLEGATO B

CRITERI QUANTITATIVI E QUALITATIVI PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI AI SENSI DELLA RACCOMANDAZIONE 7, PRIMO PERIODO, LETTERE C) E D), ALL'ARTICOLO 2 DEL CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE

Il presente documento contiene la determinazione dei criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali e della remunerazione aggiuntiva, nonché la definizione di "stretti familiari", da utilizzare da parte del Consiglio di Amministrazione di Autogrill ai fini delle valutazioni relative all'indipendenza degli Amministratori di Autogrill, come previsto dal Codice di Corporate Governance.

A. Relazioni commerciali, finanziarie o professionali significative

Per essere ritenuti indipendenti con riferimento ai contenuti della lettera c) della Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance⁽²⁾, gli Amministratori non devono aver avuto nel Periodo di Riferimento

⁽²⁾ La Raccomandazione 7, primo periodo, lettera c), del Codice di Corporate Governance include la seguente circostanza tra quelle che compromettono l'indipendenza di un amministratore: "*se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: (i) con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management; (ii) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management*".

alcuna relazione commerciale, finanziaria o professionale, che abbia comportato alcun tipo di remunerazione economica, con la Società o le società da essa controllate o con la controllante, o con i relativi Amministratori Esecutivi o il top management.

B. Remunerazioni aggiuntive significative

Per essere ritenuti indipendenti con riferimento ai contenuti della lettera d) della Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance⁽³⁾ gli amministratori non devono aver percepito nel Periodo di Riferimento compensi per altre cariche nel Gruppo pari o superiori al 75% del compenso fisso ordinario percepito per la carica (ivi incluso l'eventuale compenso previsto per la partecipazione ai comitati endo-consiliari) nell'Emittente.

C. Definizione di "stretti familiari"

Ai fini dell'applicazione delle circostanze di cui alla Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance per "stretti familiari" di un Amministratore si intendono (a) i genitori conviventi; (b) i figli conviventi e il coniuge non legalmente separato o il convivente dell'amministratore; (c) i figli conviventi del coniuge non legalmente separato; (d) altri eventuali familiari stabilmente conviventi.

D. Definizioni

Fatti salvi i termini di seguito definiti, nel presente documento i termini con la lettera maiuscola assumono il medesimo significato a essi attribuito nel Regolamento del Consiglio di Amministrazione di Autogrill:

- per "**Periodo di Riferimento**" si intende l'esercizio in corso e ciascuno dei tre esercizi precedenti rispetto alle valutazioni dei requisiti di indipendenza;
- per "**controllante**" si intende il soggetto, persona fisica o giuridica, che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla, direttamente o indirettamente, Autogrill ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. 58/1998;
- per "**Amministratori Esecutivi**" si intendono gli amministratori qualificabili come esecutivi ai sensi del Codice di Corporate Governance;
- per "**Top management**" si intendono i dirigenti, non membri del Consiglio di Amministrazione, titolari del potere e della responsabilità della pianificazione, direzione e controllo della società di riferimento e del gruppo ad essa facente capo. Relativamente ad Autogrill si intendono i soggetti individuati come dirigenti con responsabilità strategiche ai sensi delle disposizioni normative vigenti in materia di politica di remunerazione.

C. REQUISITI DI INDIPENDENZA DI CUI ALL'ART. 16, COMMA 1, LETT. D), E COMMA 2, DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N. 20249 DEL 28 DICEMBRE 2017

Art. 16 del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 20249 del 28 dicembre 2017 (*Condizioni che inibiscono la quotazione di azioni di società controllate sottoposte all'attività di direzione e*

⁽³⁾ Raccomandazione 7, primo periodo, lettera d), del Codice di Corporate Governance include la seguente circostanza tra quelle che compromettono l'indipendenza di un amministratore: "*se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente*".

coordinamento di altra società)

1. Le azioni di società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di un'altra società o ente non possono essere ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato italiano ove le società controllate:

[...]

d) non dispongano di un comitato per il controllo e i rischi composto da amministratori indipendenti come definiti dal comma 2. Ove istituiti, anche gli altri comitati raccomandati da codici di comportamento in materia di governo societario promossi dai gestori di mercati regolamentati o da associazioni di categoria sono composti da amministratori indipendenti. Per le società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società italiana o estera con azioni quotate in mercati regolamentati è altresì richiesto un consiglio di amministrazione composto in maggioranza da amministratori indipendenti. Ai fini della presente lettera, non possono essere qualificati amministratori indipendenti coloro che ricoprono la carica di amministratore nella società o nell'ente che esercita attività di direzione e coordinamento o nelle società quotate controllate da tale società o ente [...].

2. Ai fini del presente articolo per "amministratori indipendenti" [...] si intendono:

- gli amministratori [...] in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Testo Unico [D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998] e degli eventuali ulteriori requisiti individuati nelle procedure previste dall'articolo 4 del regolamento adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 in materia di operazioni con parti correlate o previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla società;
- qualora la società dichiara, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 2, del Testo Unico, di aderire ad un codice di comportamento promosso dal gestore di mercati regolamentati o da associazioni di categoria che preveda requisiti di indipendenza almeno equivalenti a quelli dell'articolo 148, comma 3, del Testo Unico, gli amministratori [...] riconosciuti come tali dalla società ai sensi del medesimo codice.



ALLEGATO 4

LIMITI AL CUMULO DI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ'

- A. PRINCIPI SANCITI DAL CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE, COME RECEPITI NEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AUTOGRILL S.P.A., APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ IN DATA 18 NOVEMBRE 2021

Articolo 11

("Competenze")

[...]

(11.2)

In conformità alle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie di tempo in tempo in vigore nonché nei termini previsti dal Codice di Corporate Governance, il Consiglio di Amministrazione:

[...]

- (h) esprime il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della Società, tenendo conto dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto. A tale riguardo, i membri del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a rispettare i limiti al numero massimo di incarichi previsti nell'Allegato C al presente Regolamento.

ALLEGATO C

ORIENTAMENTO IN MERITO AL NUMERO MASSIMO DI INCARICHI CHE POSSONO ESSERE RIVESTITI DAGLI AMMINISTRATORI DI AUTOGRILL S.P.A.

Ai sensi della Raccomandazione n. 15 del Codice di Corporate Governance⁽⁴⁾, il Consiglio di Amministrazione di Autogrill ritiene che, ferme restando le cause di ineleggibilità e decadenza nonché i limiti al cumulo di incarichi previsti dalla vigente disciplina di legge e regolamentare, sia compatibile con un efficace svolgimento del ruolo di Amministratore di Autogrill l'assunzione di incarichi di amministrazione e di controllo in altre società nei limiti che seguono.

- A. Un Amministratore esecutivo della Società, oltre alla carica ricoperta nella Società, non deve:**
- i. ricoprire la carica di consigliere esecutivo in altra società quotata, o in una società finanziaria, bancaria o assicurativa o con un patrimonio netto superiore a Euro 5 miliardi (ciascuna di esse, una "Società Rilevante");
 - ii. ricoprire la carica di consigliere non esecutivo o sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di tre Società Rilevanti; né
 - iii. fermi gli ulteriori divieti previsti dalla legge, essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti o ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in società concorrenti.
- B. Un Amministratore non esecutivo della Società, oltre alla carica ricoperta nella Società, non deve:**
- i. ricoprire la carica la carica di consigliere esecutivo in più di una Società Rilevante e la carica di consigliere non esecutivo o di sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di quattro Società Rilevanti;
 - ii. ricoprire la carica la carica di consigliere non esecutivo o di sindaco in più di sei Società Rilevanti; né
 - iii. fermi gli ulteriori divieti previsti dalla legge, essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti o ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in società concorrenti.
- C. Restano escluse dai limiti di cumulo di cui ai precedenti paragrafi A. e B. le cariche ricoperte da un Amministratore della Società in altre società appartenenti al Gruppo.**
- D. Ai fini di quanto precede, una pluralità di incarichi ricoperti in società quotate o in società finanziarie, bancarie o assicurative, o con un patrimonio netto superiore a Euro 5 miliardi, appartenenti al medesimo gruppo societario è computata come un unico incarico. In caso di incertezza circa la qualifica dell'incarico, l'incarico è considerato come incarico di Amministratore esecutivo.**

⁽⁴⁾ La Raccomandazione n. 15 del Codice di Corporate Governance prevede che "nelle società grandi l'organo di amministrazione esprime il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della società, tenendo conto dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto".



In ogni caso, prima di assumere un incarico di amministratore in un'altra società non appartenente al Gruppo, gli Amministratori esecutivi ne danno informativa al Consiglio di Amministrazione, che può chiedere agli interessati di rifiutare l'assunzione dell'incarico qualora ne ravvisi, ragionevolmente, l'incompatibilità con le funzioni attribuite all'Amministratore esecutivo e con l'interesse di Autogrill e/o del Gruppo.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle informazioni ricevute dagli Amministratori, rileva annualmente e rende note nella relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari le cariche sociali ricoperte dai Consiglieri in Società Rilevanti.

Fatto salvo ove diversamente previsto, i termini con la lettera maiuscola assumono il medesimo significato a essi attribuito nel Regolamento del Consiglio di Amministrazione di Autogrill.



CV

Formazione

Ottobre 1989 – Ottobre 1994	Università di St. Gallen, Master of Business Administration con specializzazione in finanza e contabilità (lic. oec. HSG/MBA) e Master of International Management (MiM) del CEMS (Community of European Management Schools).
Gennaio – Maggio 1992	Università Erasmus di Rotterdam, programma di scambio internazionale con focus sull'economia dell'UE e sull'Europa in generale (parte del Master of International Management del CEMS).
Ottobre 1983 – Marzo 1984	Corso di amministrazione E. Küttel, Zurigo, Diploma
Ottobre 1982 – Luglio 1983	Università di Zurigo (2 mandati), studi di lingua romana e inglese Materia principale: Lingua e letteratura italiana Materie complementari: Letteratura francese e inglese
Apr. 1976 – Sett. 1982	"Collegio" Freudenberg, Scuola Cantonale di Zurigo, Maturità B.

Competenze a livello di Consigli di Amministrazione

Gestione: Esperienza manageriale di lunga data come amministratore (20 anni nel management team, di cui 13 come CEO), profonda conoscenza delle varie funzioni e buona sensibilità per le differenze culturali.

Conoscenza del settore: Ampia esperienza nazionale e internazionale in diversi settori: Retail, beni di consumo e di beni di lusso, tessile e moda, viaggi e compagnie aeree, ospitalità, immobiliare e servizi.

Strategia e implementazione: Rapidità di comprensione, comprovata esperienza nel pensiero analitico e strategico, forte inclinazione al risultato, sviluppo e implementazione di nuove strategie e modelli di business.

Marketing e vendite: Eccellente senso delle esigenze dei clienti e dei nuovi mercati potenziali, sviluppo del business, guida della trasformazione digitale, ampia esperienza nella vendita al dettaglio omni-channel, nel marketing e nella gestione del marchio.

Finanza, Legale, Fiscale, M&A: Comprensione approfondita di P&L e bilanci, nonché di questioni di conformità, legali e fiscali. Esperienza pratica in fusioni e acquisizioni.

Esperienza professionale (mandati consiliari non esecutivi)

Novembre 2020 – oggi	Canada Goose International AG (CH-Zug): Presidente del Consiglio di Amministrazione Gestione del consiglio di amministrazione e primo contatto/sparring partner per i CEO delle due regioni EMEA e APAC, sostenendo attivamente la crescita e la costruzione del marchio nelle rispettive regioni. La società figlia dell'azienda canadese Canada Goose Inc (quotata in borsa al TSX e al NYSE), è responsabile di tutte le attività al di fuori degli Stati
----------------------	--

- Uniti/Canada. Le regioni EMEA e APAC generano insieme un fatturato di circa 700 milioni di CAD.
- Gennaio 2014 – oggi **E. Breuninger & Co. GmbH (D–Stoccarda): Membro del Consiglio di Amministrazione**
- L'azienda possiede centri commerciali a Sindelfingen e Ludwisburg, oltre che a Stoccarda e gestisce 13 grandi magazzini di moda e lifestyle in Germania e in Lussemburgo. Gestisce negozi online di proprietà in 12 mercati europei e genera un fatturato di circa 1,3 miliardi di euro. Consulenza alle famiglie proprietarie come membro indipendente del consiglio di amministrazione in materia di strategia, omni-channel retail, customer experience, branding, gestione e esperienza del cliente, branding, gestione e questioni di corporate governance.
- Marzo 2021 – Marzo 2022 **Cinefile AG (CH–Zurigo), Membro del Consiglio di amministrazione Membro temporaneo del Consiglio di amministrazione su mandato del nuovo proprietario dopo aver eseguito un mandato di ristrutturazione e vendita come consulente (M&A). Piattaforma di streaming cinematografico.**
- Novembre 2015 – Settembre 2017 **Journelle Inc. (USA–New York): Presidente del consiglio di amministrazione**
- Piena responsabilità per il consiglio di sorveglianza e la strategia aziendale, nonché primo contatto/sparring partner del CEO con sede a New York. Attività di vendita al dettaglio omnicanale con negozi online negli USA/Canada e negozi fisici a New York (3 volte), Chicago e Los Angeles.
- Risultati: Elaborazione di un concetto di *branding* e di una strategia completa comprensiva di un *business plan* dettagliato in collaborazione con il *management team* americano. Guida e cura del processo di M&A (azienda venduta all'inizio del 2018).

Esperienza professionale (responsabilità operative)

- Gennaio 2020 – oggi **Experts for Leaders AG (Zurigo): Partner/Consulente di gestione**
- Experts for Leaders è una partnership di consulenti di fiducia che agiscono come sparring partner per imprenditori, consigli di amministrazione e dirigenti d'azienda. In collaborazione con il management, aiutiamo a trovare il giusto focus che consenta di prendere decisioni migliori in materia di strategia e governance, modelli di business, crescita sostenibile e piani aziendali efficaci. Piani aziendali efficaci. Punti focali: B2C e retail omnicanale.
- Gennaio 2018 – Dicembre 2019 **Walde & Partner Immobilien AG (Zollikon): Chief Executive Officer**
- Piena responsabilità come direttore dell'azienda, nonché



direttore delle vendite e delle risorse umane. Gestione di 7 filiali nella Svizzera tedesca con 45 dipendenti. 45 dipendenti, gestione della sede centrale con 15 dipendenti (dipartimenti: immobili residenziali e d'investimento, marketing, finanza e amministrazione, risorse umane, IT).

Risultati: Risultato record nell'anno fiscale 2018 (fatturato/utile) e poi risultati addirittura superiori nel 2019. Elaborazione di una nuova strategia (dall'analisi del mercato e dell'azienda alle priorità strategiche dettagliate). Sviluppo di un concetto di re-branding. Introduzione di un nuovo regolamento del personale e di nuove linee guida MbO a partire dal 1° gennaio 2019. Forte attenzione alla trasformazione digitale (incl. automazione, ottimizzazione di processi e sistemi, e-commerce).

Agosto 2008 - Luglio 2017

Beldona AG (Baden): Chief Executive Officer

Piena responsabilità come direttore dell'azienda e direttore del marketing e delle vendite. Gestione di 70 punti vendita in Svizzera (di cui 10 nella Svizzera francese e 5 nella Svizzera italiana) con 300 dipendenti; gestione di un'attività di marketing e di vendita. francese e 5 nella Svizzera italiana) con 300 dipendenti; gestione della sede centrale con 70 dipendenti (dipartimenti: Prodotto e Sourcing, Marketing, Retail, E-Commerce, Finanza e Servizi, costruzione negozi, Risorse Umane).

Risultati: Forte aumento dell'EBIT grazie al miglioramento dei margini e alla riduzione dei costi; riposizionamento completo dell'azienda, definizione e implementazione di nuove di nuove strategie globali in tutti i settori, definizione della personalità del marchio e del marchio in tutti i punti di contatto con i consumatori, garantendo un'esperienza coerente con i clienti; programma completo di formazione del personale di vendita che porta l'intera azienda al massimo orientamento al cliente; introduzione di un nuovo sistema informativo gestionale e implementazione di KPI strutturati per tutti i manager. Guida e cura del processo di fusione e acquisizione nel 2009/2010 fino alla vendita di Logo International BV a Triumph International AG. seguita dall'integrazione post-fusione.

Luglio 2006 - Maggio 2008

Oro Vivo Schweiz AG (Zürich): Managing Director Svizzera

Piena responsabilità come direttore dell'organizzazione aziendale svizzera, membro del team di gestione internazionale, alla guida della sede centrale svizzera (compresa la guida diretta del marketing e delle vendite), alla guida di 30 negozi di orologi e gioielli al dettaglio in tutta la Svizzera (150 dipendenti)

Integrazione del team svizzero nel H.O. internazionale a Ginevra nel maggio 2008



- Risultati: Revisione dei processi chiave (gestione della catena di approvvigionamento e del merchandising, processo di gestione delle risorse umane – implementazione delle nuove norme sul personale, pianificazione del marketing), definizione e implementazione del nuovo concetto di negozio, introduzione di conferenze di vendita mirate per tutti i manager dell'azienda.
- Maggio 2005 – Giugno 2006 **Christ Uhren und Schmuck AG (Zürich): Chief Retail Officer**
- Direttore del team di vendita, membro del team di gestione, responsabile dell'intera organizzazione di vendita al dettaglio (incl. ubicazione e costruzione, visual merchandising, coordinamento delle attività di marketing commerciale), alla guida di 75 negozi (500 dipendenti) .
- Vendita dell'azienda a Coop e integrazione post-fusione nella primavera 2006.
- Risultati: Guida del pitch architettonico per il nuovo concetto di negozio e implementazione di successo di un negozio pilota; elaborazione di una nuova strategia di vendita e presentazione a tutti i responsabili delle vendite come inizio dell'implementazione.
- Maggio 2002 – Aprile 2005 **IWC Schaffhausen, Branch di Richemont Int. SA (Schaffhausen)**
- Marzo 2004 – Aprile 2005 **International Sales Director**, membro del management team, alla guida dell'organizzazione di vendita a livello mondiale (14 regioni), compresa la responsabilità di tutti i budget di marketing regionali e la decisione sui piani di marketing locali (120 dipendenti)
- Maggio 2002 – Febbraio 2004 **Area Sales Manager Europe & Americas**, responsabilità del marketing e delle vendite per tutte le regioni d'Europa e per il Nord e il Sud America
- Risultati ottenuti: Risoluzione di accordi con agenti e distributori in diversi paesi e creazione di team di vendita locali efficienti e fortemente focalizzati sul marchio; introduzione di assortimenti principali per tutti i rivenditori; definizione di piani aziendali per tutte le regioni e costante supervisione dei risultati raggiunti; gestione efficace dei key account e definizione di attività di marketing specifiche per i clienti.
- Febbraio 2000 – Aprile 2002 **Kuoni Gastaldi Tours SpA (Genua/I): Direttore Vendite & Marketing** Membro del team di gestione, piena responsabilità del fatturato Italia, guida 12 uffici commerciali regionali e dirige l'organizzazione di marketing, inclusi CI/CD, comunicazione aziendale, internet/intranet, relazioni con i clienti (200 dipendenti)
- Trasferimento dall'Italia alla Svizzera
- Risultati: Definizione di una nuova strategia e di un concetto di marketing completo in qualità di consulente esterno, seguita da



un'implementazione di successo in qualità di direttore marketing e vendite; avvio e accompagnamento del processo di trasformazione nell'ambito dell'implementazione della strategia; sviluppo di un nuovo concetto di hotel club "Kuoni Gastaldi Resort" con lancio di successo presso tutte le agenzie di viaggio in Italia.

Dicembre 1998 – Febbraio 2000

Conduzione di diversi progetti come consulente di gestione indipendente:

- **Kuoni Gastaldi Tours SpA**, Genova (Italia), ott. 1999 – feb. 2000: – Project Manager nuova strategia e concetto di marketing (seguito da assunzione)
- **SAirLogistics/Avalog**, Glattbrugg, ago. – ott. 1999: – **Project Manager nuovo concetto di marketing**
- **Zurich Invest Bank Ltd**, Effretikon, apr. – lug. 1999: – Project Manager nuova strategia bancaria, membro del progetto "E-banking"
- **Holiday Inn Resort Sharjah**, Sharjah/Dubai (UAE), dic. 1998 – apr. 1999: – Project Manager per l'apertura e/o la ristrutturazione completa di tre ristoranti
- **Swisscom/la finestra blu**, Zurigo-Technopark, sett. – nov. 1998: – Riorganizzazione Marketing & Sales di un Internet Service Provider

Risultati: Consulenza a vari clienti per l'elaborazione e l'implementazione di nuove strategie e concetti, conduzione con successo di workshop manageriali mirati.

Marzo 1996 – Agosto 1998

Swissair AG (Zürich-Balsberg): Marketing & Sales Director Western Europe responsabilità del fatturato per i mercati Regno Unito, Irlanda, Benelux, Francia, Italia, Spagna, Portogallo e Africa settentrionale; responsabile del progetto di marketing Swissair 1998; membro del middle management e del gruppo di sviluppo manageriale di SAirGroup

Risultati ottenuti: Introduzione di una nuova strategia di canali di vendita e supervisione attiva di una riorganizzazione completa in tutti i mercati gestiti; sviluppo di un nuovo concetto di marketing globale "Seamless Customer Care" per Swissair Ltd. su incarico del CEO, presentazione del concetto e implementazione di successo in collaborazione con tutti i reparti interessati.

Dicembre 1994 – Dicembre 1995

McKinsey & Company Inc. (Zürich): Management Consultant

Associato; progetti nei seguenti settori: private banking, industria ingegneristica, trasporti, moda e industria tessile.

Risultati: Consulenza e ricerca in vari settori industriali per dimostrare l'ipotesi che l'impiego a tempo parziale può effettivamente aumentare la produttività; supervisione di una

	strategia di turnaround completa per un'azienda nel settore della moda e del tessile.
Agosto 1988 – Ottobre 1989	Reisebüro Imholz AG (Zurigo): Team Manager tour di interesse speciale Guida di un team di 4 collaboratori; pianificazione e vendita di viaggi di interesse speciale (associazioni, feste, aziende, viaggi incentivati). Risultati: Cura e gestione di diversi key account; pianificazione e realizzazione di tour su misura per diversi gruppi di interesse.
Aprile 1984 – Giugno 1988	Kuoni Travel Ltd., Capo ufficio Zurigo.
Dicembre 1985 – Giugno 1988	Responsabile delle vendite per i prodotti del Nord America: Guida di un team di 24 dipendenti; acquisto di tutte le capacità di volo CH-USA (voli di linea/charter)
Aprile 1984 – Novembre 1985	Assistant to Director of International Division: Coordinamento delle affiliate Kuoni all'estero (focus: Regno Unito, Francia, Italia, Austria) Risultati: Creazione di sinergie grazie all'accorpamento di capacità <i>charter</i> e alberghiere per diverse affiliate (Divisione Internazionale); avvio di nuovi processi di vendita, formazione mirata di tutto il personale di vendita per l'implementazione di nuovi concetti di vendita; forte aumento del fattore di carico dei posti su tutti i voli charter per gli USA; garanzia di un'assistenza ottimale ai clienti in loco.

Internships e lavori part-time jobs (durante lo studio)

Maggio 1992 – Ottobre 1992	Molenaar & Lok Consultancy, Baarn (the Netherlands), internship
Maggio 1990 – Dicembre 1991	Winterthur Insurances, Regional Office St. Gallen, lavoro part-time
Febbraio 1983 – Dicembre 1983	Hotel Alexander, Zurich, receptionist lavoro part-time job durante il percorso universitario presso l'Università di Zurigo

Lingue	Tedesco: madrelingua
	Inglese: Business fluent
	Francese: Business fluent
	Italiano: Business fluent
	Olandese: Business fluent
	Spagnolo: Conoscenza base

Skills informatiche	Ottima conoscenza di MS Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook), di vari sistemi ERP, CRM, CMS e di intelligence. ERP, CRM, CMS e sistemi
----------------------------	---



di business intelligence. Elevata affinità con gli strumenti digitali.

Hobbies

Sport: Sci, sport acquatici, vela, mountain bike, escursioni, fitness
Viaggi, paesi stranieri/culture/lingue. Contatti sociali, famiglia e amici

Lavoro di volontariato e networking

Presidente HSG Alumni Women's Chapter (da settembre 2019)
Membro della giuria del Networking Swiss Marketing Excellence Award (da novembre 2011)
Membro HSG Alumni
Membro Schweizerische Management Gesellschaft (SMG)
Membro Women Corporate Directors (WCD)



Cariche ricoperte dai consiglieri di amministrazione in altre società non appartenenti al Gruppo Autogrill, ai sensi dell'Allegato C al Regolamento del Consiglio di Amministrazione di Autogrill S.p.A., approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 18 novembre 2021

	Società quotate		Società assicurative		Società finanziarie		Società bancarie		Società con patrimonio netto superiore a 5 miliardi di Euro	
	Società	Carica ⁽¹⁾	Società	Carica ⁽¹⁾	Società	Carica ⁽¹⁾	Società	Carica ⁽¹⁾	Società	Carica ⁽¹⁾
1										
2										
3										
4										
5										
6										

La sottoscritta dichiara di non essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti, di non esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi né di essere amministratore o direttore generale in società concorrenti.

(1) (a) Per gli incarichi di consigliere di amministrazione, si prega di specificare se trattasi di esecutivo o non esecutivo, anche solo con le seguenti abbreviazioni: C.E. = consigliere di amministrazione esecutivo; C.N.E. = consigliere di amministrazione non esecutivo;

(b) per gli incarichi di sindaco, si prega di specificare se trattasi di presidente del collegio sindacale, sindaco effettivo o sindaco supplente, anche solo con le seguenti abbreviazioni: P.d.C.S = presidente del collegio sindacale; S.E. = sindaco effettivo; S.S. = sindaco supplente.

-


In caso di più incarichi ricoperti in società appartenenti a uno stesso gruppo societario si prega di indicare il gruppo di appartenenza.

Data

23 marzo 2023

Nome

Sabina Regula Furler


Firma _____

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto, Nicolas Giroto, nato a Agen, Francia il 15 giugno 1974, codice fiscale GRTNLS74H15Z110E, residente in Svizzera, Via Guidino 37, 6900 Paradiso, con riferimento alla propria candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Autogrill S.p.A. (di seguito “**Autogrill**” o la “**Società**”), in vista dell’Assemblea degli azionisti della Società convocata per il giorno 19 aprile 2023, in unica convocazione

- dichiara**
- di essere a conoscenza dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari applicabili e dallo statuto di Autogrill in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società;
 - di accettare la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione;
- e, sotto la propria responsabilità,

attesta

1. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni di legge e statutarie con riferimento alla carica di Consigliere di Amministrazione e, in particolare, ai sensi dell’articolo 2383 cod. civ., dichiara l’inesistenza, a suo carico, di interdizioni dall’ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell’Unione europea;
2. di possedere i requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica, inclusi, senza limitazione, quelli espressamente elencati nel seguito;
3. di possedere i requisiti di onorabilità previsti dalle applicabili disposizioni di legge e precisati nell’Allegato 1 alla presente dichiarazione;
4. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 2390 cod. civ. (ossia di non essere socio illimitatamente responsabile, amministratore o direttore generale in società concorrente di Autogrill e di non esercitare, per conto proprio o di terzi, attività in concorrenza con quelle esercitate da Autogrill);
5. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (*Codice dei contratti pubblici*), riportate nell’Allegato 2 alla presente dichiarazione;
6. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come richiamati dall’articolo 147-ter, comma 4, del medesimo Decreto e dall’articolo 10 dello statuto di Autogrill e meglio precisati nell’Allegato 3 alla presente dichiarazione;

7. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dal Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana nel gennaio 2020 (di seguito il “Codice di Corporate Governance”), come recepiti dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione e riportati nell’Allegato 3 alla presente dichiarazione;
8. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 16, comma 1, lett. d), e comma 2, del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 20249 del 28 dicembre 2017, riportati nell’Allegato 3 alla presente dichiarazione;
9. di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo rivestiti in altre società e riportati nell’Allegato 4 alla presente dichiarazione, già contenuti nell’Allegato C al Regolamento del Consiglio di Amministrazione di Autogrill S.p.A..

Il sottoscritto allega (i) un *curriculum vitae* (“CV”) contenente un’esauriente informativa in merito alle proprie caratteristiche personali e professionali, nonché (ii) un elenco degli incarichi di amministrazione e controllo rivestiti in altre società alla data della presente dichiarazione ritenuti rilevanti dalla Società, ai sensi del Codice di Corporate Governance, e indicati nell’Allegato 4 alla presente dichiarazione.

Si impegna inoltre a produrre, su richiesta di Autogrill, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto sopra dichiarato e a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione, ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Autorizza, infine, la Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (*Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati*) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, e alla pubblicazione del proprio *curriculum vitae* e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

(Luogo e Data)

Paradiso (Svizzera), 22 marzo 2023

In fede,

(Firma)

A handwritten signature in blue ink is written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be a name, possibly starting with 'S' and 'M'. The line is solid blue and extends across the width of the signature.

ALLEGATO 1

REQUISITI DI ONORABILITÀ DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

*Articolo 147-quinquies D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998
("Requisiti di onorabilità")*

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

*Articolo 148 D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998
("Composizione")*

[...]

4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Ivass, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. [...].

Decreto del Ministero Della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 ("Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'art. 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58")

Articolo 2

("Requisiti di onorabilità")

1. La carica di sindaco delle società indicate dall'art. 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:
 - a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia

pubblica;

- 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
2. La carica di sindaco nelle società di cui all'art. 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

ALLEGATO 2

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)

Art. 80 (Motivi di esclusione):

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841 /GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

[...]

ALLEGATO 3

REQUISITI DI INDIPENDENZA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

A. REQUISITI DI INDIPENDENZA PREVISTI DAL D.LGS. N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998

*Articolo 147-ter D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998
("Elezion e composizione del consiglio di amministrazione")*

[...]

4. In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-*septiesdecies*, secondo comma, del codice civile. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

*Articolo 148 D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998
("Composizione")*

[...]

3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:
- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

[...]

*Articolo 2382 del codice civile
("Cause di ineleggibilità e di decadenza")*

1. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto,

l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 2383 del codice civile
("Nomina e revoca degli amministratori")

1. [...] La nomina è in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell'interessato, di una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea. [...]

- B. REQUISITI DI INDIPENDENZA PREVISTI DAL CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE, COME RECEPITI NEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AUTOGRILL S.P.A., APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ IN DATA 18 NOVEMBRE 2021

Articolo 3 del Regolamento del Consiglio di Amministrazione di
Autogrill S.p.A. ("Amministratori Indipendenti")

(6.6)

[...]

Un Amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- i. se è un soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, società fiduciarie o interposta persona) controlla la Società, o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla Società ("**Azionista Significativo**");
- ii. se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
 - della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
 - di un Azionista Significativo della Società;
- iii. se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management⁽¹⁾;

(1) Nel presente Regolamento, il termine "*top management*" indica gli alti dirigenti che non sono membri dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società e del Gruppo ad essa facente capo.

- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
- iv. se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della Società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance di tempo in tempo in vigore o previsti dalla normativa vigente;
- v. se è stato Amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- vi. se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un Amministratore Esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- vii. se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
- viii. se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

(6.7)

L'**Allegato B** al presente Regolamento definisce i criteri quantitativi e/o qualitativi da utilizzare per la valutazione della significatività dei rapporti di cui alle lettere c) e d) del precedente articolo 6.6.

ALLEGATO B

CRITERI QUANTITATIVI E QUALITATIVI PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI AI SENSI DELLA RACCOMANDAZIONE 7, PRIMO PERIODO, LETTERE C) E D), ALL'ARTICOLO 2 DEL CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE

Il presente documento contiene la determinazione dei criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali e della remunerazione aggiuntiva, nonché la definizione di "stretti familiari", da utilizzare da parte del Consiglio di Amministrazione di Autogrill ai fini delle valutazioni relative all'indipendenza degli Amministratori di Autogrill, come previsto dal Codice di Corporate Governance.

A. Relazioni commerciali, finanziarie o professionali significative

Per essere ritenuti indipendenti con riferimento ai contenuti della lettera c) della Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance⁽²⁾, gli Amministratori non devono aver avuto nel Periodo di Riferimento

⁽²⁾ La Raccomandazione 7, primo periodo, lettera c), del Codice di Corporate Governance include la seguente circostanza tra quelle che compromettono l'indipendenza di un amministratore: "*se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: (i) con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management; (ii) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management*".

alcuna relazione commerciale, finanziaria o professionale, che abbia comportato alcun tipo di remunerazione economica, con la Società o le società da essa controllate o con la controllante, o con i relativi Amministratori Esecutivi o il top management.

B. Remunerazioni aggiuntive significative

Per essere ritenuti indipendenti con riferimento ai contenuti della lettera d) della Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance⁽³⁾ gli amministratori non devono aver percepito nel Periodo di Riferimento compensi per altre cariche nel Gruppo pari o superiori al 75% del compenso fisso ordinario percepito per la carica (ivi incluso l'eventuale compenso previsto per la partecipazione ai comitati endo-consiliari) nell'Emittente.

C. Definizione di "stretti familiari"

Ai fini dell'applicazione delle circostanze di cui alla Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance per "stretti familiari" di un Amministratore si intendono (a) i genitori conviventi; (b) i figli conviventi e il coniuge non legalmente separato o il convivente dell'amministratore; (c) i figli conviventi del coniuge non legalmente separato; (d) altri eventuali familiari stabilmente conviventi.

D. Definizioni

Fatti salvi i termini di seguito definiti, nel presente documento i termini con la lettera maiuscola assumono il medesimo significato a essi attribuito nel Regolamento del Consiglio di Amministrazione di Autogrill:

- per "**Periodo di Riferimento**" si intende l'esercizio in corso e ciascuno dei tre esercizi precedenti rispetto alle valutazioni dei requisiti di indipendenza;
- per "**controllante**" si intende il soggetto, persona fisica o giuridica, che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla, direttamente o indirettamente, Autogrill ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. 58/1998;
- per "**Amministratori Esecutivi**" si intendono gli amministratori qualificabili come esecutivi ai sensi del Codice di Corporate Governance;
- per "**Top management**" si intendono i dirigenti, non membri del Consiglio di Amministrazione, titolari del potere e della responsabilità della pianificazione, direzione e controllo della società di riferimento e del gruppo ad essa facente capo. Relativamente ad Autogrill si intendono i soggetti individuati come dirigenti con responsabilità strategiche ai sensi delle disposizioni normative vigenti in materia di politica di remunerazione.

C. REQUISITI DI INDIPENDENZA DI CUI ALL'ART. 16, COMMA 1, LETT. D), E COMMA 2, DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N. 20249 DEL 28 DICEMBRE 2017

Art. 16 del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 20249 del 28 dicembre 2017 (*Condizioni che inibiscono la quotazione di azioni di società controllate sottoposte all'attività di direzione e*

⁽³⁾ Raccomandazione 7, primo periodo, lettera d), del Codice di Corporate Governance include la seguente circostanza tra quelle che compromettono l'indipendenza di un amministratore: "*se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente*".

coordinamento di altra società)

1. Le azioni di società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di un'altra società o ente non possono essere ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato italiano ove le società controllate:

[...]

d) non dispongano di un comitato per il controllo e i rischi composto da amministratori indipendenti come definiti dal comma 2. Ove istituiti, anche gli altri comitati raccomandati da codici di comportamento in materia di governo societario promossi dai gestori di mercati regolamentati o da associazioni di categoria sono composti da amministratori indipendenti. Per le società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società italiana o estera con azioni quotate in mercati regolamentati è altresì richiesto un consiglio di amministrazione composto in maggioranza da amministratori indipendenti. Ai fini della presente lettera, non possono essere qualificati amministratori indipendenti coloro che ricoprono la carica di amministratore nella società o nell'ente che esercita attività di direzione e coordinamento o nelle società quotate controllate da tale società o ente [...].

2. Ai fini del presente articolo per "amministratori indipendenti" [...] si intendono:

- gli amministratori [...] in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Testo Unico [*D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998*] e degli eventuali ulteriori requisiti individuati nelle procedure previste dall'articolo 4 del regolamento adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 in materia di operazioni con parti correlate o previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla società;
- qualora la società dichiari, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 2, del Testo Unico, di aderire ad un codice di comportamento promosso dal gestore di mercati regolamentati o da associazioni di categoria che preveda requisiti di indipendenza almeno equivalenti a quelli dell'articolo 148, comma 3, del Testo Unico, gli amministratori [...] riconosciuti come tali dalla società ai sensi del medesimo codice.

ALLEGATO 4

LIMITI AL CUMULO DI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ

- A. PRINCIPI SANCITI DAL CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE, COME RECEPITI NEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AUTOGRILL S.P.A., APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ IN DATA 18 NOVEMBRE 2021

Articolo 11

("Competenze")

[...]

(11.2)

In conformità alle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie di tempo in tempo in vigore nonché nei termini previsti dal Codice di Corporate Governance, il Consiglio di Amministrazione:

[...]

- (h) esprime il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della Società, tenendo conto dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto. A tale riguardo, i membri del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a rispettare i limiti al numero massimo di incarichi previsti nell'**Allegato C** al presente Regolamento.

ALLEGATO C

ORIENTAMENTO IN MERITO AL NUMERO MASSIMO DI INCARICHI CHE POSSONO ESSERE RIVESTITI DAGLI AMMINISTRATORI DI AUTOGRILL S.P.A.

Ai sensi della Raccomandazione n. 15 del Codice di Corporate Governance⁽⁴⁾, il Consiglio di Amministrazione di Autogrill ritiene che, ferme restando le cause di ineleggibilità e decadenza nonché i limiti al cumulo di incarichi previsti dalla vigente disciplina di legge e regolamentare, sia compatibile con un efficace svolgimento del ruolo di Amministratore di Autogrill l'assunzione di incarichi di amministrazione e di controllo in altre società nei limiti che seguono.

- A.** Un **Amministratore esecutivo** della Società, oltre alla carica ricoperta nella Società, non deve:
- i. ricoprire la carica di consigliere esecutivo in altra società quotata, o in una società finanziaria, bancaria o assicurativa o con un patrimonio netto superiore a Euro 5 miliardi (ciascuna di esse, una "**Società Rilevante**");
 - ii. ricoprire la carica di consigliere non esecutivo o sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di tre Società Rilevanti; né
 - iii. fermi gli ulteriori divieti previsti dalla legge, essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti o ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in società concorrenti.
- B.** Un **Amministratore non esecutivo** della Società, oltre alla carica ricoperta nella Società, non deve:
- i. ricoprire la carica la carica di consigliere esecutivo in più di una Società Rilevante e la carica di consigliere non esecutivo o di sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di quattro Società Rilevanti;
 - ii. ricoprire la carica la carica di consigliere non esecutivo o di sindaco in più di sei Società Rilevanti; né
 - iii. fermi gli ulteriori divieti previsti dalla legge, essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti o ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in società concorrenti.
- C.** Restano escluse dai limiti di cumulo di cui ai precedenti paragrafi A. e B. le cariche ricoperte da un Amministratore della Società in altre società appartenenti al Gruppo.
- D.** Ai fini di quanto precede, una pluralità di incarichi ricoperti in società quotate o in società finanziarie, bancarie o assicurative, o con un patrimonio netto superiore a Euro 5 miliardi, appartenenti al medesimo gruppo societario è computata come un unico incarico. In caso di incertezza circa la qualifica dell'incarico, l'incarico è considerato come incarico di Amministratore esecutivo.

⁽⁴⁾ La Raccomandazione n. 15 del Codice di Corporate Governance prevede che "*nelle società grandi l'organo di amministrazione esprime il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della società, tenendo conto dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto*".

In ogni caso, prima di assumere un incarico di amministratore in un'altra società non appartenente al Gruppo, gli Amministratori esecutivi ne danno informativa al Consiglio di Amministrazione, che può chiedere agli interessati di rifiutare l'assunzione dell'incarico qualora ne ravvisi, ragionevolmente, l'incompatibilità con le funzioni attribuite all'Amministratore esecutivo e con l'interesse di Autogrill e/o del Gruppo.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle informazioni ricevute dagli Amministratori, rileva annualmente e rende note nella relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari le cariche sociali ricoperte dai Consiglieri in Società Rilevanti.

Fatto salvo ove diversamente previsto, i termini con la lettera maiuscola assumono il medesimo significato a essi attribuito nel Regolamento del Consiglio di Amministrazione di Autogrill.

CV

Da ottobre 2015 Gruppo Bally – Chief Executive Officer (Lugano/Milano)

- Bally è un player svizzero globale nel mercato della moda di lusso, che produce e distribuisce scarpe, borse, prêt-à-porter e accessori.
- Bally gestisce 160 DOS, oltre 700 punti vendita in tutto il mondo (inclusi franchising, Travel Retail e negozi multimarca).
- Da maggio 2019, nominato CEO del Gruppo
- Da ottobre 2015 a maggio 2019, COO del Gruppo – Produzione, Sviluppo Prodotti, Sourcing, Logistica, IT, Finanza e Retail & Merchandise Planning.
- Detenuta privatamente da JAB Holding.

Principali risultati:

- In qualità di COO, ha guidato con successo il programma di trasformazione aziendale, dalla pianificazione strategica all'implementazione. La reingegnerizzazione dei processi principali ha portato all'ottimizzazione delle dimensioni della raccolta, al miglioramento dell'efficienza della supply chain, aumentando il sell-thru e migliorando il capitale circolante netto.
- In qualità di CEO, riposizionamento del marchio e dell'immagine in linea con il patrimonio e il DNA di Bally. Ridefinizione del marchio Identità e piattaforma del marchio, tono di voce, concetto di negozio.
- Trasformazione digitale: lancio con successo del Bally Store sul TMall Luxury Pavilion, digitalizzazione della vendita all'ingrosso con il lancio del Virtual Show-Room, presentazione digitale delle collezioni, ecc.

Da gennaio 2016 a marzo 2020 Tally-Weijl – Presidente del Consiglio di Amministrazione / INED (Basilea/Svizzera)

- Tally Weijl è un'azienda leader nella vendita al dettaglio di fast fashion, presente in 40 paesi con oltre 850 DOS.
- 3500 dipendenti.
- Consulenza al CEO e al fondatore nel programma di trasformazione del business, in particolare per la migrazione del modello di business da retailer a e-tailer.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione e Presidente del Comitato Audit.

Febbraio 2015 – Ottobre 2015 Pantheon Healthcare Group – Group Chief Financial Officer (Lugano/Londra)

- Fornitore di servizi di imaging digitale multi-vendor per cliniche e ospedali.
- Combinazione di **MESA**, leader paneuropeo con sede in Svizzera per la manutenzione multi-vendor e i servizi di asset management per la diagnostica per immagini e di **ASTERAL**, leader nel settore delle soluzioni per apparecchiature gestite per il Servizio Sanitario Nazionale del Regno Unito (NHS).
- Detenuta privatamente dal fondo di Private Equity PERMIRA. Progetto di acquisto e costruzione.

Gennaio 2013 – Febbraio 2015 The Nuance Group – EVP – Group Chief Financial Office (Zurigo)

- Leader nella vendita al dettaglio di articoli da viaggio Presente in 20 paesi, 67 aeroporti attraverso oltre 300 punti vendita.

- 6.100 dipendenti.
- Detenuta privatamente dal fondo di private equity PAI Partners e da GECOS.
- Responsabile della Tesoreria di Gruppo, della Contabilità e del Controllo, della Revisione Interna e delle Relazioni con gli Investitori.

Principali risultati:

- Successo del processo di doppia vendita e IPO. Progetto di preparazione all'IPO. **Vendita a Dufry AG.**
- Acquisizione della quota di JV Partners in Asia (AS Watson Group).
- Acquisizione di quote di azionisti di minoranza in Turchia.
- **Rifinanziamento di successo del Gruppo**

Settembre 2007 – Gennaio 2013 Conbipel SPA – Direttore finanziario – Consigliere di amministrazione (Torino)

- Retailer italiano di moda – 165 negozi aziendali, – 1.700 dipendenti.
- Detenuta **privatamente dal fondo di Private Equity Oaktree Capital Management.**
- Responsabile delle funzioni di back office: Finanza, Ac Legal, Treasury, IT, Real Estate & Supply Chain
- LBO in un ambiente distressed. Dal primo giorno in azienda, dopo l'acquisizione della società da parte di Oaktree Capital Mgt.

Principali risultati:

EBITDA migliorato oltre i 25 milioni di euro in 4 anni.

- Rifinanziamento dell'azienda – Club Deal.
- Strategia di espansione ridefinita e approvata dal consiglio di amministrazione.
- Trasformazione digitale di successo: Implementazione dei sistemi EPOS, CRM, Retail Merchandising e Controlling.
- Riprogettazione completa delle funzioni di back office. Gestione del cambiamento di successo per trasformare un'azienda a conduzione familiare in una società manageriale all'avanguardia.
- **Riduzione dei costi** (revisione degli affitti / ottimizzazione dei costi indiretti).
- Implementazione dell'Hard-Closing mensile e di nuovi sistemi di reporting; forte attenzione al monitoraggio del debito con reportistica specifica (10 giorni, 13 settimane e previsioni dei flussi di cassa a medio/lungo termine).

Febbraio 1997 – Settembre 2007 GrandVision SA (Parigi/Milano)

- GrandVision è un'azienda leader a livello mondiale nella vendita al dettaglio di prodotti ottici, con circa 7.000 negozi in oltre 40 paesi. L'azienda, che impiega circa 36.000 dipendenti, è quotata in borsa nei Paesi Bassi.

Ottobre 2006 – Settembre 2007 GrandOptical France – COO – Gruppo GrandVision PARIGI

- Retail ottico – 80 negozi aziendali, 150 in franchising –1.250 dipendenti.
- Responsabile delle divisioni Front Office: Operazioni di vendita al dettaglio, Acquisti e Merchandising, Marketing e Risorse Umane.

- Riporto diretto all'Amministratore Delegato. Membro del comitato esecutivo.

Principali risultati:

- Fusione tra 2 reti di negozi (2 marchi, 2 diversi modelli di business, DOS e Franchising).
- Riorientamento strategico – ridefinizione del piano retail e marketing.

Settembre 2002 – Settembre 2006 GrandVision Italia – CFO poi CEO – Gruppo GrandVision MILANO

- Retail ottico – 30 negozi aziendali – 350 dipendenti.
- Responsabile dei dipartimenti finanziario, informatico, legale e immobiliare.
- Riporto diretto all'Amministratore Delegato di GrandVision Europa.

Principali risultati:

- **Il margine EBIT è aumentato del 20%.**
- Elaborazione e attuazione di un piano di turnaround di successo.
- Ottimizzazione della rete immobiliare: aperture, chiusure, ridimensionamenti e trasferimenti.
- Reporting e sistemi di budgeting/controlling e implementazione del reporting mensile. Implementazione del nuovo ERP. (Sage)

Agosto 2000 – Agosto 2002 GrandVision Holding SA – Sr Financial Controller & Project Mgr PARIGI

- Responsabile dell'analisi delle performance dei negozi dell'Europa occidentale, del budget e delle previsioni.
- Alle dipendenze del Direttore Generale del Gruppo GrandVision.
- Membro del team M&A del Gruppo: relazioni con banche e investitori.

Principali risultati:

- Vendita della Business Unit GrandVision Photo a Cinven.
- Progettazione / implementazione di strumenti di reporting finanziario per i paesi dell'Europa centrale e occidentale.
- Lancio dell'attività Digital Image Internet: assistenza al CEO nella modellazione del BP, nella costituzione della società, nell'assunzione del personale e nelle questioni strategiche, nella chiusura dell'attività.

Febbraio 1997 – Agosto 2000 GrandOptical – Controllore finanziario PARIGI

- Creazione del team di audit interno.
- Implementazione di KPI operativi / Project Manager per l'implementazione del DataWarehouse aziendale.
- Budgeting / Controlling: reporting alla holding GrandVision SA e al Senior Management dell'azienda. Reporting mensile

Educazione, Lingue

1997 : Diploma di ragioniere francese (D.E.S.C.F.) / I.A.E. de Bordeaux

1996 : Master in Finanza e Contabilità (M.S.T.C.F.) / Università Montesquieu Bordeaux IV

1992 : Baccalauréat – Matematica

Lingue: Francese : madrelingua / Italiano : fluente / Inglese : fluente

Cariche ricoperte dai consiglieri di amministrazione in altre società non appartenenti al Gruppo Autogrill, ai sensi dell'Allegato C al Regolamento del Consiglio di Amministrazione di Autogrill S.p.A., approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 18 novembre 2021

	Società quotate		Società assicurative		Società finanziarie		Società bancarie		Società con patrimonio netto superiore a 5 miliardi di Euro	
	Società	Carica ⁽¹⁾	Società	Carica ⁽¹⁾	Società	Carica ⁽¹⁾	Società	Carica ⁽¹⁾	Società	Carica ⁽¹⁾
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2										
3										
4										
5										
6										

Il sottoscritto dichiara di non essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti, di non esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi né di essere amministratore o direttore generale in società concorrenti.

⁽¹⁾ (a) Per gli incarichi di consigliere di amministrazione, si prega di specificare se trattasi di esecutivo o non esecutivo, anche solo con le seguenti abbreviazioni: C.E. = consigliere di amministrazione esecutivo; C.N.E. = consigliere di amministrazione non esecutivo;

(b) per gli incarichi di sindaco, si prega di specificare se trattasi di presidente del collegio sindacale, sindaco effettivo o sindaco supplente, anche solo con le seguenti abbreviazioni: P.d.C.S = presidente del collegio sindacale; S.E. = sindaco effettivo; S.S. = sindaco supplente.

In caso di più incarichi ricoperti in società appartenenti a uno stesso gruppo societario si prega di indicare il gruppo di appartenenza.

Data

22 marzo 2023

Nome

Nicolas Giroto

Firma



DICHIARAZIONE

La sottoscritta, Carmela Adele Rita Schillaci, nata a Catania l'11 Ottobre 1958, residente in Catania, Viale Ionio 21, con riferimento alla propria candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Autogrill S.p.A. (di seguito "**Autogrill**" o la "**Società**"), in vista dell'Assemblea degli azionisti della Società convocata per il giorno 19 aprile 2023, in unica convocazione

dichiara

- di essere a conoscenza dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari applicabili e dallo statuto di Autogrill in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società;
 - di accettare la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione;
- e, sotto la propria responsabilità,

attesta

1. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni di legge e statutarie con riferimento alla carica di Consigliere di Amministrazione e, in particolare, ai sensi dell'articolo 2383 cod. civ., dichiara l'inesistenza, a suo carico, di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;
2. di possedere i requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica, inclusi, senza limitazione, quelli espressamente elencati nel seguito;
3. di possedere i requisiti di onorabilità previsti dalle applicabili disposizioni di legge e precisati nell'Allegato 1 alla presente dichiarazione;
4. di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (ossia di non essere socio illimitatamente responsabile, amministratore o direttore generale in società concorrente di Autogrill e di non esercitare, per conto proprio o di terzi, attività in concorrenza con quelle esercitate da Autogrill);
5. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (*Codice dei contratti pubblici*), riportate nell'Allegato 2 alla presente dichiarazione;
6. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come richiamati dall'articolo 147-ter, comma 4, del medesimo Decreto e dall'articolo 10 dello statuto di Autogrill e meglio precisati nell'Allegato 3 alla presente dichiarazione;

7. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dal Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana nel gennaio 2020 (di seguito il “Codice di Corporate Governance”), come recepiti dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione e riportati nell’Allegato 3 alla presente dichiarazione;
8. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 16, comma 1, lett. d), e comma 2, del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 20249 del 28 dicembre 2017, riportati nell’Allegato 3 alla presente dichiarazione;
9. di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo rivestiti in altre società e riportati nell’Allegato 4 alla presente dichiarazione, già contenuti nell’Allegato C al Regolamento del Consiglio di Amministrazione di Autogrill S.p.A..

La sottoscritta allega (i) un *curriculum vitae* (“CV”) contenente un’esauriente informativa in merito alle proprie caratteristiche personali e professionali, nonché (ii) un elenco degli incarichi di amministrazione e controllo rivestiti in altre società alla data della presente dichiarazione ritenuti rilevanti dalla Società, ai sensi del Codice di Corporate Governance, e indicati nell’Allegato 4 alla presente dichiarazione.

Si impegna inoltre a produrre, su richiesta di Autogrill, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto sopra dichiarato e a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione, ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Autorizza, infine, la Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (*Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati*) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, e alla pubblicazione del proprio *curriculum vitae* e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

Catania, 24 Marzo 2023

In fede,

Prof. Dr. Schaefer

ALLEGATO 1

REQUISITI DI ONORABILITÀ DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

*Articolo 147–quinquies D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998
("Requisiti di onorabilità")*

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

*Articolo 148 D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998
("Composizione")*

[...]

4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Ivass, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. [...].

Decreto del Ministero Della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 ("Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'art. 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58")

Articolo 2

("Requisiti di onorabilità")

1. La carica di sindaco delle società indicate dall'art. 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:
 - a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia

pubblica;

- 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
2. La carica di sindaco nelle società di cui all'art. 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

ALLEGATO 2

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)

Art. 80 (Motivi di esclusione):

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

[...]

ALLEGATO 3

REQUISITI DI INDIPENDENZA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

A. REQUISITI DI INDIPENDENZA PREVISTI DAL D.LGS. N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998

*Articolo 147-ter D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998
("Elezione e composizione del consiglio di amministrazione")*

[...]

4. In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-*septiesdecies*, secondo comma, del codice civile. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

*Articolo 148 D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998
("Composizione")*

[...]

3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:
 - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

[...]

*Articolo 2382 del codice civile
("Cause di ineleggibilità e di decadenza")*

1. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto,

l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 2383 del codice civile
("Nomina e revoca degli amministratori")

1. [...] La nomina è in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell'interessato, di una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea. [...]

- B. REQUISITI DI INDIPENDENZA PREVISTI DAL CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE, COME RECEPITI NEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AUTOGRILL S.P.A., APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ IN DATA 18 NOVEMBRE 2021

Articolo 3 del Regolamento del Consiglio di Amministrazione di
Autogrill S.p.A. ("Amministratori Indipendenti")

(6.6)

[...]

Un Amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- i. se è un soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, società fiduciarie o interposta persona) controlla la Società, o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla Società ("**Azionista Significativo**");
- ii. se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
 - della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
 - di un Azionista Significativo della Società;
- iii. se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management⁽¹⁾;

⁽¹⁾ Nel presente Regolamento, il termine "*top management*" indica gli alti dirigenti che non sono membri dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società e del Gruppo ad essa facente capo.

- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
- iv. se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della Società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance di tempo in tempo in vigore o previsti dalla normativa vigente;
- v. se è stato Amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- vi. se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un Amministratore Esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- vii. se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
- viii. se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

(6.7)

L'**Allegato B** al presente Regolamento definisce i criteri quantitativi e/o qualitativi da utilizzare per la valutazione della significatività dei rapporti di cui alle lettere c) e d) del precedente articolo 6.6.

ALLEGATO B

CRITERI QUANTITATIVI E QUALITATIVI PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI AI SENSI DELLA RACCOMANDAZIONE 7, PRIMO PERIODO, LETTERE C) E D), ALL'ARTICOLO 2 DEL CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE

Il presente documento contiene la determinazione dei criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali e della remunerazione aggiuntiva, nonché la definizione di "stretti familiari", da utilizzare da parte del Consiglio di Amministrazione di Autogrill ai fini delle valutazioni relative all'indipendenza degli Amministratori di Autogrill, come previsto dal Codice di Corporate Governance.

A. Relazioni commerciali, finanziarie o professionali significative

Per essere ritenuti indipendenti con riferimento ai contenuti della lettera c) della Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance⁽²⁾, gli Amministratori non devono aver avuto nel Periodo di Riferimento

⁽²⁾ La Raccomandazione 7, primo periodo, lettera c), del Codice di Corporate Governance include la seguente circostanza tra quelle che compromettono l'indipendenza di un amministratore: "se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: (i) con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management; (ii) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management".

alcuna relazione commerciale, finanziaria o professionale, che abbia comportato alcun tipo di remunerazione economica, con la Società o le società da essa controllate o con la controllante, o con i relativi Amministratori Esecutivi o il top management.

B. Remunerazioni aggiuntive significative

Per essere ritenuti indipendenti con riferimento ai contenuti della lettera d) della Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance⁽³⁾ gli amministratori non devono aver percepito nel Periodo di Riferimento compensi per altre cariche nel Gruppo pari o superiori al 75% del compenso fisso ordinario percepito per la carica (ivi incluso l'eventuale compenso previsto per la partecipazione ai comitati endo-consiliari) nell'Emittente.

C. Definizione di "stretti familiari"

Ai fini dell'applicazione delle circostanze di cui alla Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance per "stretti familiari" di un Amministratore si intendono (a) i genitori conviventi; (b) i figli conviventi e il coniuge non legalmente separato o il convivente dell'amministratore; (c) i figli conviventi del coniuge non legalmente separato; (d) altri eventuali familiari stabilmente conviventi.

D. Definizioni

Fatti salvi i termini di seguito definiti, nel presente documento i termini con la lettera maiuscola assumono il medesimo significato a essi attribuito nel Regolamento del Consiglio di Amministrazione di Autogrill:

- per "**Periodo di Riferimento**" si intende l'esercizio in corso e ciascuno dei tre esercizi precedenti rispetto alle valutazioni dei requisiti di indipendenza;
- per "**controllante**" si intende il soggetto, persona fisica o giuridica, che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla, direttamente o indirettamente, Autogrill ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. 58/1998;
- per "**Amministratori Esecutivi**" si intendono gli amministratori qualificabili come esecutivi ai sensi del Codice di Corporate Governance;
- per "**Top management**" si intendono i dirigenti, non membri del Consiglio di Amministrazione, titolari del potere e della responsabilità della pianificazione, direzione e controllo della società di riferimento e del gruppo ad essa facente capo. Relativamente ad Autogrill si intendono i soggetti individuati come dirigenti con responsabilità strategiche ai sensi delle disposizioni normative vigenti in materia di politica di remunerazione.

C. REQUISITI DI INDIPENDENZA DI CUI ALL'ART. 16, COMMA 1, LETT. D), E COMMA 2, DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N. 20249 DEL 28 DICEMBRE 2017

Art. 16 del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 20249 del 28 dicembre 2017 (*Condizioni che inibiscono la quotazione di azioni di società controllate sottoposte all'attività di direzione e*

⁽³⁾ Raccomandazione 7, primo periodo, lettera d), del Codice di Corporate Governance include la seguente circostanza tra quelle che compromettono l'indipendenza di un amministratore: "se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente".

coordinamento di altra società)

1. Le azioni di società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di un'altra società o ente non possono essere ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato italiano ove le società controllate:

[...]

d) non dispongano di un comitato per il controllo e i rischi composto da amministratori indipendenti come definiti dal comma 2. Ove istituiti, anche gli altri comitati raccomandati da codici di comportamento in materia di governo societario promossi dai gestori di mercati regolamentati o da associazioni di categoria sono composti da amministratori indipendenti. Per le società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società italiana o estera con azioni quotate in mercati regolamentati è altresì richiesto un consiglio di amministrazione composto in maggioranza da amministratori indipendenti. Ai fini della presente lettera, non possono essere qualificati amministratori indipendenti coloro che ricoprono la carica di amministratore nella società o nell'ente che esercita attività di direzione e coordinamento o nelle società quotate controllate da tale società o ente [...].

2. Ai fini del presente articolo per “amministratori indipendenti” [...] si intendono:

– gli amministratori [...] in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Testo Unico [*D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998*] e degli eventuali ulteriori requisiti individuati nelle procedure previste dall'articolo 4 del regolamento adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 in materia di operazioni con parti correlate o previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla società;

– qualora la società dichiarerà, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 2, del Testo Unico, di aderire ad un codice di comportamento promosso dal gestore di mercati regolamentati o da associazioni di categoria che preveda requisiti di indipendenza almeno equivalenti a quelli dell'articolo 148, comma 3, del Testo Unico, gli amministratori [...] riconosciuti come tali dalla società ai sensi del medesimo codice.

ALLEGATO 4

LIMITI AL CUMULO DI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ'

- A. PRINCIPI SANCITI DAL CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE, COME RECEPITI NEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AUTOGRILL S.P.A., APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ IN DATA 18 NOVEMBRE 2021

Articolo 11

("Competenze")

[...]

(11.2)

In conformità alle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie di tempo in tempo in vigore nonché nei termini previsti dal Codice di Corporate Governance, il Consiglio di Amministrazione:

[...]

- (h) esprime il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della Società, tenendo conto dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto. A tale riguardo, i membri del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a rispettare i limiti al numero massimo di incarichi previsti nell'**Allegato C** al presente Regolamento.

ALLEGATO C

ORIENTAMENTO IN MERITO AL NUMERO MASSIMO DI INCARICHI CHE POSSONO ESSERE RIVESTITI DAGLI AMMINISTRATORI DI AUTOGRILL S.P.A.

Ai sensi della Raccomandazione n. 15 del Codice di Corporate Governance⁽⁴⁾, il Consiglio di Amministrazione di Autogrill ritiene che, ferme restando le cause di ineleggibilità e decadenza nonché i limiti al cumulo di incarichi previsti dalla vigente disciplina di legge e regolamentare, sia compatibile con un efficace svolgimento del ruolo di Amministratore di Autogrill l'assunzione di incarichi di amministrazione e di controllo in altre società nei limiti che seguono.

- A.** Un **Amministratore esecutivo** della Società, oltre alla carica ricoperta nella Società, non deve:
- i. ricoprire la carica di consigliere esecutivo in altra società quotata, o in una società finanziaria, bancaria o assicurativa o con un patrimonio netto superiore a Euro 5 miliardi (ciascuna di esse, una "**Società Rilevante**");
 - ii. ricoprire la carica di consigliere non esecutivo o sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di tre Società Rilevanti; né
 - iii. fermi gli ulteriori divieti previsti dalla legge, essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti o ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in società concorrenti.
- B.** Un **Amministratore non esecutivo** della Società, oltre alla carica ricoperta nella Società, non deve:
- i. ricoprire la carica la carica di consigliere esecutivo in più di una Società Rilevante e la carica di consigliere non esecutivo o di sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di quattro Società Rilevanti;
 - ii. ricoprire la carica la carica di consigliere non esecutivo o di sindaco in più di sei Società Rilevanti; né
 - iii. fermi gli ulteriori divieti previsti dalla legge, essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti o ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in società concorrenti.
- C.** Restano escluse dai limiti di cumulo di cui ai precedenti paragrafi A. e B. le cariche ricoperte da un Amministratore della Società in altre società appartenenti al Gruppo.
- D.** Ai fini di quanto precede, una pluralità di incarichi ricoperti in società quotate o in società finanziarie, bancarie o assicurative, o con un patrimonio netto superiore a Euro 5 miliardi, appartenenti al medesimo gruppo societario è computata come un unico incarico. In caso di incertezza circa la qualifica dell'incarico, l'incarico è considerato come incarico di Amministratore esecutivo.

⁽⁴⁾ La Raccomandazione n. 15 del Codice di Corporate Governance prevede che "nelle società grandi l'organo di amministrazione esprime il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della società, tenendo conto dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto".

In ogni caso, prima di assumere un incarico di amministratore in un'altra società non appartenente al Gruppo, gli Amministratori esecutivi ne danno informativa al Consiglio di Amministrazione, che può chiedere agli interessati di rifiutare l'assunzione dell'incarico qualora ne ravvisi, ragionevolmente, l'incompatibilità con le funzioni attribuite all'Amministratore esecutivo e con l'interesse di Autogrill e/o del Gruppo.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle informazioni ricevute dagli Amministratori, rileva annualmente e rende note nella relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari le cariche sociali ricoperte dai Consiglieri in Società Rilevanti.

Fatto salvo ove diversamente previsto, i termini con la lettera maiuscola assumono il medesimo significato a essi attribuito nel Regolamento del Consiglio di Amministrazione di Autogrill.

CV

Executive Summary

Carmela Adele Rita Schillaci is since 1998 Full Professor of “Startup Strategy” and “Innovation & Management” at the Economic & Business Department – University of Catania (Sicily). She was the Founder of ILHM Advanced Studies Center (Innovation, Leadership in Health Management), University of Catania, CEO of University Incubator MedSpin–Unict and CEO of the Micro–Nano Systems Technology Cluster MIUR – Italian Ministry of University.

Since November 2021, she is an independent member in the Credit Agricole Assicurazioni Board.

She specialized at Bocconi University–Milan and at the NYU–New York University–Snider Center for Entrepreneurial Studies.

She is an “Experts for Technological Innovation” for the MISE Notice Board and as an expert for the “ANVUR”–National Agency for Italian Universities Research Evaluation.

She has been member of many boards of Directors.

From November 2018 until May 2021, she has been the President of the National Scientific Qualification Committee for Italian Associate and Full Professors–MIUR Italian Minister of Researche (ASN– Settore Scientifico: Economia e Gestione delle Imprese–SECSP08).

Interest Focus

Strategic Management and Corporate Governance; Innovation & Technology; Family Business strategies; Corporate Social Responsibility (CSR); E–Health Management, Start ups Strategy and Entrepreneurial Ecosystems.

Main Institutional Experiences:

- 2022– now – independent member in the Credit Agricole Assicurazioni Board.
- 2021–2022– Independent Member Creval Spa Board,(Credit Agricole Group) Related Parties Committee President;
- 2019–2021 – Founder and Director of ILHM (Innovation Leadership and Health Management Advanced Center)– University of Catania;
- 2018– now –Board Member of the the Italian Management Scientific Society Board–SIMA;
- 2016–2021 –Member of the Territorial Advisor Board of Unicredit Italy;
- 2017– now– Board Member of Scientific Committee “CSR & Social Innovation”–Bocconi University
- 2015 –2019 – Board Member of the Scientific Committee of Vodafone Foundation Italy;
- 2013–2019 – Founder and President of SVPF (Sicilian Venture Philanthropy Foundation for Startups);
- 2012–2017 – Board Member of IBAN Board (Italian Business Angels Network);
- 2005– now– Expert in Technological Transfer at the MISE–Italian Ministry of Economic Development;

- 2004–2007 – CEO of the Micro–Nano Systems Technology Cluster MIUR – Italian Ministry of University;
- 2003–2006–Head of the Technological Liason Office– University of Catania;
- 2003–2006 – President of the Etna Hi–Tech Consortium
- 2001–2004 – CEO of the Academic Incubator MED/Spin– University of Catania;
- 2000–2003– Dean of the Economy and Managemnt Faculty – University of Catania;
- 2000–now – Technological Expert for for Tuscany Sicily Puglia Regions
- 1998–2001– Board Member of the Scientific Committee of the Technological Park of Sicilia.

Bibliography

§ 2022, Schillaci C.E., Nicotra M, “Entrepreneurial Ecosystem: a big data perspective” in Bertoli G.,Castaldo S., Cillo P, Troilo G., Verona G., , Innovazione e Management, Egea.

§ 2022, S. Toscano, F. Patti, C.G. Chisari, S. Arena, C. Finocchiaro, C.E.Schillaci, M.Zappia, Reliability of televisits for patients withmild relapsing–remitting multiple sclerosis in the COVID–19 era, Neurological Science

§ 2021, Konno, N., Schillaci, C. E., Intellectual capital in Society 5.0 by the lens of the knowledge creation theory. Journal of Intellectual Capital, Vol 22 No. 3.

§ 2021, Schillaci C.E., Di Guardo C., Maku E., Knowledge Creation In Patent Ecosystems: Insights From Singapore" Journal of Knowledge Management.

§ 2020, Schillaci C. E., Garraffo F., Nicotra M. Romano M.. (2020), “Habitual Entrepreneurship in The Family BusinessContext”, in Pellegrini M. Ginan L., Lundberg H.. Raith M. Songini L.. Starnawska M. (a cura di) European Entrepreneurship Research and Practice: A Multifaceted Effort Towards Integration of Different Perspectives, Information Age Publishing, 978–1–64802–040–7.

§ 2019. Nicotra M., Schillaci C., Romano M. “Innovative Family Startups for Value Creation”, Sinergie, ISSN: 0393–5108.

§ 2018. Nicotra M.; Corrente S.; Romano M.; Schillaci C.; Greco S., The Italian Entrepreneurial Ecosystem: A comparison with G7 Countries using Stochastic Multiattribute Acceptability Analysis. pp.47–65. In Tendenze nuove negli studi Economico–aziendali. L’evoluzione dei rapporti azienda–società – ISBN:978–88–15–28057–

§ 2018, Schillaci CE, Corrente S., Greco S., Nicotra. M., Romano M., “Entrepreneurial Ecosystemsand Startups: an Empirical Investigation using SMAA and SMAA–S”. Journal of Technology Transfer. 2

§ 2018. Schillaci C.; Nicotra M.:” Knowledge Gatekeepers in Smart Cities: The Future Cities Laboratory in Singapore”. In Le rotte della sostenibilità, ISBN: 88–238–4608–0.

§ 2018, Schillaci C., In “Tendenze nuove negli studi Economico–aziendali. L’evoluzione dei rapporti azienda–società” (introduzione) – ISBN:978–88–15–28057–2

§ 2018. Schillaci C. Garraffo F., Nicotra M., Romano M.:”Habitual Entrepreneurship In The Family Business Context" in “The Entrepreneurship SIG at European Academy of Management: New Horizons with strong Traditions” Information Age Publishing

§ 2017, Schillaci CE, Nicotra M, Romano M, Del Giudice M. "The Causal Relation Between Entrepreneurial Ecosystem and Productive Entrepreneurship", Journal of Technology Transfer, DOI: 10.1007/S10961–

017-9628-2.

§ 2017, Schillaci C.E.; Romano M.; Nicotra M.; Tomarchio O., Social entrepreneurs as change catalysts: evidences from case studies, *International Journal of Managerial and Financial Accounting (IJMFA)*, vol.9, n. 2, ISSN: doi: 10.1504/IJMFA.2017.084777.

§ 2016, Schillaci CE, Del Giudice M., Nicotra M., Romano M., Entrepreneurial Performance of Principal Investigators and Country Culture: Relations and Influences. *The Journal of Technology Transfer*, vol.42,n.2,ISSN:0892-9912,doi:10.1007/s10961-016 9499.

§ 2016, Schillaci C.E., La nuova impresa: tra caos, cambiamento e coesione, in AA.VV. *L'impresa di domain*. EGEA, Milan. ISBN: 887549059636.

§ 2016, Romano M., Schillaci C.E., Nicotra M., Technology Based Nascent Entrepreneurship and Territorial Social Capital: Empirical Evidence from Italy, in Cunningham J. & O'Kane C., *Nascent Technology Based Entrepreneurship*, London Palgrave. ISBN: 978-1-137-59593-5.

§ 2016, Romano M., Schillaci C.E., Nicotra M., Principal Investigators in Entrepreneurial Universities: a Research Framework. In: Cunningham J., Guerrero M., Urbano D. *Entrepreneurial Universities: Technology and Knowledge Transfer*. p. 167-186, World Scientific Publishing, ISBN: 978-981-4733-30 4.

§ 2016, Del Giudice M., Nicotra M., Romano M., Schillaci C.E., "Entrepreneurial Performance of Principal Investigators and Country Culture: Relations and Influences", *Journal of Technology Transfer*, DOI: 10.1007/s10961-016-9499.

§ 2016, Schillaci C.E., Romano M., "Straight Up-Percorsi strategici per nuove imprese" McGraw-Hill Education, Milan, ISBN: 9788838675140. 2015, Schillaci C, *Innovazione sociale, contenimento della spesa e nuovi processi organizzativi nel comune di Catania*, in AA.VV. *Esperienze di spending review in Enti Locali e Regioni*. Roma, Formez, ISBN: 9788894101621 2014, Schillaci C.E., Romano M., Nicotra M., "Imprenditorialità & Absorptive Capacity Territoriale: il caso della Sicilian Venture Philanthropy Foundation", *Sinergie*, n.17.

§ 2014, Schillaci C.E., Romano M., Garraffo F., *Rapporto di Ricerca "Analisi dell'impatto socio-economico di Coca-Cola Italia e SIBEG in Sicilia"*, pp. 1-160. .

§ 2014, Schillaci C.E., La Rosa A., Merito(fobia). No thanks!, Rubettino, Catanzaro, ISBN: 9788849841749.

§ 2013, Schillaci C.E., Romano M., Nicotra M. "Family business foundations: theoretical and empirical investigation" *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, vol. 2, n. 22, pp. 1-19, ISSN: 2192-5372.

§ 2013, Schillaci C.E, Romano M., Nicotra M., "Territory's Absorptive Capacity", *Entrepreneurship Research Journal*, 3 (1), pp.109-126, DOI: 10.1515/erj-20120001.

§ 2013, Schillaci C.E., Romano M., Nicotra M., "Principal Investigators in Science and Technology Parks: a research-oriented approach or an explorative entrepreneurial mindset", in *International Conference Proceeding "Principle Investigators as Boundary Spanners, Science and Market Shapers"*, Whitaker Institute, NUI Galway.

§ 2012, Schillaci C.E., Romano M., "Le Fondazioni tra mito di famiglia e sostenibilità intergenerazionale", McGraw-Hill Education, Milan, ISBN: 97888-386-9066-2. § 2012, Schillaci C.E., Romano M., Nicotra M., "Family Business and Family Office: a Coevolution Perspective" in AA.VV., *International Conference "Research, Production and Management 2012" -Sixth Edition Conference Proceedings Book*, Naples, 22-27 October 2012, vol. 1, EUROPEAN SCIENTIFIC PRESS, ISBN: 978-88-907879-0-4.

§ 2012, Schillaci C.E., Romano M., Nicotra M., "Università di Catania. Spirito imprenditoriale e formazione d'impresa. I risultati di un'indagine empirica nazionale" in Cafferata R. & Dossena G. (a cura di) "Spirito

imprenditoriale e formazione d'impresa. I risultati di un'indagine empirica nazionale", pp. 271-295, Il Mulino, Bologna, ISBN: 978-88-15-24076-7.

§ 2012, Schillaci C.E., Romano M., Nicotra M., "Science Parks and Territorial Governance: Enhancing Absorptive Capacity in a Hostile Region", 12° EURAM Conference Proceedings, Rotterdam.

§ 2012, Schillaci C.E., Romano M., Nicotra M., "Absorptive Capacity and Science Parks: Enhancing Entrepreneurship in a Hostile Region", International Conference Entrepreneurship as an European Experience: Bocconi University, Milan, 11-12 October.

§ 2012, Schillaci C.E., Romano M., Nicotra M., Science Parks and Entrepreneurship: Enhancing Territorial Absorptive Capacity in a Hostile Region, in AA.VV. Essay in Management, Economics & Ethics, pp. 1-21, McGraw-Hill, Milan, ISBN: 9788838673740.

§ 2011, Schillaci C.E., Gatti C., "E pluribus unum: intenzionalità collettiva e governo dei sistemi territoriali", Sinergie, n. 84, pp. 21-45, ISSN: 0393-5108.

§ 2011, Schillaci C.E., Romano M., Nicotra M., "Family business and family office: a coevolution perspective", paper presentato a EURAM, Tallin, Estonia, 1-4 June 2011.

§ 2010, Schillaci C.E., Nicotra M., "Rowing Against the Tide: The struggle to Enhance McGraw-Hill, ISBN: 9788838672378.

§ 2010, Schillaci C.E., Longo M.C., *Territori Imprenditoriali, Nuovi scenari di competitività etica*, Rubbettino Editore, Catanzaro, p. 9-90, ISBN: 9788849828450.

§ 2010, Schillaci C.E., Leonardi A., *Remare controcorrente: il riposizionamento strategico di Etna Valley*, Fondazione RES, Istituto di Ricerca su Economia e Società in Sicilia.

§ 2009, Schillaci C.E., Romano M., Longo C., "*Hybrid Organizational Forms and Academic Entrepreneurship. The Evolution of Italian University Incubators*", p. 1-150, Turin, Giappichelli, ISBN: 978-88-3480911-2.

§ 2009, Schillaci C.E., Lazerson M., Lorenzoni G., "*Modica Chocolate Won't Melt under the Sicilian Sun: Creating a Market for Conquistador Chocolate*", paper presentato a Egos 2009, Barcellona, Spagna, 02-04 July 2009.

§ 2008, Schillaci C.E., Romano M., Longo M.C., *Visione strategica e creazione di valore nel campo della medicina rigenerativa. ISMETT: un modello di sperimentazione gestionale nel mediterraneo*, Giappichelli, Turin, ISBN: 97888-3488656-4.

§ 2008, Schillaci C.E., "*Famiglia, impresa e paradosso co-evolutivo. Una diversa prospettiva di indagine sul family business*" in Devecchi C., Fraquelli G., "Dinamiche di sviluppo e internazionalizzazione del family business", Il Mulino, Bologna, p. 105-130, ISBN: 978-88-15-12682-5.

§ 2008, Schillaci C.E., Romano M., Longo M.C., *Academic Entrepreneurship, Università Incubator and Corporate Governance*, Sinergie, vol. 75, p. 89-108, ISSN: 0393-5108.

§ 2007, Schillaci C.E., Romano M., Longo M.C., "*Academic Entrepreneurship in International Markets: the Challenge of Italian University Incubators*", SMSStrategy Management Society Conference Proceedings, San Diego (USA), 14-17 October.

§ 2007, Schillaci C.E., Lorenzoni G., *The Social Entrepreneurship Process. Exploiting Modica's Opportunities. SMS-Strategic Management Society*, Special Conference Proceedings, Catania, 23-25 May.

§ 2006, Schillaci C.E., Longo M.C., *Formazione Universitaria e fabbisogni di professionalità: un'analisi tra atenei e territorio*, pp. 1-94, Giappichelli, Torino, ISBN: 9788834873823.

- § 2006, Schillaci C.E., *Obiettivi e metodologie di ricerca*, in Schillaci C.E. (a cura di), Specificità Locali e Fabbisogni di Professionalità: Percorsi di Sviluppo nella Provincia di Catania, Giappichelli, Turin, p. 15–29, ISBN: 9788834873830.
- § 2006, Schillaci C.E., Romano M., Longo M.C., Galvagno M., *“Mezzogiorni diversi. Report Sud–Est Sicilia”* vol. 1, p. 1–151, Catania.
- § 2006, Schillaci C.E., Cirelli C., Pogliese A., *Territorio e nuovi modelli di consumo. L’affermazione del format centro commerciale*, Franco Angeli Editore, Milano, ISBN: 88–464–7503–8.
- § 2005, Schillaci C.E., Faraci – D’allur, *Il ruolo della famiglia nel fenomeno dell’apertura delle imprese familiari italiane*, Piccola Impresa, v. 3, p. 55–71, ISSN: 0394–7947.
- § 2005, Schillaci C.E., Romeo del Castello R., *La sfida del vino made in Sicily, Strategie di crescita del settore e del territorio*, Giappichelli, Torino, p. 1–177, ISBN: 88–348–5638–4.
- § 2004, Di Guardo M.C., Schillaci C.E., *Le relazioni strategiche tra multinazionali e imprese locali: Analisi empirica di un sistema locale di imprese nel settore microelettronico*, Economia e politica industriale, n.124, p. 59–86, ISSN: 03912078.
- § 2004, Schillaci C.E., Virgillito D., Catania e ICT, *Le ragioni di un successo*, in L’impresa, October, ISSN: 1974–2185.
- § 2004, Schillaci C., Di Guardo C.M., Di Gesu’ C., *“Microélectronique et création locale d’entrepreneurs: Le modèle de Catane”*, in SASSU A., SID AHMED A., Technologies de l’information et développement économique local, Parigi: Isprom– Publisud, p. 159–180, ISBN: 2–86600–973–8.
- § 2003, Buttà C., Schillaci C.E., *Microelettronica & saperi locali*, Giappichelli, Turin, ISBN: 88–348–1329–4.
- § 2003, Schillaci C.E., *Radicalamento delle multinazionali e impatto sulle imprese locali*, in Sinergie, vol. 60, p. 129–142, ISSN: 0393–5108.
- § 2003, Di Guardo C., Schillaci C.E., *Le prospettive di sviluppo di un aggregato territoriale high-tech: il caso di Catania*, in F. Cesaroni e A. Piccalunga, Distretti industriali e distretti tecnologici. Modelli possibili per il Mezzogiorno, Franco Angeli, Milan, pp. 23–41.
- § 2002, Schillaci C.E., Faraci R., *“The ownership and governance of firms in transition: The Italian experience”*, Giappichelli, Turin, p. 1–255, ISBN: 88–3483369–4.
- § 2001, Schillaci C.E., *Il prezzo nelle scelte competitive delle imprese commerciali*, in Schillaci C.E., Baccarani C., *Imprese commerciali e sistema distributivo. Una visione economico manageriale*, p. 211–272, Giappichelli, Turin, ISBN: 8834808339.
- § 2001, Schillaci C.E., Faraci R., *Managerializzazione del governo d’impresa e ruolo degli investitori istituzionali nell’accelerazione dello sviluppo delle imprese familiari italiane*, 2001, Schillaci C.E., Di Gesu’ C., Di Guardo C., *Microelettronica e imprenditorialità: verso la creazione di un polo hi-tech nell’area catanese*, Economia & Management, n. 1, ISSN: 1120–5032.
- § 1999, Schillaci C.E., Faraci R., *I processi di transizione istituzionale nel governo delle piccole e medie imprese familiari*, in Piccola Impresa n.3, ISSN: 03947947.
- § 1997, Schillaci C.E., *Management e Proprietà. Fondamenti economico–aziendali della partecipazione del management al capitale di rischio delle imprese*, Edizioni Giappichelli, Turin, p. 1–196, ISBN: 88–348–7043–3.
- § 1995, Schillaci C.E., *Identificazione e misurazione della “capacità imprenditoriale”. Primi risultati di un’indagine empirica*, Sinergie, n. 36/37, ISSN: 0393–5108.

- § 1994, Schillaci C.E., *Innovazione e transizione del potere imprenditoriale*, in AA.VV., *I Processi Innovativi nelle Piccole Imprese*, p. 255–272, Edizione Lint Trieste.
- § 1992, Schillaci C.E., *I collegamenti interpersonali e la loro rilevanza ai fini della nascita di una nuova impresa*, in *Sinergie*, Verona, n.28, ISSN: 03935108.
- § 1991, Schillaci C.E., *Cultura della qualità ed analisi degli errori*, in *Sinergie*, Verona, n.7, ISSN: 0393–5108.
- § 1990, Schillaci C.E., *I Processi di transizione imprenditoriale del potere imprenditoriale nelle imprese familiari*, Edizioni Giappichelli, Torino.
- § 1989, Schillaci C.E., Dubini P., *L'influsso delle variabili ambientali nella decisione di avviare una nuova impresa*, in Lorenzoni G., Zaroni A. (a cura di), *Gli studi sull'imprenditorialità in Italia*, Bulzoni Editore, Torino.
- § 1988, Schillaci C.E., *Un campione di aziende di successo operanti in Sicilia: il caso A.I.D.*, in AA.VV., *Piccole e medie imprese e sistemi di direzione*, Giuffrè Editore, Milan.
- § 1988, Schillaci C.E., *Profili economico-aziendali della formula joint venture*, Giuffrè Mi,.
- § 1987, Schillaci C.E., *Joint Ventures as Responses to Strategic Needs*, March 87, NY Univ;
- § 1987, Schillaci C.E., *Designing Successful Joint Ventures*, *The Journal of Business Strategies*, New York.
- § 1986, Schillaci C.E., *La nozione di responsabilità sociale dell'impresa e sua evoluzione in relazione ai valori imprenditoriali*, in AA.VV., *Valori imprenditoriali e successo aziendale*, Giuffrè, Milan.

Cariche ricoperte dai consiglieri di amministrazione in altre società non appartenenti al Gruppo Autogrill, ai sensi dell'Allegato C al Regolamento del Consiglio di Amministrazione di Autogrill S.p.A., approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 18 novembre 2021

	Società quotate		Società assicurative		Società finanziarie		Società bancarie		Società con patrimonio netto superiore a 5 miliardi di Euro	
	Società	Carica(1)	Società	Carica(1)	Società	Carica(1)	Società	Carica(1)	Società	Carica(1)
1			Credit Agricole Assicurazioni S.p.A.	C.N.E.						
2										
3										
4										
5										
6										

La sottoscritta dichiara di non essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti, di non esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi né di essere amministratore o direttore generale in società concorrenti.


(1) (a) Per gli incarichi di consigliere di amministrazione, si prega di specificare se trattasi di esecutivo o non esecutivo, anche solo con le seguenti abbreviazioni: C.E. = consigliere di amministrazione esecutivo; C.N.E. = consigliere di amministrazione non esecutivo;

(b) per gli incarichi di sindaco, si prega di specificare se trattasi di presidente del collegio sindacale, sindaco effettivo o sindaco supplente, anche solo con le seguenti abbreviazioni: P.d.C.S = presidente del collegio sindacale; S.E. = sindaco effettivo; S.S. = sindaco supplente.

In caso di più incarichi ricoperti in società appartenenti a uno stesso gruppo societario si prega di indicare il gruppo di appartenenza.

24 Marzo 2023

Carmela Adele Rita Schillaci



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA **MONTE TITOLI**
(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB
denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A**

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI
denominazione _____

data della richiesta

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

**n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca**

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

UNICREDIT SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione **DUFREY AG**
nome _____
codice fiscale / partita iva _____
comune di nascita _____ provincia di nascita _____
data di nascita _____ nazionalità _____
ggmmssaa _____
indirizzo **Brunngässlein 12**
città **4052 Basel - Switzerland**

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN
denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: costituzione modifica estinzione
ggmmssaa

Natura vincolo _____
Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede) _____

data di riferimento

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

ggmmssaa

diritto esercitabile

Note

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi